



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Progetto Operativo MiBAC – PON Assistenza tecnica ed azioni di sistema

Quadro Comunitario di sostegno 2000-2006 Regioni Obiettivo 1

Misura I.2 - Azione B

Studio di fattibilità per la costruzione di un modello di accesso e scambio dati fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni del Mezzogiorno

Studio di fattibilità

ottobre 2004

Progetto

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Servizio ex V

Studio promosso nell'ambito delle attività previste dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1 – Programma Operativo Nazionale “Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema” – Misura I.2 – Progetto operativo MIBAC

Coordinamento

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE:

Maria Rita Sanzi Di Mino - *Direttore ICCD*

Caterina Linares - *Dirigente Amministrativo*

Maurizio Damiani - *Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, con la collaborazione tecnico-scientifica di Marco Lattanzi, Elena Plances, Erminia Sciacchitano e la collaborazione amministrativa di Luisa Granata, Umberto Porcari, Fabio Corbo, Salvatore Tomarchio.*

Consulenza

RTI: Ecoter s.r.l., Cles s.r.l., Consorzio Civita

Realizzazione

RTI: KPMG Business Advisory Services s.p.a., eWorks SUD s.p.a.

KPMG Business Advisory Services s.p.a.:

Roberto Mollica – *responsabile area economica*

Angelo De Angelis – *responsabile area giuridico- amministrativa*

eWorks SUD s.p.a.

Paola Vocca – *coordinatore scientifico*

Pasquale Russo – *responsabile area informatica*

Indice

1 Premessa	1
2 Obiettivi dello studio	3
3 Contesto di riferimento	4
3.1 Contesto normativo/giuridico	4
3.2 Contesto organizzativo	5
3.3 Contesto tecnologico	10
4 Modalità di svolgimento dello studio	12
5 Scenari ipotizzati e sostenibilità	13
5.1 Scenari	13
5.1.1 Introduzione	13
5.1.2 Descrizione	14
5.1.3 Dettaglio	14
5.1.4 Ulteriori caratterizzazione degli scenari e prima comparazione	15
5.2 Sostenibilità tecnico-scientifica	17
5.2.1 Quadro conoscitivo. Stato attuale, azioni in corso, condizioni di trasformabilità	17
5.2.2 Obiettivi e scelte di intervento.....	17
5.2.3 Alternative di progetto. Definizione dei criteri di assetto e varianti delle soluzioni alternative	17
5.2.4 Organizzazione degli schemi di struttura. Individuazione delle parti e loro connessioni reciproche	17
18	
FIGURE PROFESSIONALI	28
5.2.5 Formazione	30
5.2.6 Individuazione delle fondamentali alternative tecnologiche	33
5.3.1 La domanda effettiva e potenziale	42
5.3.2 Analisi finanziaria	44
5.3.3 Analisi delle risorse finanziarie disponibili o attivabili	52
5.3.3 Analisi economica.....	62
5.3.4 Analisi di sensitività	65
5.4.1 Quadro normativo e regolamentare di riferimento	67
5.4.2 Meccanismi, modelli organizzativi e gestionali e criteri per la scelta di eventuali partner istituzionali e finanziari	106
5.4.3 Procedure di controllo e rendicontazione	116
5.4.4 Soluzioni e strumenti operativi: i principali elementi costitutivi di una convenzione tra ICCD e Regioni	119
6 Conclusioni	124

1 Premessa

L'ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), creato nel 1975, è uno degli istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed ha il compito di sovrintendere ed unificare tutto il procedimento conoscitivo per la creazione di un archivio generale del patrimonio culturale nazionale, e quindi definire le modalità di fruizione di tutti i dati acquisiti.

A tal fine l'ICCD ha realizzato il Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC), con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per la diffusione e la promozione del patrimonio culturale nazionale. Il SIGEC consente la gestione informatizzata di tutti i processi connessi alla catalogazione al fine di assicurare la qualità dei dati prodotti, l'omogeneità delle informazioni e la loro rispondenza agli standard definiti a livello nazionale.

A livello regionale, il panorama della catalogazione presenta realtà con un diverso grado di sviluppo. In particolare, le Regioni ricadenti nell'Obiettivo 1, pur avendo condotto, in alcuni casi, imponenti campagne di

catalogazione, presentano l'esigenza di migliorarne i processi attraverso l'informatizzazione e l'integrazione con il SIGEC.

Nell'ambito di questo scenario è maturata l'opportunità di realizzare uno studio di fattibilità che indicasse soluzioni percorribili finalizzate ad un coordinamento tra le attività di catalogazione del Ministero e delle Regioni.

L'incarico, aggiudicato al RTI costituito dalle società **KPMG Business Advisory Services Spa** e **eWorks Sud**, ha infatti come oggetto la definizione di un modello tecnico-istituzionale concertato che, integrando le potenzialità del SIGEC, favorisca la trasmissione e lo scambio dei dati presenti nei diversi sistemi di catalogazione delle regioni del Mezzogiorno.

Nell'analizzare le diverse alternative di "dialogo" tra Ministero e Regioni, lo studio valuta la sostenibilità della realizzazione del modello attraverso tre dimensioni di indagine classica degli studi di fattibilità ovvero:

- la dimensione tecnica, volta a valutare le possibili soluzioni tecnologiche per il trattamento e trasferimento di dati residenti su altri sistemi informativi e originati tramite approcci e procedure informatici differenti;
- l'aspetto economico-finanziario, finalizzato a definire la migliore soluzione in termini di costi e benefici economici e finanziari per i diversi attori del sistema, in riferimento a possibili scenari di gestione del patrimonio informativo culturale;
- la dimensione giuridico-istituzionale che fornirà indicazioni per favorire il processo continuo di scambio di dati all'interno del sistema pubblico, centrale e periferico di catalogazione dei beni culturali, alimentando un modello di riferimento che servirà da base per la futura apertura del sistema all'utenza esterna, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio documentale e informativo.

Lo studio di fattibilità focalizza la sua attenzione in particolare su due Regioni target: Sicilia e Puglia. Le due Regioni evidenziano realtà molto differenti che, pur non esaurendo i possibili scenari della catalogazione di tutte le Regioni del Mezzogiorno, presentano comunque un sufficiente grado di rappresentatività in quanto sono esemplificative di due casi limite.

La Sicilia è una Regione (l'unica del centro-sud allo stato attuale) che ha deciso di dotarsi di un sistema informativo regionale e di procedere contestualmente alla realizzazione della rete informatica dei beni culturali in grado di mettere in collegamento soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche. La Puglia, come la maggior parte delle Regioni, non ha ancora realizzato un suo sistema informativo, e svolge quindi l'attività di catalogazione attraverso un formato prevalentemente cartaceo; la presenza in questa Regione di un polo SIGEC costituisce peraltro una potenzialità che, se colta opportunamente, potrebbe consentire lo sviluppo di economie di scala per la realizzazione di un sistema informativo.

Lo studio partirà da questi presupposti per valutare se le soluzioni proposte sono in grado di velocizzare i flussi di dati, migliorare la qualità ed ottimizzare i costi delle attività di catalogazione con particolare riferimento al campione considerato; tutto questo sarà definito compatibilmente ad alcuni aspetti giuridico-amministrativi come la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, la salvaguardia del diritto d'autore e della proprietà intellettuale e la tutela della *privacy* e della sicurezza informatica.

2 Obiettivi dello studio

Il presente studio mira alla definizione di un modello di accesso e scambio dati tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni del Mezzogiorno, prendendo in considerazione in particolare due Regioni Target: Puglia e Sicilia. In particolare, nell'attuale contesto, che denota l'inadeguatezza e lo scarso sostegno finanziario¹ a supporto dell'attività trasmissione dei dati e dell'informatizzazione del processo di catalogazione, lo studio si pone lo specifico obiettivo di fornire all'Amministrazione scenari alternativi funzionali a strutturare un percorso di "dialogo" con le Regioni sul tema della catalogazione dei beni culturali, coerentemente con il ruolo e la missione istituzionale dell'ICCD. Gli scenari individuati nell'ambito dello studio saranno corredati da un'analisi di sostenibilità con riferimento specifico ai seguenti tre ambiti di indagine:

- **Sostenibilità tecnico-scientifica** in termini di soluzioni e risorse tecnologiche in grado di integrare il sistema informativo dell'ICCD con quello delle Regioni con indicazione delle possibili alternative di struttura informatica per il trattamento, accesso e scambio dei dati.
- **Sostenibilità economico-finanziaria** degli scenari ipotizzati sotto il profilo dei costi, e benefici, della dimensione dell'investimento complessivo richiesto e dei relativi fabbisogni finanziari. In particolare l'analisi economica evidenzierà opportunità e vincoli prendendo in considerazione lo stato attuale del sistema di catalogazione delle Regioni Target considerate. Saranno inoltre individuati gli strumenti di finanziamento in grado di sostenere la realizzabilità degli scenari previsti
- **Sostenibilità amministrativo-istituzionale**, volta a delineare, i principali elementi costitutivi della futura convenzione tra ICCD e Regioni, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'accesso ai dati, il diritto d'autore, la privacy e la sicurezza dei dati e dei beni.

¹ Ministero per i Beni e le Attività Culturali – ICCD, Rapporto 2. La catalogazione statale censimento ed elementi di analisi

3 Contesto di riferimento

3.1 Contesto normativo/giuridico

La catalogazione costituisce, lo “*strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca*”.²

Tale strumento conoscitivo consente allo Stato di adempiere i propri compiti di tutela dei beni culturali e alle Regioni di curare la valorizzazione³ degli stessi.

L'attività di catalogazione del patrimonio culturale, che in Italia, a livello nazionale, spetta in primo luogo al Ministero, ha raggiunto una tappa fondamentale con la realizzazione del progetto del Sistema Informativo Generale del Catalogo. Tale sistema si pone, come obiettivo primario, di rendere accessibili e fruibili da una vasta gamma di utenti, pubblici e privati, i dati conoscitivi sui beni che costituiscono il nostro patrimonio culturale.

L'informatizzazione dei processi di catalogazione dei beni culturali si inserisce nel quadro degli indirizzi politici in materia che, a livello nazionale ed europeo, si sono andati consolidando nel corso degli ultimi anni: il Piano di E-Government, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e comunicative, punta ad ottimizzare l'erogazione dei servizi, ad incrementare la partecipazione dei cittadini e delle imprese e a migliorare la stessa capacità di governo della P.A. coinvolgendo tutte le amministrazioni ciascuna per il proprio ambito di competenza.

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'iniziativa principale mira alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Il progetto prevede l'acquisizione di dati inventariali per 44 milioni di beni, con dati di catalogazione per 41 milioni di essi, nonché la digitalizzazione di 14 milioni di beni. I beni inventariati, catalogati e digitalizzati, organizzati come beni artistici, librari e archivistici, saranno resi disponibili attraverso un portale multilingue in grado di interessare una platea mondiale di circa due miliardi di persone e aperti allo sfruttamento multimediale e multilingue (musei virtuali, mediatiche, visite virtuali dei luoghi della cultura).

Il Portale, alimentato sia dai diversi settori del Ministero, sia dagli enti locali per le informazioni culturali di loro competenza, costituirà un punto unico d'accesso per tutte le informazioni relative al patrimonio culturale, alle attività culturali, agli eventi culturali e dello spettacolo.

Anche alle Regioni è attribuito un ruolo rilevante nel processo di catalogazione del patrimonio culturale. È infatti previsto che le Regioni, assicurino, in via concorsuale rispetto al Ministero, la catalogazione dei beni culturali, e partecipino all'individuazione delle metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati e di integrazione in rete delle loro banche dati di quelle dello Stato, e degli altri enti pubblici territoriali. Le Regioni Obiettivo 1 sostengono, all'interno dei rispettivi Programmi Operativi Regionali, progetti di informatizzazione del patrimonio culturale, attraverso linee d'azione specifiche. Emerge dunque l'esigenza di realizzare un modello di accesso e scambio dati che garantisca, da un lato, un'efficiente comunicazione tra il Sistema Informativo del Catalogo Generale ed i sistemi informativi

² Accordo Stato - Regioni in materia di catalogazione del 1° febbraio 2001.

³ Il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (Dl 22 gennaio 2004 n.42) fornisce le definizioni di tutela e valorizzazione:

la valorizzazione dei beni culturali; consiste “nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso” la tutela dei beni culturali consiste “nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”.

regionali e che, dall'altro, rispetti la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia, tra l'altro ulteriormente rafforzata anche dal nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

3.2 Contesto organizzativo

Allo stato attuale i soggetti che svolgono attività di catalogazione sono, principalmente, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso le Soprintendenze territoriali, le Regioni, le Università e la CEI. Tali soggetti hanno già sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere (come nel caso delle Università) accordi quadro con il Ministero, in particolare con l'ICCD, al fine di individuare le rispettive competenze, delegando in sostanza a quest'ultimo la definizione delle metodologie e degli standard a cui attenersi nella compilazione delle schede di catalogo.

Esistono inoltre altri enti pubblici e privati, (Comuni, Autorità di Bacino, la Protezione Civile, l'Istituto Centrale per il Restauro, l'Agenzia del Demanio, l'Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Patrimonio Culturale, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Università, Fondazioni, Associazioni, ecc) che a vario titolo, e con finalità diverse, svolgono o sono interessati all'attività di catalogazione.

I soggetti sopra citati, si avvalgono, per la compilazione delle schede di catalogo, di collaboratori esterni (architetti, archeologi, storici dell'arte). Le schede realizzate vengono quindi inviate all'ente responsabile della verifica scientifica che, a seconda dei casi e quindi dell'ente che ha promosso e finanziato la campagna di catalogazione, sarà la Soprintendenza territoriale competente, la Regione, la CEI o l'Università. Il soggetto preposto alla validazione finale delle schede, ai fini dell'archiviazione o dell'immissione nel SIGEC (a seconda che si tratti di un prodotto cartaceo o informatizzato) è comunque l'ICCD.

In tale contesto organizzativo, un ruolo rilevante potrà essere svolto dal Sovrintendente regionale, che, secondo la normativa vigente, collabora con le Regioni al catalogo dei beni culturali regionali e che potrebbe svolgere una azione di coordinamento per tutti gli attori coinvolti nei processi di ricognizione, individuazione, e catalogazione dei beni culturali nel territorio.

Lo strumento tecnologico per poter arrivare al completamento del sistema per la produzione catalografica, svolta dai vari soggetti in tutto il territorio nazionale potrebbe essere il Sigec, che dovrà tenere conto dei principali aspetti organizzativi intrinseci come:

- la tipologia dei produttori di dati ed informazioni, siano essi catalogatori della Regione della Cei, delle Università o di altri enti;
- la tipologia degli attori che validano scientificamente i dati e le informazioni prodotte;
- la tipologia degli attori che validano formalmente i dati prodotti, funzione oggi assolta dallo ICCD ma in prospettiva quasi interamente sorretta da procedure automatizzate;
- la tipologia di attori che supervisionano i processi produttivi.

Una trattazione a parte merita l'iniziativa intrapresa dalle Università, in particolare dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) che le rappresenta. Quest'ultima ha costituito al suo interno nel 1999 una Commissione Musei Archivi, e Centri per le Collezioni Universitarie di interesse storico-scientifico con il compito di promuovere la discussione ed il confronto sulla museologia scientifica in ambito universitario. Parallelamente è stato allestito in rete internet un archivio guida ai musei, alle collezioni ed agli archivi universitari accessibile dalla home page della CRUI. L'archivio consente di organizzare le informazioni ai vari livelli di approfondimento, contestualizzando lo sviluppo e le funzioni dei musei, le collezioni di reperti presenti negli Atenei stessi in vista della creazione di opportune forme di coordinamento e sostegno alle collaborazioni. L'obiettivo della CRUI è pertanto di definire l'architettura funzionale ed il ruolo della museologia universitaria nell'ambito Sistema Nazionale dei Musei e Centri Scientifici precisandone le funzioni e partecipando alla definizione delle metodologie di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-scientifico afferente. I musei storico-scientifici svolgono in primo luogo un ruolo sociale di fondamentale

importanza, perché, custodendo oggetti raccolti nel tempo, forniscono alla comunità una valida testimonianza storica. Gli Atenei italiani dispongono di un ingente patrimonio che documenta la storia della ricerca svolta nel passato o in corso di svolgimento nei vari ambiti disciplinari. Le raccolte relative a tale patrimonio sono state organizzate in modo diverso a seconda della tipologia di beni, della quantità degli stessi e delle scelte dei singoli Atenei. La dimensione, la dislocazione territoriale, lo stato di conservazione e valorizzazione di questo patrimonio sono conosciuti in modo sommario e inadeguato comunque a svolgere le funzioni di tutela, ricerca, formazione e diffusione della cultura scientifica e storico-scientifica. Molti Atenei hanno avviato programmi ed iniziative di censimento e di catalogazione, manca tuttavia un quadro unitario che investa nella sua totalità il nostro sistema universitario nazionale.

La CRUI si fa oggi promotrice pertanto di un programma che persegua in primo luogo creazione di Sistemi Museali d'Ateneo attraverso l'aggregazione fra musei, collezioni, biblioteche e archivi, e quindi, la creazione di un Sistema Rete omogeneamente distribuito sul territorio nazionale, che colleghi i vari Sistemi Museali esistenti negli Atenei che dovrà funzionare come una rete integrata di comunicazione, in collegamento con gli altri possibili soggetti impegnati nello studio, tutela, conservazione e diffusione della cultura scientifica.

Un altro aspetto del rapporto tra Università ed ICCD emerge dalla necessità di quest'ultimo di formare adeguate figure professionali tecnico-scientifiche in grado di ottimizzare l'utilizzo del Sigec sia per gli aspetti normativi, sia per quelli tecnico-scientifici e gestionali. Questa esigenza può essere soddisfatta prevedendo corsi di formazione in ambito universitario che consentano l'acquisizione di crediti formativi da parte dei discenti, rendendo ancora più proficuamente inserita in un contesto formativo la partecipazione ai suddetti corsi, che verrebbero di fatto inseriti in un iter organico. A tal fine è stato avviato, in collaborazione con l'ENEA, il progetto e-Sigec, dedicato alla formazione on-line sul Sistema Informativo Generale del Catalogo. Il progetto e-SIGEC ha sviluppato un percorso formativo strutturato sull'uso del sistema, sui processi di catalogazione, sui sistemi di catalogazione dei beni culturali.

Obiettivo della CRUI e dell'ICCD, al fine di regolare i rapporti di collaborazione sugli argomenti finora descritti, è di arrivare ad un Accordo Quadro. Tale Accordo dovrà prevedere un vasto programma d'interesse nazionale in tema di studi, ricerca e formazione nel settore della catalogazione.

La descrizione sopra riportata ha consentito di delineare le principali logiche che sono alla base del processo di catalogazione in termini di attori, attività e principali responsabilità. Di seguito si riporta lo schema di sintesi del processo di catalogazione emerso dall'analisi.

PROCESSO E LOGICHE DI CATALOGAZIONE:

SCHEMA SUL FLUSSO DEI DATI A LIVELLO NAZIONALE



Descrizione dell'attuale scenario, in termini di catalogazione, presente nelle due Regioni Target

Sicilia

In Sicilia le funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione dei beni culturali spettano al CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione, la Documentazione grafica, fotografica, aerofotografia, audiovisiva.

Il Centro opera sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio Regionale e tiene collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano le medesime attribuzioni. Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali hanno il compito di provvedere al censimento, all'inventario, alla catalogazione, dei beni culturali.

Nell'ambito della misura 2.02 del POR, il CRICD è stato incaricato di pervenire alla redazione del progetto di massima sia del Sistema informativo del Catalogo Generale dei Beni Culturali ed Ambientali che della rete di interconnessione che interesserà tutti gli uffici coinvolti sia appartenenti alla amministrazione regionale dei Beni Culturali, che ad altre amministrazioni.

Il Sistema informativo del Catalogo Generale dei BCA ha come obiettivo l'informatizzazione del Catalogo Regionale dei Beni Culturali e Ambientali; esso consentirà lo scambio delle informazioni e la fruibilità delle banche dati presenti nell'ambito delle diverse amministrazioni nel rispetto della riservatezza delle informazioni e con la massima attenzione alla sicurezza logica e fisica dei dati.


La rete informatica rappresenterà un tessuto connettivo su base regionale sul quale interagiranno, integrandosi organicamente i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte, ovvero il Dipartimento BCA, il CRICD, le Soprintendenze, i musei regionali, le gallerie regionali, le zone archeologiche, le biblioteche regionali, il Nucleo Carabinieri per la tutela del Patrimonio Artistico e altri enti. L'intera rete si configurerà come un sistema geograficamente distribuito nel quale i sistemi informativi si integrano veicolando le informazioni e garantendo la fruibilità dei dati.

Il processo di catalogazione prevede l'attribuzione dei numeri di catalogo nazionale da ICCD a CRICD e da quest'ultimo a Soprintendenze, musei e gallerie sulla base delle richieste di quest'ultime nell'ambito dell'attività di catalogazione. I numeri di catalogo regionali sono attribuiti oltre che a Soprintendenze, musei, gallerie, anche ad organismi regionali e ad enti esterni sulla base delle richieste di quest'ultimi nell'ambito dell'attività di catalogazione; le schede validate dai servizi informatici delle Soprintendenze, musei, gallerie, sono poi validate formalmente dai medesimi enti, trasmesse al CRICD e rese disponibili per la fruizione. Le richieste di contenuti multimediali e riferimenti territoriali (georeferenziazione) sono trasmesse dai servizi informatici alla propria Soprintendenza da parte di musei e gallerie. Le attività di catalogazione sono classificate in questa Regione secondo i diversi periodi temporali nei quali è possibile differenziare la tipologia di schede realizzate. Le prime normative emanate dal CRICD sono relative al 1992, fino a quel momento le schede hanno seguito le normative emesse dall'ICCD. Nel 1994 sono state diffuse ulteriori normative di tipo regionale, fino a tale data le schede sono sempre state di tipo cartaceo; nello stesso anno è stato diffuso un prodotto di data-entry per l'informatizzazione delle schede di catalogo. L'insieme delle schede risulta pertanto suddiviso in:

- cartacee (realizzate secondo normative precedenti al 1992);
- strutturate (realizzate secondo la normativa CRICD o ICCD);
- informatizzate (schede di tipo strutturato realizzate con data-entry elettronico);
- destrutturate (schede cartacee trasportate nei tracciati '92 e '94).

La stima⁴ dell'evoluzione della catalogazione nel periodo di cinque anni prevede la realizzazione di circa 200.000 nuove schede, nonché il completamento dei prodotti semilavorati, in particolare per quello che

Grafico 1 - Percentuale schede cartacee/informatizzate catalogate in Sicilia



Le schede prodotte dalla Regione Sicilia al 2003 sono pari complessivamente a circa 282.000, di cui 173.000 prodotte dalle Soprintendenze, 33.000 dai musei regionali, 10.000 dalle gallerie regionali ed il resto nell'ambito dei Progetti speciali. Le schede informatizzate sono pari a circa 42.000 più le 59.298 dei Progetti Speciali e rappresentano complessivamente circa il 36% del totale. Le schede validate sono pari a circa il 33%.

riguarda gli allegati fotografici.

L'integrazione del Sistema di Catalogazione Regionale promosso dal CRICD con quello della Catalogazione Nazionale, è definita nel quadro della Convenzione tecnica tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali - ICCD e Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione (sottoscritta il 20 febbraio 1989 e rinnovata il 17 luglio 1997) finalizzata al coordinamento delle attività di catalogazione.

Gli aspetti fondamentali d'integrazione tra i due sistemi di catalogazione possono essere riassunti in due ambiti operativi:

- garanzia dell'allineamento degli standard regionali con gli standard metodologici nazionali;
- scambio dei dati validati dal sistema informativo regionale con quelli del sistema nazionale.

Nel primo ambito, rientra la necessità di garantire la qualità tecnico-scientifica di dati prodotti mediante processi di validazione basati sulla condivisione, sullo scambio e sull'incremento comune dei vocabolari terminologici e delle liste d'autorità.

Il secondo aspetto da considerare, una volta assicurata la qualità del dato attraverso l'allineamento dei processi di controllo, è la garanzia dell'interscambio dei dati d'interesse, condizione fondamentale per la condivisione del patrimonio informativo.

L'integrazione tra i due sistemi, dal punto di vista tecnico, è attualmente prevista sia in termini di interscambio dei dati validati, sia degli strumenti metodologici di controllo (normative, vocabolari terminologici e liste d'autorità) secondo due flussi: da ICCD a CRICD per le diverse versioni rilasciate, e da CRICD ad ICCD per le richieste di ampliamento degli strumenti con nuovi termini proposti.

⁴ Assessorato per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione – Dipartimento beni culturali, ambientali e educazione permanente – CRICD, Capitolato d'oneri relativo all'appalto concorso per la "Realizzazione della informatizzazione del catalogo regionale e della rete informatica dei BB.CC.AA. della Regione Siciliana".


Puglia

In Puglia le funzioni di catalogazione, spettano alle tre Soprintendenze territoriali coordinate nello svolgimento delle loro attività dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici: la Soprintendenza per i beni archeologici, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico. Anche la Regione ha svolto e svolge minori campagne di catalogazione avvalendosi per tale compito di consulenti esterni presenti sul territorio.

I dati raccolti dalle Soprintendenze e dalla Regione tramite i loro catalogatori esterni, vengono inviati all'ICCD per la validazione finale che avviene attraverso il Polo Sigec presente a Taranto e già attivo (insieme ad altri tre Poli a Venezia, a Pisa ed a Milano). L'immissione dei dati catalogati finora nel SIGEC - si tratta di circa 200.000 schede su un totale di due milioni circa di beni presenti sul territorio pugliese -, è iniziata nel marzo del 2004 e sta procedendo in maniera regolare e costante.

Per quello che riguarda il formato e la quantità delle schede prodotte, occorre fare una distinzione per le tre Soprintendenze. La Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico, (che fino al 2002 era unita alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e si occupava quindi della

Grafico 2 - Percentuale schede cartacee/informatizzate catalogate in Puglia



Le schede architettoniche e storico-artistiche prodotte dalla Soprintendenza unica, dai Musei e da Gallerie fino al 2001 sono pari a 100.337, di cui il 92.673 informatizzate (92%); la percentuale sul catalogabile varia di molto in relazione al Comune. Le schede di beni architettonici sono pari a circa 5.000 di cui il 47% informatizzate, mentre quelle relative a beni storico-artistici sono circa 95.000 di cui il 97% informatizzate.

catalogazione sia dei beni mobili sia dei beni immobili), ha realizzato fino al 2001 schede sotto forma cartacea, mentre, da quella data in poi, (dopo una parentesi di inattività nel 2002 dovuta a cambiamenti interni all'amministrazione periferica del Ministero), i catalogatori sono stati dotati di un programma informatico "archview" che ha consentito di iniziare una schedatura informatizzata. Per le schede pregresse realizzate su formato cartaceo, è iniziata nel 1998 un'opera di informatizzazione commissionata dalla Soprintendenza ad una società locale. La Soprintendenza per i beni archeologici ha catalogato finora circa 103.000 schede, di cui 31.000 informatizzate. La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio ha iniziato a svolgere attività di catalogazione solo dal 2003, anno in cui è stata istituita, separandosi dalla Soprintendenza unica, ed ha quindi catalogato uno scarso numero di schede. Complessivamente, pertanto, in Puglia sono state catalogate circa 203.000 schede, di cui il 61% informatizzate⁵.

3.3 Contesto tecnologico

Lo scenario nazionale, caratterizzato da realtà diversificate rispetto allo stato della produzione catalografica e alla quantità di schede realizzate, presenta diversi progetti di digitalizzazione ed automazione dei processi di catalogazione e documentazione scientifica.

⁵ Archivio Catalogo dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

All'interno di questo contesto emerge la necessità che il sistema della catalogazione raggiunga un livello omogeneo di automazione ed interscambio tra gli attori coinvolti nel processo produttivo puntando in maniera strategica sulla condivisione di modalità organizzative e di standard comuni.

Gli strumenti di automazione per la produzione catalografica progettati dall'ICCD sono strettamente funzionali all'obiettivo di completare il sistema della catalogazione: la diffusione e l'uso del Sigec rappresentano, nelle diverse configurazioni operative, la condizione essenziale per l'allineamento degli standard.

A tale proposito la recente direttiva emanata dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie il 19 dicembre 2003 e relativa allo sviluppo ed alla utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni fornisce indicazioni e criteri tecnico-operativi per gestire più efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici. Tale nuova tipologia d'offerta all'interno delle soluzioni tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare la gamma delle opportunità e delle possibili soluzioni, in un quadro di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione.

Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. In particolare, valutano la rispondenza alle proprie esigenze di ciascuna delle seguenti soluzioni tecniche:

- sviluppo di programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
- riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni;
- acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
- acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti.

Le pubbliche amministrazioni valutano quale soluzione, tra le disponibili, risulta più adeguata alle proprie esigenze mediante comparazioni di tipo tecnico ed economico, tenendo conto anche del costo totale di possesso delle singole soluzioni e del costo di uscita da una soluzione informatica ad un'altra.

Inoltre è opportuno menzionare, oltre alla direttiva sul riuso, l'esperienza del Centro Nazionale per l'Informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) presso il quale ha svolto la sua attività un Gruppo di lavoro per lo studio sulla riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione centrale e locale.

Il Gruppo di lavoro ha svolto la sua attività da febbraio 2004 a giugno 2004 conducendo indagini conoscitive su alcune esperienze di riuso particolarmente rilevanti. I risultati della attività complessiva del Gruppo sono stati raccolti e formalizzati in un rapporto⁶.

Il rapporto ha individuato le metodologie e le prassi per avviare tra le amministrazioni pubbliche centrali e locali un "mercato" del riuso cioè un trasferimento tecnologico ma anche organizzativo.

Il rapporto definisce le metodologie per favorire la pratica del riuso basandosi su alcune esperienze particolarmente qualificanti: "sono state direttamente coinvolte le amministrazioni protagoniste di tali

⁶ Il rapporto è scaricabile dal sito CNIPA alla url: http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/In_primo_piano/Riusabilit%c3%a0_del_software_nella_PA/ più precisamente: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Riuso_rapporto_ultimo.pdf

esperienze che hanno contribuito in maniera significativa ad arricchire la conoscenza della problematica e a costruire una visione del possibile percorso di sviluppo della pratica del riuso.”⁷

Riteniamo che sia essenziale il riferimento al rapporto poiché l’ipotesi di riuso del Sigec –contemplata in questa sede - potrebbe aggiungersi alla lista di esperienze nelle quali si sono trasferiti e condivisi “asset” tecnologici ed organizzativi: l’ICCD non trasferirebbe unicamente il suo bagaglio tecnologico ma potrebbe coadiuvare proficuamente le Amministrazioni che intendono dotarsi di un sistema informativo per la catalogazione. I sistemi informativi, infatti, sono definiti nel rapporto come una componente tecnologica di processi e Know how organizzativi più vasti.

Il “riuso” di un sistema informativo, benché implichi la trasmissione di competenze tecnologiche essenziali alla sua implementazione, non è riducibile alla semplice consegna di uno strumento ma è necessario prevedere sia la trasmissione delle tecniche necessarie al suo funzionamento sia, attraverso le attività di formazione, la condivisione delle metodologie di produzione dei dati quali garanzia della loro qualità scientifica.

4 Modalità di svolgimento dello studio

Il presente Studio è stato strutturato tenendo conto primariamente delle esigenze dell’ICCD espresse nella documentazione di gara e nel corso degli incontri tenutisi durante lo svolgimento dell’incarico. Nell’ottica di creare un sistema di collegamento e scambio tra il Catalogo Nazionale ed i sistemi informativi regionali si è cercato, altresì, di comprendere e di ponderare gli obiettivi perseguiti dalle Regioni (e segnatamente della Puglia e della Sicilia), acquisendo informazioni sulle attività svolte da queste ultime ad oggi.

In linea con gli obiettivi dello studio e con le esigenze espresse dall’Amministrazione, si è così proceduto a:

- analizzare l’organizzazione della catalogazione dal punto di vista tecnico attraverso il recepimento e l’approfondimento di documentazione fornita dall’ICCD e interviste mirate ai dirigenti.
- individuare, sulla base delle informazioni raccolte, i processi organizzativi, le logiche di catalogazione e le tecnologie di supporto;
- analizzare l’attuale piattaforma Sigec quale tecnologia di supporto ai processi di produzione, gestione ed archiviazione catalografica;
- stimare, a seguito dei risultati emersi dall’analisi tecnica, i costi indicativi d’investimento, di gestione e manutenzione sulla base di benchmark e simulazioni che saranno oggetto di successive valutazioni e verifiche;
- esaminare le fonti normative e regolamentari, con l’intento di orientare l’analisi tecnico-scientifica e quella economico-finanziaria verso soluzioni e modelli operativi coerenti con il quadro normativo di riferimento. In particolare sono stati presi in considerazione anche gli accordi interni intervenuti - nel settore della catalogazione - tra Stato e regioni e Stato e Conferenza Episcopale Italiana;
- delineare, a seguito dei risultati emersi dall’esame del quadro normativo di riferimento e dall’analisi tecnico-scientifica, uno schema di convenzione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni elaborato sulla base dello Scenario B;

⁷ Sito del CNIPA http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/In_primo_piano/Riusabilit%a0_del_software_nella_PA/

- selezionare, sulla base degli scenari individuati nell'ambito dell'analisi di sostenibilità tecnico-scientifica e delle fonti normative presenti a livello comunitario, nazionale, regionale, gli strumenti di finanziamento disponibili e più adeguati a sostenere la realizzazione del progetto.

5 Scenari ipotizzati e sostenibilità

5.1 Scenari

5.1.1 Introduzione

Il modello di interscambio dati ha lo scopo di definire, nei diversi scenari e con un livello di generalizzazione ma non di genericità, le esigenze delle Regioni che integreranno la loro produzione catalografica nel sistema nazionale. Il modello consta di modelli per la creazione di poli (o Ced) per la catalogazione e di metodologie per la integrazione dei dati tra sistemi regionali e sistema Sigec

Lo scopo del presente Studio di Fattibilità è quindi individuare un modello di interscambio dati tra le due Regioni Puglia e Sicilia e l'ICCD prevedendo nel primo caso il riuso della strumentazione tecnologica SIGEC nel secondo caso metodologie di integrazione dati.

Il modello, nei diversi scenari, individua le modalità di interscambio dati tra Ministero e Puglia e Sicilia e, in prospettiva, tra le Regioni dell'obiettivo 1, attraverso l'implementazione di strutture regionali per la catalogazione.

Le funzioni essenziali delle strutture regionali descritte negli scenari sono riassumibili in tre punti:

1. gestire il flusso di schede di catalogo ed allegati proveniente dai catalogatori,
2. mantenere copia del materiale prodotto cioè gestire l'immagazzinamento (storage)
3. gestire l'inoltro del materiale al sistema nazionale Sigec

Gli scenari rispondono all'obiettivo strategico di individuare le modalità attraverso le quali il Sigec nazionale possa acquisire la produzione sia dei sistemi delle Regioni creati ex novo sia da sistemi preesistenti.

I requisiti indispensabili per la implementazione di sistemi regionali per la catalogazione che possiamo anticipare sono:

- la condivisione di standard e di metodologie comuni all'interno delle procedure automatizzate e non (schedatura manuale e/o attraverso supporto tecnologico) di produzione;
- la diffusione, presso il personale addetto alla schedatura, di idonei strumenti tecnologici per allineare la produzione della scheda di catalogo alle normative nazionali, è necessario quindi che il catalogatore abbia un sistema per inserire i dati (data entry) o altro supporto automatizzato (interfaccia, attraverso un browser internet, ad un sistema ASP).

Qualora una regione optasse, in conformità alla direttiva Stanca, per l'adozione del sistema software già approntato dallo ICCD sarà possibile avvalersi di una serie di strumenti come il software Sigec che svolge la funzione di data entry (versione modulo catalogatore).

L'uso di uno strumenti di produzione catalografica con normative e vocabolari concordati è una precondizione tecnologica ancorché organizzativa che consente di allineare la produzione della scheda di catalogo agli standard dello ICCD. Altri requisiti sono la conoscenza dello strumento di catalogazione (il software Sigec nella ipotesi di un suo riuso) e quindi la formazione informatica e tecnico scientifica del personale.

5.1.2 Descrizione

Nel descrivere un modello di interscambio dati si è deciso di usare quattro scenari diversi anziché un'unica soluzione perché questa, per quanto completa, non avrebbe coperto in maniera esauriente le variabili organizzative delle Regioni e sarebbe stata, rispetto a tali variabili, generica anziché generalizzante. Le regioni dell'obiettivo 1 infatti, oltre alla Regione target della Puglia, pur avendo una situazione simile potrebbero manifestare esigenze diverse rispetto ad una soluzione informatica e richiedere configurazioni con dimensionamenti e funzionalità diversi.

Il tratto comune dei primi tre scenari (descritti di seguito come A,B e C) è la esigenza di definire un "pacchetto" minimo di requisiti necessari ad implementare ex-novo un centro elaborazione dati e/o di backup nel quale sia conservata tutta la produzione di schede di catalogo e di documentazione sui beni culturali della Regione. Questi centri hanno oltre alla funzione di raccolta quella di gestire l'inoltro del materiale prodotto al sistema nazionale Sigec.

All'interno di questi primi tre scenari si è provveduto differenziare le soluzioni: la prima rappresenta una soluzione "minima" cioè con costi e quindi con funzionalità limitate alla gestione del flusso produttivo dai catalogatori al centro regionale e al sistema nazionale Sigec. La seconda soluzione ha funzionalità maggiori ed è passibile una sua trasformazione, attraverso uno sviluppo del software Sigec, in ASP (Application Service Provider). Le soluzioni A e B sono rivolte a regioni sprovviste di un proprio sistema informatico per la catalogazione dei Beni Culturali e differiscono tra loro sostanzialmente per il diverso dimensionamento, maggiore per lo scenario B. Lo scenario C intende descrivere un centro elaborazione dati con livelli di automazione piuttosto elevati e con un grado di efficienza superiore rispetto agli scenari precedenti ma in una prospettiva non regionale: si tratta di un servizio erogato dall'ICCD per le Regioni.

I primi tre scenari sono quindi ipotesi di un centro elaborazione dati per quelle regioni che intendono approntare ex-novo una struttura informatica ed organizzativa.

Se i primi tre scenari propongono la costituzione di una struttura regionale per raccogliere, organizzare, archiviare le schede di catalogo informatiche e poi smistarle al sistema nazionale Sigec, il quarto scenario (scenario D) è la soluzione proponibile e sostenibile per le Regioni che, avendo già realizzato un proprio sistema informatico od avendo in fase di avvio un proprio sistema, dovranno integrare la loro produzione di schede nel Sigec. Lo scenario D ha quindi la funzione di individuare strumenti tecnologici più che organizzativi per integrare la produzione di schede di catalogo nel sistema nazionale. La soluzione proposta nello scenario D infatti mira ad integrare tramite adattatori software un sistema regionale particolare, in questo caso il sistema siciliano, con un altro sistema nazionale: il Sigec.

5.1.3 Dettaglio

Gli scenari possono essere dettagliati, seppur schematicamente, come segue:

Scenario A

Tale scenario prevede l'accesso al Sistema regionale da parte dei catalogatori via e-mail, connessione internet, o supporto digitale: le schede di catalogo compilate on ed off-line sono inviate ad una struttura di raccolta locale ai fini dell'archiviazione con trasferimento al Sigec dei dati. La validazione scientifica non è automatizzata. Lo scenario è stato concepito come uno strumento per accentrare la produzione catalografica e non come un polo in grado di erogare servizi avanzati.

Scenario B

Tale scenario prevede la possibilità di un collegamento online al Sigec (via browser web) per l'inserimento delle schede di catalogo. In tal caso il Sigec supporta entrambe le fasi di accettazione e validazione (responsabile scientifico) delle schede (automazione del processo).

Scenario C

Tale scenario consente le medesime funzionalità dello scenario B prevedendo in aggiunta un sistema automatizzato nazionale in grado di raccogliere un bacino di utenti più ampio rispetto al target dei due scenari precedenti.

Scenario D

Tale scenario si differenzia sostanzialmente dai precedenti in quanto presuppone l'esistenza, a livello Regionale, di un sistema autonomo e integrato con le procedure e le normative di catalogazione regionali (ad esempio la Sicilia). In questo caso devono prevedersi le procedure, i passi metodologici e le tecnologie che consentano di integrare le basi informative regionali con quelle nazionali in modo da sviluppare una cooperazione a livello di gestione della conoscenza (sia dati di catalogazione sia normativa).

I primi due scenari (A e B) sono quindi ipotesi di un centro elaborazione dati per quelle regioni che intendono approntare ex-novo una struttura informatica ed organizzativa, più in dettaglio il terzo scenario (C) prevede le medesime funzionalità ma un bacino di utenza sovra-regionale e/o nazionale.

Se i primi tre scenari propongono la costituzione di una struttura regionale per raccogliere, organizzare, archiviare le schede di catalogo informatiche e poi smistarle al sistema nazionale Sigec, il quarto scenario (scenario D) è la soluzione proponibile e sostenibile per le Regioni che, avendo già realizzato un proprio sistema informatico od avendo in fase di avvio un proprio sistema, dovranno integrare la loro produzione di schede nel Sigec. Lo scenario D ha quindi la funzione di individuare strumenti tecnologici più che organizzativi per integrare la produzione di schede di catalogo nel sistema nazionale. La soluzione proposta nello scenario D infatti mira ad integrare tramite adattatori software un sistema regionale particolare, in questo caso il sistema siciliano, con il sistema Sigec. La integrazione si basa su una condivisione delle basi informative ottenuta utilizzando tecnologie di scambio dati standardizzate (protocollo OLAP e formato dati XML).

5.1.4 Ulteriori caratterizzazione degli scenari e prima comparazione

Per lo scenario A, le caratteristiche di accesso definite, comportano che la gestione della sicurezza del sistema sia assicurata relativamente all'accesso dei catalogatori attribuendo al Sigec - nella fase di recepimento dei dati (trasferimento periodico) - la funzione di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Entrambi gli scenari B e C, rappresentano un'evoluzione rispetto allo scenario A consentendo:

- identificazione degli utenti, riconoscendo sia chi produce la scheda (catalogatore) sia chi si collega al sistema (utente);
- profilazione degli accessi, anche in relazione alla visualizzazione dei dati ed alla loro fruizione (es. possibilità di non rendere visibili alcuni dati, quali nome dei proprietari localizzazione dei beni, ecc.);
- controllo degli accessi alla banca dati;
- periodico *back up* dei dati;
- sicurezza dei dati (*firewall* per l'inibizione dell'utilizzo illecito dei dati).

Sotto il profilo economico, lo scenario A è caratterizzato da costi inferiori rispetto agli scenari B e C, e comunque limitati in senso assoluto.

Lo scenario B si configura come la soluzione intermedia in termini di costi, scontando rispetto allo scenario A, la necessità di sviluppare un software che, in modalità ASP, consenta di erogare le funzionalità del Sigec

a livello regionale: investimenti relativi all'attività di progettazione e sviluppo del software, costi necessari di infrastruttura (dimensionalmente più strutturata ed evoluta rispetto a quella prevista dallo scenario A).

Lo scenario C è la soluzione a costi più elevati, la cui incidenza è inversamente proporzionale alle dimensioni del bacino di utenza: la convenienza di tale soluzione sarà pertanto da valutare in relazione all'ampiezza del target di riferimento in considerazione dei livelli di affidabilità e performance necessari in caso di un numero di utenti molto elevato. In particolare il differenziale di costo rispetto alla soluzione prospettata nello scenario B riguarda principalmente i costi di infrastruttura (software relativi al Server Applicativo ed ai 2 web server).

Lo scenario D presuppone la cooperazione fra due sistemi autonomi ed indipendenti. La cooperazione si basa su una condivisione delle basi informative ottenuta utilizzando tecnologie di scambio dati standardizzate (OLAP). Il maggior beneficio per le regioni appartenenti a questo scenario derivante da una sostanziale e non solo formale condivisione dei dati è quello di poter usufruire di servizi (quali ad esempio, ricerche, confronti normativi, condivisione di vocabolari, etc.) su base nazionale e non solo locale.

IMPATTO TECNOLOGICO

Dopo questa breve esposizione degli scenari, sui quali si entrerà nel dettaglio di seguito, è opportuno indicare alcuni vantaggi che deriveranno al settore della catalogazione dalla automazione proposta. In primo luogo l'automazione consentirà un miglioramento della efficienza nelle fasi di produzione delle schede e dei processi di validazione formale e scientifica.

Rispetto a tutti gli scenari occorre evidenziare che la condivisione di un modello comune di procedure per la catalogazione e per la archiviazione dei dati consente di gettare le basi per un sistema automatico di fruizione culturale dei dati stessi sia a livello regionale per la promozione di percorsi culturali, editoria etc. sia a livello nazionale ad esempio: il portale nazionale della Cultura e, anche se parzialmente, il Portale nazionale del Turismo. In particolare la condivisione di procedure e modalità comuni di archiviazione dei dati potrà consentire di approntare un unico punto di accesso al patrimonio informativo nazionale da parte di una molteplicità di soggetti.

E', inoltre, importante osservare che le nuove tendenze delle ricerche riguardo le Digital Libraries e la condivisione di contenuti digitali per i Beni Culturali sottendono necessariamente un approccio all'integrazione basato sulla condivisione di formati e modelli culturali comuni, essendo fallito un approccio automatico per l'integrazione della conoscenza. Proprio il fallimento di questo tipo di approcci rende necessaria l'individuazione di procedure che eliminino o che aggirino la difformità dei dati: è un aspetto di cui si è tenuto conto nella definizione degli scenari proposti i quali tendono alla definizione di comuni standard produttivi.

5.2 Sostenibilità tecnico-scientifica

5.2.1 Quadro conoscitivo. Stato attuale, azioni in corso, condizioni di trasformabilità

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dispone di uno strumento informatico avanzato per la gestione dei flussi documentali ed informativi sui Beni Culturali: il Sigec. Il Sigec è una piattaforma telematica integrata per la catalogazione su scala nazionale: un polo centrale a Roma e poli pilota a Taranto, Pisa, Venezia, Milano.

Il Sigec -escludendo la componente infrastrutturale e di connessione telematica- si configura come applicativo software che, a livello logico-architettonico presenta due componenti fondamentali: operativa (alfanumerica, cartografica, multimediale) ed utente; il primo è strettamente necessario alle fasi di produzione mentre il secondo è funzionale alle operazioni di consultazione del patrimonio informativo acquisito. La componente operativa del software Sigec, in particolare il Modulo Genorma, è uno strumento per uniformare e normare le fasi di produzione catalografica.

E' stato sviluppato, inoltre, un tool di data entry (denominato modulo catalogatore) dotato di alcune funzionalità operative rivolte ai catalogatori e a tutti gli attori coinvolti nel processo produttivo. Il data entry ha due importanti funzionalità: la gestione di normativa e regole per la compilazione della scheda, e la gestione della cartografia, funzione che consente di georeferenziare un bene ad esempio durante una campagna di scavo archeologica. La diffusione del data entry ha una particolare rilevanza poiché è tra i requisiti essenziali per conseguire un livello iniziale di automazione nella produzione catalografica.

5.2.2 Obiettivi e scelte di intervento

L'analisi la definizione e la descrizione dei processi produttivi della scheda di catalogo è un passaggio metodologico essenziale per sostanziare successivamente le modalità informatiche di interscambio dati.

L'elaborazione degli scenari ha richiesto una analisi preventiva dei processi di catalogazione o meglio l'individuazione delle procedure e delle lavorazioni per la produzione della scheda di catalogo e dei relativi allegati documentali. Si è in sostanza ricostruito l'iter procedurale della scheda dalla produzione alla validazione formale, alla validazione scientifica fino alla acquisizione da parte dello ICCD.

L'analisi dei processi ha lo scopo di:

- Comprendere quali procedure richiedono l'utilizzo di tecnologie per il trasferimento ed il trattamento digitale dei documenti.
- Individuare le aree di processo nelle quali le soluzioni informatiche introdurranno significativi miglioramenti.

5.2.3 Alternative di progetto. Definizione dei criteri di assetto e varianti delle soluzioni alternative

L'implementazione di un sistema automatizzato per la gestione delle schede di catalogo deve considerare le principali attività che abbiamo identificato in tre aree di processo o macroaree:

- **La produzione della scheda di catalogo:** attività che richiede una automazione minima come la produzione od il riversamento della scheda in formato digitale. In questa funzione l'adozione del data entry consente un miglioramento della qualità formale dei dati, e quindi un allineamento rispetto a standard nazionali e/o regionali, sia un miglioramento in termini di velocità nell' interscambio con le strutture preposte alla raccolta dei dati. Il data entry consente ad es. di produrre schede digitalizzate con georeferenziazione.
- **La validazione formale della scheda:** benchè sia un'attività strettamente connessa e confondibile con la precedente è necessario, in via teorica, definirla come fase dotata di una propria consistenza. La validazione formale, come corrispondenza della scheda a regole sintattiche prestabilite, è la attività che

può conseguire il grado più elevato di automazione. La validazione è distribuita nei diversi passaggi procedurali: dalla immissione dei dati alla struttura regionale fino al livello nazionale. Si può stabilire, con un necessario grado di generalizzazione, che la validazione è un processo distribuito che può avvenire anche in tre fasi: in fase di compilazione tramite data entry, nell'invio alla struttura regionale ed infine alla struttura nazionale SIGEC.

- **La validazione scientifica della scheda:** è un'attività ad alta intensità di lavoro intellettuale e automatizzabile solo relativamente agli strumenti di supporto ad esempio relativamente alla consultazione: un responsabile scientifico può accedere via web ad un sistema dove verifica le schede realizzate.

La implementazione di un sistema informatico per la catalogazione (o il riuso del software Sigec) sia nella versione data entry che Server, deve consentire alla organizzazione che lo adotta un grado di automazione ed efficienza congruo rispetto alle tre aree su descritte.

5.2.4 Organizzazione degli schemi di struttura. Individuazione delle parti e loro connessioni reciproche

MODELLAZIONE DEI PROCESSI

Per l'individuazione dei processi si è tenuto conto degli aspetti giuridici ed amministrativi descritti dalla sostenibilità giuridico-amministrativa. Si è poi tenuto conto di processi amministrativi de iure e processi de facto i quali, pur non prescindendo dai primi, rappresentano l'organizzazione e le prassi consolidate.

METODOLOGIE (FORMALISMI)

La descrizione pratica dei processi usa i diversi strumenti come workflow, flowchart, e diagrammi UML.

I **workflow** descrivono in maniera sequenziale i processi di una scheda di catalogo: produzione, validazione formale e scientifica. La funzione di questo formalismo è comprendere i processi produttivi generalizzando gli aspetti tecnologici cioè astruendo da quali passi o procedure involgono l'uso di strumenti informatici. I workflow consentono di individuare i processi e le loro dipendenze e/o interdipendenze.

La **flowchart** descrive in maniera più circostanziata le azioni nella produzione delle scheda di catalogo, nella successiva presa in carico in un sistema regionale e poi nel sistema nazionale. Gli step procedurali che la scheda di catalogo supera corrispondono alle tre aree di processo indicate: produzione, validazione formale, validazione scientifica. La funzione di questo tipo di modellazione è circoscrivere ulteriormente il campo di indagine rispetto al workflow al fine di evidenziare le i processi e le funzioni nei quali l'uso degli strumenti informatici e telematici rappresenta un miglioramento in termini di efficienza. La flowchart consente di caratterizzare le attività secondo una sequenza temporale.

I **diagrammi dei casi d'uso UML** hanno la funzione di definire le interazioni tra processi umani e processi automatizzati. Attraverso la notazione UML è possibile individuare alcuni importanti dettagli della soluzione tecnologica rispetto alla configurazione organizzativa. Più in particolare si evidenziano: a) gli attori che interagiscono col sistema e la loro caratterizzazione funzionale b) il ruolo e la importanza della condivisione di standard informatici ed operativi comuni che consentono di allineare la produzione.

WFLOW


Negli schemi sono descritti i processi sequenziali della produzione catalografica con la finalità di ricostruire lo "storyboard" delle transazioni e delle procedure alle quali è sottoposto il documento digitalizzato della scheda.

Gli schemi di workflow hanno la funzione di ricostruire il flusso della scheda ed individuare gli attori che entrano nei processi di elaborazione. In entrambi gli schemi si assume che vi sia una struttura centralizzata (come negli scenari A,B e C) che prenda in carico le schede prodotte. Tale struttura può essere il supporto per

la validazione formale ma soprattutto per la validazione scientifica ad es.: il validatore e/o il responsabile scientifico possono rivolgersi (telematicamente e non) alla struttura per visualizzare le schede. La differenza tra lo schema 1 e 2 consiste nella tipologia di sistema: nel primo c'è un sistema non interamente automatizzato in cui gli operatori provvedono manualmente ad alcune procedure ad esempio inviando la scheda da validare scientificamente attraverso la posta elettronica. Nel secondo si suppone l'esistenza di un sistema in grado di automatizzare gran parte dei processi.

Wflow 1

Nello schema si assume che lo schedatore realizzi una scheda attraverso il data entry ed la invii in diverse modalità: invio del supporto digitale o connessione internet o posta elettronica. Presso la struttura regionale la scheda, pervenuta su supporto o via mail, sarà inserita nel sistema mentre nel caso di invio tramite connessione sarà automaticamente caricata nel sistema. La scheda caricata nel sistema sarà validata formalmente o se rigettata sarà rinviata allo schedatore. La struttura provvederà ad inoltrare e/o mostrare la scheda, che è stata validata formalmente, al responsabile scientifico che potrà validarla. In caso di rigetto la scheda potrà essere reinviata allo schedatore. La scheda che supera le fasi di validazione potrà essere nuovamente validata dallo ICCD. Lo schema descrive processi di produzione catalografica possibili in tutti gli scenari .




Wflow 2

Lo schema descrive i processi di produzione catalografica possibili in soluzioni con un elevato grado di automazione.


Nello schema si assume che lo schedatore realizzi una scheda digitale attraverso il browser direttamente collegato ad un Application Service Provider che provvede ad inserire automaticamente nel sistema e contemporaneamente procedendo alla validazione formale. La struttura provvederà a fornire il supporto

automatizzato perché il responsabile scientifico possa validarla accedendo al sistema con le stesse modalità dello schedatore (connessione internet e browser).



Notazione:  condizione/alternativa

Il diagramma successivo (activity diagram) codifica la sequenza dei processi produttivi della catalogazione che un sistema centralizzato può gestire con maggiore velocità soprattutto nella fase di controllo formale (validazione formale).



FLOWCHART

Nello schema successivo sono rappresentati gli stessi processi indicati nel workflow ma strutturati secondo una logica “sequenziale” cioè una scansione di fasi in sequenza cronologica. Le fasi o funzioni sono riconducibili alle tre aree di processo già descritte, produzione, validazione formale, validazione scientifica con l’aggiunta di altre due funzioni: archiviazione nel sistema regionale e successivamente archiviazione nel sistema nazionale (Sigec).

Lo schedatore può realizzare una scheda in diverse modalità: sia attraverso un modulo di data entry che attraverso un browser (nel caso in cui via sia un sistema Application Service Provider al quale lo schedatore accede via internet). Lo schedatore che compila il documento ed inserisce i relativi allegati documentali sul data entry, può immediatamente constatare che i dati immessi sono, dal punto di vista sintattico cioè formale, conformi alla normativa ICCD. Il data entry Sigec infatti consente di controllare la conformità dei dati immessi poiché contiene le normative nazionali ed i vocabolari i quali possono essere costantemente aggiornati.


Se lo schedatore si avvale di un sistema ASP una volta completata la procedura di immissione dei dati ed inviati il sistema potrebbe provvedere a restituire in tempo reale la risposta sulla conformità formale della scheda.

Con l’invio del documento al centro regionale il documento subirà un controllo formale e scientifico. Il secondo controllo richiederà l’intervento del responsabile scientifico della catalogazione. Se a seguito di uno dei controlli la scheda risultasse non conforme o scientificamente non approvabile sarà reinoltrata allo schedatore per le correzioni e/o le aggiunte modifiche richieste.

Un sistema automatizzato (un sistema ASP) potrebbe offrire la possibilità al responsabile scientifico di accedere per verificare e validare le schede e gestire on-line l’approvazione o il rinvio al catalogatore.

L’approvazione della scheda comporta l’archiviazione nel data base regionale e l’inoltro dello ICCD. Non si esclude, in via teorica, che in fase di archiviazione (nel sistema Sigec) l’ICCD possa rifiutare l’approvazione della scheda e reinviarla al responsabile scientifico per chiedere correzioni: in questo caso il Responsabile scientifico o chi ha la gestione dei flussi documentali ha un ruolo centrale poiché, detenendo la supervisione sull’intero processo, è in grado di individuare eventuali disallineamenti nella normativa od errori commessi nelle validazioni.

L’invio di una segnalazione al responsabile scientifico può avvenire anche in caso di esito positivo, potrebbe essere prevista a tale scopo una procedura per informare il Responsabile scientifico o soprattutto la figura professionale che gestisce il sistema di novità od eventuali problemi relativi allo allineamento delle normative.




DESCRIZIONE DEL FLOWCHART

CATALOGAZIONE						
AREA DI PROCESSO	ID	ATTIVITA'	interrelazione	ATTORE	DESCRIZIONE	COMMENTI
DATA ENTRY IMMISSIONE BROWSER	1.1	Immissione dei dati nel data entry o form sul browser	1.2	Catalogatore	Un catalogatore utilizza un sistema installato su un calcolatore in locale o compila un form attraverso un browser collegato con l'ASP del sistema regionale.	Sono previste due possibilità operative per il catalogatore: l'uso del data entry o l'accesso tramite connessione internet e browser al sistema regionale.
	1.2	Immissione dati on line	1.3 2.1	Catalogatore	Un catalogatore utilizza il sistema data entry oppure, in un sistema totalmente automatizzato (ASP), il catalogatore immette i dati accedendo al sistema ricevendo quasi in tempo reale la notifica della conformità dei dati.	Dal punto di vista procedurale (tecnico-scientifico) l'immissione dei dati tramite browser o tramite il sistema di data entry non sussistono differenze.
	1.3	Immissione dati in locale (su data entry)	1.4	Catalogatore	Il catalogatore utilizza il data entry per compilare la scheda di catalogo.	Il data entry, (a differenza di un sistema Asp dove il catalogatore accede direttamente con il Browser) richiede l'aggiornamento e l'allineamento delle normative e dei vocabolari che sono strumenti indispensabili per realizzare documenti conformi agli standard regionali e nazionali.
	1.4	Verifica della conformità	1.5 1.6	Sistema di data entry in locale o Server in caso di ASP	Il sistema di data entry verifica la congruità e la validità degli stessi rispetto a vocabolari e normative e quindi accetta o rifiuta la scheda.	E' indispensabile che il data entry abbia normative e vocabolari conformi al sistema regionale al quale saranno inviate le schede e nel quale saranno archiviate.


	1.5	Invio al sistema	2.1	Catalogatore	Il data entry esporta la scheda al sistema regionale tramite connessione internet.	E' prevedibile una procedura di autenticazione da parte del Server del sistema regionale.
	1.6	Correzione	1.4 2.2 3.8	Catalogatore	Il sistema di data entry evidenzia immediatamente il disallineamento dei dati immessi rispetto a normative e vocabolari	
VALIDAZIONE FORMALE	2.1	Verifica della conformità	1.2 1.5 2.2	Sistema	Il sistema regionale fornisce la validazione formale alle schede immesse via browser (sistema ASP) o inviate dal data entry.	
	2.2	Accettazione	1.6 3.1	Sistema	Il sistema, in base alle regole formali, accetta o rifiuta la scheda immessa.	
VALIDAZIONE SCIENTIFICA						
	3.1	Archiviazione	2.2 3.2	Sistema	Il sistema archivia la scheda.	
	3.2	Accesso del validatore al sistema	3.3 3.6	Sistema	Il sistema verifica se il validatore può accedere al sistema tramite connessione internet.	Il validatore potrebbe accedere al sistema via connessione internet oppure validare la scheda via posta elettronica.
	3.3	Invio di segnalazione al responsabile scientifico	3.4 5.1 5.2	Sistema	Il sistema invia una segnalazione al responsabile scientifico per accedere al sistema o per segnalare un rifiuto della scheda da parte del sistema Sigec.	E' prevedibile un sistema di invio segnalazione ad esempio tramite posta elettronica al Responsabile scientifico.
	3.4	Accesso del Responsabile scientifico	3.5	Responsabile (validatore) scientifico	Il responsabile scientifico accede al sistema tramite connessione.	
	3.5	Valutazione della scheda	3.6 3.7	Responsabile (validatore) scientifico	Il responsabile scientifico valuta la scheda on line o inoltrata via mail.	

	3.6	Inoltro della scheda via e-mail	3.2 3.5	Sistema	Il sistema provvede ad inviare la scheda via mail al responsabile scientifico.	Il sistema può implementare l'invio della scheda tramite posta elettronica (oppure tramite un sistema di worflow documentale).
	3.7	Conformità della scheda	3.5 4.1	Responsabile (validatore) scientifico	Il responsabile valida o rigetta la scheda.	
	3.8	Reinvio al catalogatore	1.6	Sistema	Il sistema provvede ad inviare la scheda rigettata dal responsabile scientifico al catalogatore.	Il sistema può implementare l'invio della scheda non validata tramite posta elettronica (oppure tramite un sistema worflow documentale).
ARCHIVIAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE	4.1	Archiviazione nel sistema regionale	3.7 4.2	Sistema	La scheda validata è archiviata nel sistema regionale.	
	4.2	Inoltro al Sigec	5.1	Sistema	La scheda è inviata al sistema nazionale.	
ARCHIVIAZIONE NEL SIGEC	5.1	Conformità della scheda	5.2 3.3	Sistema	Il Sigec valuta la congruenza della scheda rispetto alle normative nazionali	L'invio di una segnalazione al responsabile scientifico può essere uno step procedurale per informare il Responsabile scientifico o chi gestisce il sistema di novità od eventuali problemi relativi allo allineamento delle normative.
	5.2	Archiviazione nel sistema Sigec	3.3	Sistema/responsabile ICCD	Il sigec archivia la scheda.	

Di seguito si descrivono gli attori del sistema utilizzando una notazione UML per i casi d'uso nell'ipotesi prima di un sistema parzialmente automatizzato e quindi di un sistema centrale altamente automatizzato



Un sistema centralizzato offre strumenti per la fase di immissione dei dati e parallelamente, per la validazione formale, allinea i dati immessi alle regole sintattiche cioè agli standard di catalogazione regionali e nazionali. Per quanto concerne la validazione scientifica un sistema centralizzato può offrire un supporto per il responsabile scientifico.



Successivamente il diagramma dei componenti individua la struttura logica di un sistema distribuito per la catalogazione cioè un sistema nel quale le regole sintattiche (per la validazione formale) sono condivise ed allineate attraverso il dialogo che intercorre tra due sistemi diversi. L'allineamento delle normative può

avvenire attraverso la operazione di aggiornamento di normative e vocabolari. La fase di allineamento delle regole, precedente alle operazioni di catalogazione ed immissione dati e alla trasmissione delle schede, è quindi la preconditione essenziale sia per le procedure di catalogazione sia per le fasi di validazione formale e scientifica.

I dati prodotti in sistemi che hanno un allineamento sintattico e quindi procedurale sono la premessa per implementare sistemi nei quali i dati hanno formato omogeneo e quindi per creare strumenti di fruizione e consultazione a livello regionale e soprattutto nazionale.

Il dialogo tra due sistemi diversi può avvenire: tra un sistema di data entry ed un sistema centrale, oppure tra un sistema nazionale Sigec ed un sistema regionale.




FIGURE PROFESSIONALI

Coerentemente alla analisi sui processi produttivi della catalogazione e alla definizione delle principale aree di processo produzione, validazione scientifica e validazione formale è opportuno indicare i requisiti organizzativi cioè le tipologie di risorse professionali da allocare nelle strutture regionali. Infatti la creazione di una struttura regionale preposta alla raccolta gestione ed archiviazione delle schede di catalogo richiede, oltre ai requisiti tecnologici, la individuazione di figure professionali che ne garantiscano la gestione ed il funzionamento.

La descrizione dei requisiti hardware e software, della mano d'opera per la implementazione saranno definiti successivamente all'interno degli scenari.

Il personale da coinvolgere nella gestione dei Ced regionali sono riconducibili a cinque profili professionali:

1. **Catalogatore - operatore di data entry:** rientrano in questo gruppo tutti gli addetti, su scala regionale, alla produzione delle schede di catalogo. E' opportuno precisare che tali professionalità non hanno un ruolo stabile all'interno del Centro Elaborazione dati ma realizzano le schede di catalogo e la documentazione in situazioni territoriali diverse e che inoltrano, attraverso le modalità e gli strumenti previsti negli scenari, la loro produzione alla struttura regionale.
2. **Esperto validazione formale (esperto su normative e vocabolari):** è una figura il cui ruolo è garantire la qualità dei dati all'interno delle procedure automatizzate. Nella processo di schedatura tradizionale tale compito era assolto dallo ICCD dopo che la scheda aveva ricevuto la validazione

scientifico. All'interno di procedure automatizzate la validazione formale deve essere assolta dagli strumenti informatici come data entry e la architettura applicativa del CED ed in ultima analisi dal sistema nazionale Sigec. Perché gli strumenti informatici adempiano a tale funzione occorre che essi siano allineati ed aggiornati con le normative ed i vocabolari validi a livello nazionale. Il ruolo e le mansioni di questa figura sono quindi garantire il corretto allineamento di normative e vocabolari sia nei data entries dei catalogatori e sia nel Ced rispetto alle direttive ed alle novità a livello nazionale. Questo profilo professionale si occupa assieme all'amministratore (al profilo 4) di aggiornare il sistema ed essere il riferimento per tutte le problematiche e le criticità relative a normative e vocabolari ad esempio dubbi da parte di catalogatori oppure da parte del Responsabile scientifico.

3. **Esperto validazione scientifica:** è il responsabile scientifico che sigla ed approva, in ogni campagna di catalogazione le schede redatte dai catalogatori. Il suo profilo esiste, al pari dei catalogatori, già nelle tradizionali procedure della catalogazione quindi la differenza sostanziale, prevista nello Studio di Fattibilità, è il suo interfacciamento con il Ced regionale dove saranno centralizzate le funzioni di raccolta e gestione del materiale catalografico. Il suo ruolo sarà quindi molto simile all'attuale ma con la differenza che il validatore scientifico accederà al sistema regionale, con le modalità previste negli scenari oltre che nei processi, per verificare la congruità e la validità scientifica delle schede di catalogo.
4. **Amministratore di sistema (modifiche alla componente normativa e gestione degli accessi – sicurezza):** assolve alla funzione di gestire il corretto funzionamento del CED, fatte salve le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria alla dotazione hardware e software che sono demandate al personale che curerà la fase iniziale di implementazione (si veda nella dettaglio degli scenari). Il ruolo dell'amministratore di sistema è gestire le modifiche alla componente normativa in coordinamento con il profilo 2 (negli scenari B e C) o anche di provvedervi autonomamente (scenario A). L'amministratore di sistema ha il ruolo di gestire gli accessi e garantire gli adeguati livelli e policies di sicurezza. Il suo ruolo, inoltre, è coordinare (soprattutto per lo scenario A) gli aggiornamenti normativi e software per i catalogatori dotati di data entry.
5. **Amministratore del database (gestione dei dati):** ove la gestione dei dati sia molto corposa (gestione di dati cartografici ed alfanumerici) e quindi negli scenari B e C la figura dell'Amministratore di database assolve a due principali funzioni: curare la corretta archiviazione e conservazione dei dati e gestire il flusso in uscita dei dati verso il sistema Sigec. In una struttura complessa ad esempio quella dell'Application Service Provider, prevista nello scenario C e come sviluppo nello scenario B, l'accesso al sistema per la consultazione dei dati ma soprattutto la condivisione della base dati con il sistema nazionale Sigec rendono la gestione della base dati un aspetto di particolare rilevanza.

Per comodità si riassumono le figure professionali rispetto al loro impiego nei diversi scenari A,B e C sintetizzati sopra evidenziando gli scenari (unicamente A) che richiedono un minore impiego di personale.

Scenari	A	B	C
Figure professionali			
Catalogatore-operatore di data entry	X	X	X
Esperto validazione formale (esperto su normative e vocabolari)		X	X

Esperto validazione scientifica	X	X	X
Amministratore di sistema	X	X	X
Amministratore del database		X	X

La tabella evidenzia la tipologia del personale da coinvolgere nella gestione del Ced regionale. Lo scenario A prevede l'allocazione in pianta stabile di un Amministratore di sistema mentre le altre figure, Catalogatore e Validatore scientifico, hanno rapporti non continui con la struttura. Nello scenario A l'Amministratore di sistema ha il ruolo di coprire parte delle mansioni riservate al ruolo di Validatore formale cioè garantire il corretto allineamento di normative e vocabolari sia nei data entries sia che nel Ced.

Rispettivamente gli scenari B e C hanno una dotazione in pianta stabile di altri due figure professionali poiché le funzioni ed il dimensionamento della struttura richiedono figure in grado di suddividersi compiti più complessi. Anche per gli scenari B e C Catalogatore e Validatore scientifico non hanno rapporti continui con la struttura. Il dimensionamento della struttura, soprattutto per lo scenario C, sono, in prospettiva, legate anche alla maggior flusso di dati in uscita ed entrata nel Ced.

5.2.5 Formazione

Un ulteriore requisito rispetto ai profili professionali individuati è rappresentato dalla attività di formazione e training per la gestione ed il funzionamento dei Ced.

La logica della attività di formazione è costituita dalla suddivisione in cinque moduli fondamentali i quali saranno rivolti, come evidenziato dalla successiva tabella, ai profili professionali precedentemente individuati.

Occorre premettere che l'attività di formazione, eccettuate le figure del Catalogatore e del Responsabile scientifico della validazione i quali avranno un primo modulo propedeutico, è rivolta a personale che abbia già un livello di conoscenze informatico adeguate al tipo di mansione da esercitare all'interno del Ced regionale; ad esempio l'Esperto di validazione formale ma soprattutto l'Amministratore di sistema e l'Amministratore del database accederanno all'attività formativa per acquisire competenze informatiche strettamente correlate al funzionamento e alla gestione dell'architettura applicativa in questione(Sigec).

MODULI FORMATIVI	Modulo formativo introduttivo a informatica, rete e telecomunicazioni e sistema Sigec	Modulo catalogatore (Sistema del data entry)	Gestione normative e vocabolari (Conoscenza del modulo Genorma)	Gestione Sigec	Gestione Data Base
GIORNATE DI FORMAZIONE	4	7	8	6	4
Figure professionali					
Esperto validazione formale (esperto su normative e		X	X	X	

vocabolari)					
Esperto validazione scientifica	X	X	X		
Amministratore di sistema (modifiche e gestione componente normativa e gestione degli accessi – sicurezza)			X	X	
Amministratore del database (gestione dei dati)			X	X	X

MODULI FORMATIVI

Un corso per la gestione del sistema regionale per la catalogazione potrà essere composto da cinque moduli ognuno dei quali si svolgerà in più giornate di formazione come sopra descritto.

Modulo formativo introduttivo a rete e telecomunicazioni e sistema Sigec

Il corso è propedeutico al successivo ed ha quindi lo scopo di far acquisire, in 4 giornate di formazione, gli elementi e le nozioni di informatica rete e telecomunicazione. E' rivolto alle figure che non operano stabilmente nella struttura del Ced e che potranno avere bisogno di avere un primo livellamento degli skill informatici rispetto al successivo utilizzo degli strumenti software. Le presenze in questo modulo saranno 10 catalogatori più un validatore per un totale di 11.

Modulo catalogatore (Sistema di data entry)

E' rivolto in maniera specifica ai catalogatori e al personale che svolge ruoli di produzione catalografica. Il modulo si svolge in 7 giornate con un numero di partecipanti pari a 12 composti da: 10 catalogatori, 1 Esperto di validazione formale più 1 Esperto validazione scientifica. Le ultime due figure saranno coinvolte nel modulo sul data entry (e/o interfaccia del sistema ASP) poiché la sua conoscenza è indispensabile per comprendere i principali aspetti legati alla fase di produzione come l'allineamento delle normative ed i relativi aggiornamenti.

Gestione normative e vocabolari (Conoscenza del modulo Genorma)

Il modulo sulla gestione delle normative e dei vocabolari è centrale per comprendere il funzionamento della architettura applicativa del Ced e del trattamento dei dati che essa acquisisce processa e conserva. E' rivolto a tutte le figure previste in pianta stabile nel Ced e a quelle che operano anche a distanza quindi la presenza in questo modulo è di 14 corsisti per un complessivo di 8 giornate.

Gestione Sigec

E' concepito come un training operativo sul sistema Sigec ed è rivolto a quelle figure come Esperto di validazione formale con particolare attenzione all'Amministratore di sistema e del data base. L'attività di formazione potrà anche non essere in aula vista il carattere operativo e pratico dell'attività, possiamo quindi, a buon diritto considerarla come un trasferimento delle conoscenze da parte di tecnici particolarmente competenti nel funzionamento del sistema o che comunque abbiano maturato una lunga esperienza con la piattaforma applicativa (Sigec). La presenza nel modulo è prevista in 3 unità per un complessivo di 6 giornate.

Gestione Data Base


E' un'attività di formazione/training con le medesime caratteristiche del modulo formativo precedente per via dell'aspetto estremamente specialistico della materia. La presenza è di 1 persona per 4 giornate

5.2.6 Individuazione delle fondamentali alternative tecnologiche

Configurazione fisica dell'area d'intervento – Identificazione delle qualità di conformazione per le fasi attuative

Scenario A (Soluzione Data Entry)

In questa configurazione la funzione di data entry e prevalidazione è assolta da un programma in locale con funzioni di data entry mentre, a livello regionale la funzione di raccolta elaborazione e immagazzinamento sono assolte da un server DBMS. I client in locale potranno inviare le schede elaborate attraverso connessione oppure inviare supporto magnetico. Sul server centrale con funzione di DBMS (Data Base Management System) i dati saranno caricati o manualmente – nel caso di supporti magnetici – o caricati in maniera automatica nel caso di connessione.



Requisiti per lo scenario A

Le voci di seguito rappresentano un consuntivo dei requisiti per la implementazione dello scenario. Per una stima dettagliata si rinvia alle tabelle di costo della sostenibilità economico-finanziaria.

DOTAZIONE HARDWARE e SOFTWARE

- Server Applicativo/Dati
- Firewall
- Client operativo Iconografico

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- Server Applicativo/Dati
- Server Firewall

TEST E MONITORAGGIO

SERVIZI DI TRASPORTO

- Cablaggio della rete
- Switch

FORMAZIONE

- 1) Modulo formativo introduttivo a informatica, rete e telecomunicazioni e sistema Sigec
 - 2) Modulo catalogatore
 - 3) Modulo Gestione normative e vocabolari
 - 4) Modulo Gestione SIGEC
- Materiale didattico relativo ai moduli 1, 2 e 3

GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'

- Manutenzione e monitoraggio processi
- Aggiornamento postazioni client
- Materiale di consumo
- Connettività

- Client operativo Iconografico
- Web Server

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- Server Applicativo/Dati
- Server Firewall
- Client operativo/ consultazionale
- Web Server

TEST E MONITORAGGIO (START UP)

- Monitoraggio, connettività, traffico di rete, servizio di assistenza sulle postazioni

SERVIZI DI TRASPORTO

- Cablaggio della rete
- Switch standard

FORMAZIONE


- 5) Modulo formativo introduttivo a informatica, rete e telecomunicazioni e sistema Sigec
 - 6) Modulo catalogatore
 - 7) Modulo Gestione normative e vocabolari
 - 8) Modulo Gestione SIGEC
- Materiale didattico relativo ai moduli 1, 2 e 3

GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'

- Manutenzione e monitoraggio processi
- Aggiornamento postazioni client
- Materiale di consumo
- Connettività

Scenario C (Soluzione Ced Nazionale)

Nello scenario C la logica organizzativa riflette la soluzione B. La diversità sostanziale è il diverso dimensionamento della struttura che può rivolgersi ad un'utenza più ampia rispetto a quella regionale. Per tale motivo è la soluzione che più proficuamente potrebbe transitare verso la funzione di Application service provider.



Requisiti per lo scenario C

Le voci di seguito rappresentano un consuntivo dei requisiti per la implementazione dello scenario. Per una stima dettagliata si rinvia alle tabelle di costo della sostenibilità economico-finanziaria.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

(Tale requisito è inteso come la possibilità di una evoluzione del sistema Sigec verso una soluzione ASP. Si vedano pertanto i costi nella parte relativa alla sostenibilità economico-finanziaria)

DOTAZIONE HARDWARE e SOFTWARE

- Server Applicativo/Dati
- Firewall
- Client operativo Iconografico
- Web Server

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- Server Applicativo/Dati
- Server Firewall
- Client operativo/ consultazionale
- Web Server

SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)

- Monitoraggio, connettività, traffico di rete, servizio di assistenza sulle postazioni

SERVIZI DI TRASPORTO

- Cablaggio della rete
- Switch standard di alta qualità

FORMAZIONE

- 1) Modulo formativo introduttivo a informatica, rete e telecomunicazioni e sistema Sigec"
- 2) Modulo catalogatore
- 3) Gestione normative e vocabolari
- 4) Gestione SIGEC
- 5) Gestione Data Base

- Materiale didattico relativo ai moduli 1, 2 e3


GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'

- Manutenzione e monitoraggio processi
- Aggiornamento postazioni client
- Materiale di consumo
- Connettività

Scenario D

(Realizzazione e gestione di una soluzione per l'integrazione dei dati tra sistemi diversi)

Lo scenario D prevede l'integrazione di due sistemi attraverso lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie che consentano ad un database server di estrarre e poi condividere in una sua area funzionale dei file. La implementazione di questa soluzione avviene attraverso la integrazione di componenti OLAP (on line analytical process) all'interno del DBMS. La soluzione implementata potrà consentire a due sistemi dialogare e soprattutto di consultare basi dati di altri sistemi. In questo caso il Sigec potrà consultare i dati del sistema siciliano (o altro sistema diverso che implementi tale soluzione). N.B.: si veda il successivo approfondimento.



Requisiti per lo scenario D

Le voci di seguito rappresentano un consuntivo dei requisiti per la implementazione dello scenario. Per una stima dettagliata si rinvia alle tabelle di costo della sostenibilità economico-finanziaria.

IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI

- Progettazione, installazione e configurazione Software
- Installazione e configurazione software

TEST E MONITORAGGIO (START UP)

- Monitoraggio software e connettività

GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'

- Manutenzione e monitoraggio processi
- Connettività

Approfondimento dello scenario D

I prerequisiti per la fruizione di dati in un ambiente distribuito ed eterogeneo si basano su due attività principali, la centralizzazione dei dati e la strutturazione logica degli stessi.

In un sistema regionale centralizzato sui Beni Culturali nel quale i dati siano centralizzati in un RDBMS (Relational Data Base Management System – Sistema di Gestione di Basi Dati Relazionali) e siano già stati strutturati secondo logiche, proprie del sistema nativo, bisognerà esportare i dati in un datawarehouse secondario.

All'interno di questo datawarehouse (secondario) si potranno implementare strutturazioni logiche dei dati diverse dal datawarehouse originario (primario).

Tra il datawarehouse primario e secondario opereranno un Data Extraction Service (servizio di estrazione dati) ed un Data Transformation Service (servizio di trasformazione dati) che creeranno la struttura logica dei dati nel datawarehouse secondario.

Di seguito indichiamo le metodologie procedurali che sostanziano la precedente sintesi.

Il meccanismo per poter fruire di dati collocati in un sistema informativo si basa su due principi fondamentali, uno tecnico e l'altro gestionale:

- 1 Il principio tecnico è rappresentato dalla disponibilità periodica -variabile in base al livello di produzione dei dati stessi delle sorgenti dati ossia dalla loro raggiungibilità materiale che consenta l'importazione di flussi di dati.
- 2 L'attività gestionale è la definizione preliminare dei dati che si intende esportare e rendere pubblici o condivisi all'esterno di un dato sistema informativo.

Sulla base di questi due meccanismi procedurali occorre attuare le attività di centralizzazione dei dati e di strutturazione degli stessi.

Per permettere la fruizione continua del dato anche in mancanza di un collegamento con la sorgente primaria depositaria del dato, è opportuno implementare un Datawarehouse secondario che concentri in prima istanza i dati che si vogliono pubblicare.


Il secondo passo sarà quello di esporre in forma omogenea e fruibile i dati stessi con una tecnica OLAP che ne consenta una fruizione multidimensionale.

Il Datawarehouse secondario sarà alimentato da flussi di dati adattati attraverso Data Transformation Services (DTS) disegnati e personalizzati per ricevere al meglio i dati forniti dalle sorgenti primarie. Il DTS avrà il ruolo di trasformare i documenti, presenti nel datawarehouse del sistema regionale (in questo caso il sistema regionale siciliano), in un formato conforme alle normative nazionali e, se non strutturato in XML, convertirlo in tale strutturazione con la possibilità di arricchire i documenti con set di metadati prevedibili all'interno dei comuni standard di interoperabilità (soprattutto Dublin Core e CIMI).

La pubblicazione dei dati potrà avvenire via Web, attraverso un servizio http, e sarà dinamicamente modulata a seconda delle esigenze di visualizzazione, ossia per le diverse tipologie di utenza che si possono prevedere.

Per integrare al meglio le funzionalità di Datawarehouse e di Presentation dei dati trattati una delle scelte migliori in termini tecnologici potrebbe essere Microsoft SQL Server 2000 che oltre ad implementare servizi di DTS presenta il tool 'Analysis Services' il quale consente di utilizzare e programmare la presentazione OLAP dei dati presenti nel server secondario. Si è provveduto a sostanziare tale soluzione software nel dettaglio dei costi (nella sostenibilità tecnico-finanziaria). La scelta di questo pacchetto software non è da intendersi come prescrittiva, tuttavia riteniamo che altre soluzioni commerciali e open source debbano avere gli stessi requisiti architetturali e quindi funzionali: la implementazione del protocollo OLAP è previsto in altre soluzioni per il datawarehousing come Oracle e IBM DB7 le quali possono essere valide alternative alla Ns. indicazione.

Giova, infine, sintetizzare i vantaggi della tecnologia OLAP: consente di rendere fruibili i dati in forme multidimensionali che posso soddisfare tutte le esigenze di presentazione e quindi fruizione e consultazione. Riteniamo che la soluzione proposta rappresenti un notevole miglioramento rispetto al protocollo Z39.50 (e successive release) in termini di efficienza e qualità. Il disegno seguente mostra l'architettura di esercizio: i dati sono estratti da datawarehouse primari, quindi trasformati, secondo la strutturazione prefissata nel Data Transformation Service, nei formati richiesti. I dati trasformati confluiscono nel datawarehouse secondario e quindi sono veicolabili sulla rete internet attraverso un web server.



5.3 Sostenibilità economico-finanziaria

5.3.1 La domanda effettiva e potenziale

I dati e le informazioni presenti sulla infrastruttura telematica dovranno essere rivolti alla fruizione di attori pubblici interessati a vario titolo ad acquisire informazione di livello sui Beni culturali in un determinato ambito territoriale e/o amministrativo.

Ricadono nella tipologia di attore pubblico tutti i soggetti interessati essenzialmente:

- Alla programmazione culturale:
 - o Per scopi di tutela
 - o Per una corretta gestione e conservazione basata su criteri di economicità
 - o Per la valorizzazione dei beni culturali
- Alla pianificazione urbanistica e territoriale
 - o Per scopi di tutela
 - o Per i progetti urbanistici o di infrastrutture
- Alla programmazione ambientale
 - o Per scopi di prevenzione
 - o Per una corretta gestione e conservazione basata su criteri di economicità
 - o Per la valorizzazione dei beni paesaggistici
- Alla politica formativa ed educativa
 - o Per scopi divulgativi
 - o Per scopi formativi
 - o Per scopi di ricerca
- Alla politica di sicurezza
 - o Per scopi di prevenzione e monitoraggio

Indichiamo, nella tabella che segue, quelli che sono i principali attori della domanda pubblica in Italia in riferimento alle esigenze derivanti dai loro obiettivi istituzionali.

Tabella 1 – La domanda dei soggetti

Attori	Esigenze							
	Tutela	Valorizzazione	Formazione	Divulgazione	Controllo	Conservazione	Prevenzione	Ricerca
Regioni		X		X				
Province		X		X				
Comuni		X		X				
CEI		X		X		X	X	
Università			X	X				X
Carabinieri					X		X	
Dip. Protezione Civile							X	
Istituto Centrale Restauro	X					X	X	
Unione Comunità Ebraiche		X		X		X	X	
Agenzia del Demanio		X				X		
Autorità di Bacino		X				X	X	
Scuole			X	X				

Le esigenze degli attori che rappresentano la domanda pubblica possono essere di vario tipo, come raffigurato schematicamente in tabella.

Gli enti locali come Regioni, Province e Comuni, potranno utilizzare le schede catalogate a fini, da una parte, puramente divulgativi per incrementare la conoscenza del patrimonio culturale presente sul loro territorio, dall'altra, conseguente, di valorizzazione dello stesso attraverso la realizzazione di portali, di cataloghi, di mostre, eventi e la definizione di itinerari turistici e paesaggistici.

La CEI, come l'Unione delle Comunità Ebraiche, avranno uno strumento utile per la conservazione del loro patrimonio, costituito prevalentemente da immobili destinati luoghi di culto. Quest'ultimi contengono spesso, al loro interno, beni mobili di notevole pregio e scarsamente o per nulla custoditi. Da qui la necessità di avere uno strumento informativo in grado, da una parte, di segnalare il posizionamento dei beni più importanti e quindi meritevoli di tutela e, dall'altra, di facilitarne l'individuazione nel momento in cui fossero sottratti illecitamente. A tale finalità si aggiungono quelle relative alla valorizzazione d'immobili con destinazione d'uso differente a quella sopra indicata.

Un'esigenza formativa ed educativa oltre che di ricerca proviene dalle università, dalle scuole e da enti di ricerca; tale esigenza troverebbe una sua possibile soddisfazione attraverso l'utilizzo dei contenuti informativi resi disponibili per la realizzazione di materiale didattico.

Le Autorità di Bacino possono richiedere ed ottenere a titolo gratuito taluni dati sul patrimonio culturale ed ambientale per finalità di prevenzione, conservazione e valorizzazione; altrettanto può fare il Dipartimento della Protezione Civile, per lo svolgimento della sua attività di prevenzione, mentre l'Istituto Centrale per il Restauro ha necessità di effettuare censimenti sul patrimonio culturale al fine di verificare lo stato di conservazione dello stesso ed il grado di rischio dell'area in cui è collocato e quindi svolgere nel miglior modo l'attività di tutela e prevenzione.

L'Agenzia del Demanio ha firmato un accordo con il Ministero che la obbliga a procedere alla predisposizione di schede relative al patrimonio immobiliare pubblico da inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali al fine di verificarne l'interesse culturale, e quindi attivare forme di tutela sui beni ai quali tale interesse è attribuito.

Una necessità di conoscenza per finalità di controllo è quella del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Artistico dei Carabinieri che opera una schedatura dei beni mobili sottratti e che dunque troverebbe grande giovamento dalla disponibilità del patrimonio informativo Sigec di cui peraltro è stato istituito un polo a Roma presso il Nucleo stesso.

Le assunzioni di principio non escludono dal perimetro di analisi dello studio di fattibilità l'interesse di soggetti non istituzionali che costituiscono la domanda privata, la quale sarà complementare ed in un'ottica organizzativa successiva alle fasi di completamento del modello di interscambio.

Nell'analisi condotta per lo Studio di Fattibilità è emerso che la domanda privata non sarà caratterizzata da un accesso diretto ai servizi telematici bensì filtrata dal ruolo dei "mediatori culturali" soggetti che, in grado di comprendere, analizzare i contenuti delle informazioni scientifiche, le reinterpretano e le trasformano in divulgazione culturale. Giova sottolineare la specificità della informazione scientifica delle schede di catalogo le quali non veicolano contenuti ad un pubblico vasto, sono invece uno strumento utile ai mediatori culturali per la definizione di griglie scientifiche: la definizione di stili, tendenze artistiche, varianti territoriali cronologiche ecc. Tali griglie possono fornire, debitamente arricchite di contenuti, un valido supporto per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative, (ad esempio cataloghi, guide, monografie, ecc.), mostre, portali tematici, prodotti nel campo audiovisivo (TV, radio, cinema, teatro, multimedialità).

I mediatori culturali possono essere sia pubblici che privati; a questa categoria possiamo ascrivere tutti quegli attori o portatori di interesse, ovvero - oltre a quelli già citati nella tabella relativa alla domanda pubblica - editori, organizzatori di mostre, professionisti di settore (architetti, ingegneri storici dell'arte, archeologi), gestori di portali informativi, altre imprese operanti a vario titolo nel settore della gestione e valorizzazione dei beni culturali.

5.3.2 Analisi finanziaria

5.3.2.1 Definizione della struttura dei costi/investimenti per ciascuno degli scenari ipotizzati

Sono di seguito sintetizzate le tabelle riepilogative relative alla stima dei costi/investimenti connessi, rispettivamente, ai tre scenari proposti per lo sviluppo di un modello di scambio dati tra la Regione Puglia e l'ICCD ed allo scenario relativo allo scambio dati tra la Regione Sicilia e l'ICCD.

Le tabelle riepilogative sono state strutturate, per tutti e quattro gli scenari in modo da evidenziare quelle che sono le macroaree di investimento e costo che le Regioni Target di riferimento dovrebbero sostenere al fine di dotarsi di una soluzione che consenta loro, a vari livelli di complessità (soprattutto per quanto riguarda i tre diversi scenari definiti per la Regione Puglia) di interfacciarsi con il SIGEC.

In particolare, le macroaree considerate, sono in larga misura comuni per quanto riguarda i primi tre scenari ipotizzati (ovvero quelli relativi alla Regione Puglia), e sono le seguenti:

- Investimenti
 - costi di progettazione e sviluppo (*tale investimento è previsto solo per gli scenari B e C*);
 - costi di implementazione;
 - costi di installazione e configurazione;
 - costi test e monitoraggio (start up);
 - costi dei servizi di trasporto;
 - costi di formazione;
 - costi di hw e sw di base.

- Costi di gestione e manutenzione: questi ultimi sono stati stimati, in via preliminare, relativamente al primo anno di attività .

Il quarto scenario, infine, pur mantenendo la distinzione tra investimenti e costi di gestione e manutenzione relativi ad un primo anno di attività presenta una macrostruttura degli investimenti più semplificata, in quanto presuppone sostanzialmente un intervento “ad hoc”, limitato nel tempo, volto all’automazione del processo di integrazione dei sistemi (scambio dati):

In particolare le voci di investimento considerate sono le seguenti:

- Investimenti
 - costi di implementazione, installazione e configurazione;
 - costi test e monitoraggio (start up).

5.3.2.2 Analisi economico-finanziaria volta alla stima degli investimenti e dei costi necessari per implementare le possibili alternative tecnico-organizzative

È opportuno sottolineare che le stime⁸ sviluppate rappresentano delle indicazioni preliminari di massima, da verificarsi più in dettaglio, in sede d’impostazione ed implementazione del progetto.

In relazione alla possibile variabilità di alcune voci di dettaglio relative alle macroaree di costo identificate, a titolo indicativo, nelle tabelle riepilogative sono riportati i valori minimi e massimi che si ipotizza tali parametri possano assumere.

Scenario A

La soluzione A (ovvero di “Data Entry”) prevede l’installazione di un server applicativo che provveda alla gestione e all’immagazzinamento dei dati, e permetta l’accesso da postazioni remote (o all’interno di una LAN) per la compilazione delle schede in modalità client-server.

È stata sviluppata un’ ipotesi minima in cui è prevista una sola postazione client con le funzionalità sia alfanumerica ed iconografica sia cartografica

⁸ Tutti i valori sono stimati in euro IVA esclusa.

Tab.1 Sintesi degli investimenti (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE HW E SW SOLUZIONE DATA ENTRY	Min	Max
A) Server Applicativo/Dati		
Costi Hardware (configurazione media)	4.500	4.500
Costi Software	1.320	4.858
Totale A)	5.820	9.358
B) Firewall		
Costi Software	3.000	3.000
Costi Hardware (configurazione media)	-	4.200
Totale B)	3.000	7.200
C) Client operativo Iconografico (hp min SW free; hp max Sw commerciale)		
Costi Hardware e Software	1.525	2.325
Hardware Aggiuntivo	1.130	1.130
Altre voci di costo	-	2.500
Totale C)	2.655	5.955
D) Opzionali:		
Per le postazioni che gestiscono dati cartografici:	2.608	2.708
Totale D)	2.608	2.708
Totale	14.083	25.221
SINTESI COSTI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	Min	Max
A) Server Applicativo/Dati	2.250	2.750
B) Server Firewall	2.813	2.750
Totale	5.063	5.500
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)	Min	Max
Test e monitoraggio di start up	2.000	2.000
Totale	2.000	2.000
SINTESI COSTI SERVIZI DI TRASPORTO	Min	Max
Cablaggio della rete	450	600
Switch standard di fascia media	200	200
Totale	650	800
SINTESI COSTI DI FORMAZIONE	Min	Max
Hp corsi in aula:		
1) Modulo formativo introduttivo	2.000	2.000
2) Modulo catalogatore	3.500	3.500
3) Gestione normative e vocabolari	4.000	4.000
4) Gestione SIGEC	3.000	3.000
Totale costo moduli didattici	12.500	12.500
Materiale didattico relativo ai moduli		
1) Modulo formativo introduttivo	275	275
2) Modulo catalogatore	275	275
3) Gestione normative e vocabolari	300	300
Totale costo materiale didattico	850	850
Totale	13.350	13.350
Totale	35.145	46.871

Tab.2 Sintesi costi di gestione e manutenzione (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN ANNO DI ATTIVITA'	Min	Max
Manutenzione e monitoraggio processi	36.450	39.600
Aggiornamento postazioni client - hp pdl: 1	2.400	2.400
Materiale di consumo	1.440	1.440
Connettività	4.824	6.216
Totale	45.114	49.656

Tab.3 Sintesi dei principali parametri di riferimento per cui si sono ipotizzati degli intervalli variabili di valori

Parametri variabili	Min	Max
Server Applicativo/Dati		
Software	Oracle Standard Edition One - 5 utenze	Oracle Unlimited monoprocesso
Costo stimato (media di mercato)	Euro 620	Euro 4.518
Firewall		
Software	Open Source	Commerciale
Costo stimato (media di mercato)	(free)	Euro 4.200
Client operativa Iconografica		
HW: PC fascia media		
SW di Office Automatization	Euro 1.200	Euro 1.400
Altre voci di costo	Versione free	Euro 600
- Visualizzatore CAD	Non considerato nella dotazione	Euro 1.500
- Gruppo di continuità	Non considerato nella dotazione	Euro 1.000
Opzionali : Monitor 19	Euro 250	Euro 350
Costi di Installazione e Configurazione		
Server applicativo: tariffa gg DBA	Euro 450	Euro 550
Firewall:		
- Tariffa gg Network Administrator ("NA")	Euro 450	Euro 550
- gg/mese NA	6,25 (in hp Sw free)	5 (in hp Sw commerciale)
Costi Servizi di Trasporto		
Costo cablaggio rete (per postazione)	Euro 150	Euro 200
Costi di gestione e manutenzione		
Tariffa gg NA e DBA		
gg/mese di attività NA	Euro 450	Euro 550
Connettività : tariffa mensile Rupa	3,75 (in hp Sw firewall free)	3 (in hp Sw firewall commerciale)
	Euro 402	Euro 518

Scenario B

Lo scenario B sviluppa un sistema regionale che preveda l'installazione di: un web server che fornisca le funzionalità operazionali via web, un server applicativo che provveda alle autorizzazioni di accesso e alla gestione e immagazzinamento dei dati, un firewall per la gestione delle politiche di sicurezza e delle postazioni.

Tab.1 Sintesi degli investimenti (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE HW E SW SOLUZIONE CED REGIONALE		Min	Max
Costi di progettazione e sviluppo		235.000	270.000
Totale Costi di progettazione e sviluppo		235.000	270.000
Costi di infrastruttura			
A) Server Applicativo/Dati			
Costi Hardware (configurazione media)		4.500	4.500
Costi Software (configurazione media)		1.820	5.358
Totale A)		6.320	9.858
B) Firewall			
Costi Hardware		3.500	3.500
Costi Software		4.700	4.700
Totale B)		8.200	8.200
C) Client operativo Iconografico (hp min SW free; hp max Sw commerciale)			
Costi Hardware e Software		1.525	2.325
Hardware Aggiuntivo		1.130	1.130
Altre voci di costo		3.604	5.104
Totale C)		6.259	8.559
D) Opzionali:			
Per le postazioni che gestiscono dati cartografici:		2.004	2.104
Totale D)		2.004	2.104
E) Web Server			
Costi Hardware (configurazione media)		3.500	3.500
Costi Software		4.000	4.000
Totale E)		7.500	7.500
Totale costi di infrastruttura		30.283	36.221
Totale		265.283	306.221
SINTESI COSTI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE		Min	Max
A) Server Applicativo/Dati		2.250	2.750
B) Server Firewall		2.250	2.750
C) Client operativo/ consultazionale		200	200
E) Web Server		1.200	1.200
Totale		5.900	6.900
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)		Min	Max
Monitoraggio, connettività, traffico di rete, servizio di assistenza sulle postazioni		1.500	1.500
Totale		1.500	1.500
SINTESI COSTI SERVIZI DI TRASPORTO		Min	Max
Cablaggio della rete <i>hp pdl:</i>	4	600	800
Switch standard di alta qualità		650	650
Totale		1.250	1.450
SINTESI COSTI DI FORMAZIONE		Min	Max
Hp corsi in aula:			
1) Modulo formativo introduttivo		2.000	2.000
2) Modulo catalogatore		3.500	3.500
3) Gestione normative e vocabolari		4.000	4.000
4) Gestione SIGEC		3.000	3.000
5) Gestione Data Base		2.000	2.000
Totale costo moduli didattici		14.500	14.500
Materiale didattico relativo ai moduli			
1) Modulo formativo introduttivo		300	300
2) Modulo catalogatore		300	300
3) Gestione normative e vocabolari		350	350
Totale costo materiale didattico		950	950
Totale		15.450	15.450
Totale		289.383	331.521

I costi sono stati stimati relativamente ad un ipotesi minima di base che prevede una sola postazione client con le funzionalità sia alfanumerica ed iconografica sia cartografica.

I costi totali per lo scenario B includono costi di sviluppo e progettazione software per trasferire l'applicativo Sigec su una piattaforma ASP. Lo scenario B può essere inteso come operativo, sebbene con minori funzionalità, anche senza tali costi. I costi di progettazione e sviluppo sono stati quantificati sulla base di deduzioni empiriche basate sul raffronto con operazioni di trasferimento su piattaforme ASP analoghe.

Tab.2 Sintesi costi di gestione e manutenzione (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'		Min	Max
Manutenzione e monitoraggio processi		37.800	46.200
Aggiornamento postazioni client - <i>hp pdl:</i>	1	2.400	2.400
Materiale di consumo		1.440	1.440
Connettività		10.584	14.460
Totale		52.224	64.500

Tab.3 Sintesi dei principali parametri di riferimento per cui si sono ipotizzati degli intervalli variabili di valori

Scenario C

Parametri variabili	Min	Max
Costi di progettazione e sviluppo a seconda che il Software SIGEC sia più o meno "decomponibile"	Euro 235.000	Euro 270.000
Server Applicativo/Dati Software Costo stimato (media di mercato)	Oracle Standard Edition One - 5 utenze Euro 620	Oracle Unlimited monoprocesso Euro 4.518
Client operativo Iconografico HW: PC fascia media SW di Office Automatization Altre voci di costo - Visualizzatore CAD Opzionali : Monitor 19	Euro 1.200 Versione free Non considerato nella dotazione Euro 250	Euro 1.400 Euro 600 Euro 1.500 Euro 350
Costi di Installazione e Configurazione Server applicativo: tariffe gg DBA Firewall: tariffa gg Network Administrator ("NA")	Euro 450 Euro 450	Euro 550 Euro 550
Costi Servizi di Trasporto Costo cablaggio rete (per postazione)	Euro 150	Euro 200
Costi di gestione e manutenzione Tariffa gg NA e DBA Connettività : tariffa mensile Rupa	Euro 450 Euro 882	Euro 550 Euro 1.205

Scenario C

Lo scenario C sviluppa un sistema nazionale che presenta le stesse funzionalità previste dallo scenario B consentendo, però, la gestione di un carico operativo maggiore grazie ad un accresciuto dimensionamento delle infrastrutture previste.

Tab.1 Sintesi degli investimenti (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE HW E SW SOLUZIONE CED NAZIONALE		Min	Max
Costi di progettazione e sviluppo		235.000	270.000
Totale Costi di progettazione e sviluppo		235.000	270.000
Costi di infrastruttura			
A) Server Applicativo/Dati			
Costi Hardware (configurazione media)		7.000	7.000
Costi Software (configurazione media)		13.186	25.673
Totale A)		20.186	32.673
B) Firewall			
Costi Hardware		3.500	3.500
Costi Software		4.700	4.700
Totale B)		8.200	8.200
C) Client operativo Iconografico (hp min SW free; hp max Sw commerciale)			
Costi Hardware e Software		1.525	2.325
Hardware Aggiuntivo		1.130	1.130
Altre voci di costo		5.104	6.604
Totale C)		7.759	10.059
D) Opzionali:			
Per le postazioni che gestiscono dati cartografici:		2.004	2.104
Totale D)		2.004	2.104
E) 2 Web Server			
Costi Hardware (configurazione media)		7.000	7.000
Costi Software		17.986	17.986
Totale E)		24.986	24.986
Totale costi di infrastruttura		63.135	78.021
Totale		298.135	348.021
SINTESI COSTI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE		Min	Max
A) Server Applicativo/Dati		2.250	2.750
B) Server Firewall		2.250	2.750
C) Client operativo/ consultazionale		200	200
E) Web Server		2.000	2.000
Totale		6.700	7.700
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)		Min	Max
Monitoraggio, connettività, traffico di rete, servizio di assistenza sulle postazioni		1.500	1.500
Totale		1.500	1.500
SINTESI COSTI SERVIZI DI TRASPORTO		Min	Max
Cablaggio della rete <i>hp pdl:</i>	5	750	1.000
Switch standard di alta qualità		650	650
Totale		1.400	1.650
SINTESI COSTI DI FORMAZIONE		Min	Max
Hp corsi in aula:			
1) Modulo formativo introduttivo		2.000	2.000
2) Modulo catalogatore		3.500	3.500
3) Gestione normative e vocabolari		4.000	4.000
4) Gestione SIGEC		3.000	3.000
5) Gestione Data Base		2.000	2.000
Totale costo moduli didattici		14.500	14.500
Materiale didattico relativo ai moduli			
1) Modulo formativo introduttivo		300	300
2) Modulo catalogatore		300	300
3) Gestione normative e vocabolari		350	350
Totale costo materiale didattico		950	950
Totale		15.450	15.450
Totale		323.185	374.321

È stata sviluppata una ipotesi minima in cui è prevista una sola postazione client con le funzionalità sia alfanumerica ed iconografica sia cartografica. I costi totali per lo scenario C includono, così come per lo scenario B, costi di sviluppo e progettazione software per trasferire l'applicativo Sigec su una piattaforma ASP. Anche lo scenario C può essere inteso come operativo anche senza i costi di progettazione e sviluppo. Tali costi sono stati quantificati sulla base di deduzioni empiriche basate sul raffronto con operazioni di trasferimento su piattaforme ASP analoghe.

Tab.2 Sintesi costi di gestione e manutenzione (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'		Min	Max
Manutazione e monitoraggio processi		54.000	66.000
Aggiornamento postazioni client - <i>hp pdl:</i>	1	2.400	2.400
Materiale di consumo		1.440	1.440
Connettività		10.584	14.460
Totale		68.424	84.300

Tab.3 Sintesi dei principali parametri di riferimento per cui si sono ipotizzati degli intervalli variabili di valori

Parametri variabili	Min	Max
Costi di progettazione e sviluppo a seconda che il Software SIGEC sia più o meno "decomponibile"	Euro 235.000	Euro 270.000
Server Applicativo/Dati Software Costo stimato (media di mercato)	Oracle Unlimited monoprocesso \$15.000 ovvero circa Euro 12.486 (cambio al 20/05/04)	Oracle Unlimited binoprocesso \$30.000 ovvero circa Euro 24.973 (cambio al 20/05/04)
Client operativo Iconografico HW: PC fascia media SW di Office Automatization Altre voci di costo - Visualizzatore CAD Opzionali : Monitor 19	Euro 1.200 Versione free Non considerato nella dotazione Euro 250	Euro 1.400 Euro 600 Euro 1.500 Euro 350
Costi di Installazione e Configurazione Server applicativo: tariffe DBA Firewall: tariffa gg Network Administrator ("NA")	Euro 450 Euro 450	Euro 550 Euro 550
Costi Servizi di Trasporto Costo cablaggio rete (per postazione)	Euro 150	Euro 200
Costi di gestione e manutenzione Tariffa gg NA e DBA Connettività : tariffa mensile Rupa	Euro 450 Euro 882	Euro 550 Euro 1.205

Scenario D

Lo scenario D sviluppa una soluzione tecnologica finalizzata all'integrazione di due sistemi attraverso lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie che consentano ad un database server di estrarre e poi condividere in una sua area funzionale dei file.

Tab.1 Sintesi degli investimenti (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI	Min	Max
Costi di progettazione, installazione e configurazione Software		
Totale Costi di progettazione, installazione e configurazione Software	18.825	24.450
Totale	18.825	24.450
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)	Min	Max
Monitoraggio software e connettività	465	1.090
Totale	465	1.090
Totale	19.290	25.540

Tab.2 Sintesi costi di gestione e manutenzione (con indicazione dei costi min e max ipotizzati)

SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'	Min	Max
Manutenzione e monitoraggio processi	5.400	6.600
Connettività	10.584	14.460
Totale	15.984	21.060

Tab.3 Sintesi dei principali parametri di riferimento per cui si sono ipotizzati degli intervalli variabili di valori

Parametri variabili	Min	Max
Costi di progettazione, installazione e configurazione Software		
Tariffa gg Analista Software	Euro 40	Euro 70
Tariffa gg Programmatore	Euro 30	Euro 50
gg Analista Software	41	54
gg Programmatore	32	45
Costi test e monitoraggio (start up)		
Tariffa gg Analista Software	Euro 40	Euro 70
Tariffa gg Programmatore	Euro 30	Euro 50
gg Analista Software	4,5	6
gg Programmatore	3,5	5
Costi di gestione e manutenzione		
Tariffa gg DBA	Euro 450	Euro 550
Connettività: tariffa mensile Rupa	Euro 882	Euro 1.205

Sintesi Scenari

Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei quattro scenari considerati ai fini di una più immediata lettura e comparabilità.

Tab.1 Sintesi dei costi complessivi per scenario (con indicazione dei costi min e max)

	SCENARIO A		SCENARIO B		SCENARIO C		SCENARIO D	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE	14.083	25.221	265.283	306.221	298.135	348.021	18.825	24.450
SINTESI COSTI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.063	5.500	5.900	6.900	6.700	7.700	-	-
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	465	1.090
SINTESI COSTI SERVIZI DI TRASPORTO	650	800	1.250	1.450	1.400	1.650	-	-
SINTESI COSTI DI FORMAZIONE	13.350	13.350	15.450	15.450	15.450	15.450	-	-
TOT COSTI DI REALIZZAZIONE	35.145	46.871	289.383	331.521	323.185	374.321	19.290	25.540
SINTESI COSTI GESTIONE E MANUTENZIONE PER 1 ANNO DI ATTIVITA'	45.114	49.656	52.224	64.500	68.424	84.300	15.984	21.060
TOTALE COSTI PER SCENARIO	80.259	96.527	341.607	396.021	391.609	458.621	35.274	46.600

5.3.3 Analisi delle risorse finanziarie disponibili o attivabili

E' stata condotta una prima ricognizione dei principali strumenti di finanziamento pubblici (a livello comunitario, nazionale, regionale) e privati che mirino a sostenere, nell'ambito del settore dei beni culturali, l'informatizzazione del patrimonio culturale in termini sia di infrastrutture, sia di formazione del personale. La ricerca ha tenuto conto sia della fase iniziale di realizzazione dei sistemi informativi, sia delle fasi successive di gestione degli stessi.

Programmi Regionali

Il Programma operativo regionale 2000-2006 della Regione Puglia

Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali”

Nell’ambito dell’Asse II “Risorse Culturali”, la misura 2.1 si propone di favorire lo sviluppo turistico attraverso la valorizzazione dei principali beni culturali che insistono sul territorio pugliese. Gli interventi sono integrati con quelli previsti nell’ambito dell’Accordo Quadro Stato-Regione sui Beni Culturali. Inoltre le operazioni della presente misura partecipano alla realizzazione dei progetti integrati sul turismo e beni culturali.

La misura è articolata in sette azioni di cui l’ultima, la 2.1.g “Accompagnamento”, è volta a sostenere la costruzione ed implementazione della rete regionale per la manutenzione programmata dei beni culturali ed archeologici. La rete regionale si integrerà con la rete che si sta definendo nell’ambito del programma Euromed Heritage promosso dalla Commissione Europea nel quadro del partenariato euromediterraneo, con l’obiettivo della tutela del patrimonio culturale integrata allo sviluppo economico locale.

I destinatari sono istituzioni di alto livello scientifico, enti pubblici, società specializzate e/o loro consorzi.

Il territorio di riferimento è quello dell’intera Regione Puglia, mentre la tipologia di spesa è rivolta a studi, ricerche, monitoraggio con particolare rilievo agli aspetti sociali e culturali dei beni culturali, l’allestimento e l’implementazione della manutenzione programmata.

La durata dell’azione è dal 2000 al 2008. L’autorità responsabile dell’attuazione è la Regione Puglia – Assessorato al Turismo, Beni Culturali e Cultura.

L’azione è a titolarità regionale da attivare mediante convenzione tra la Regione ed istituzioni di alto livello scientifico, enti pubblici, società specializzate e/o loro consorzi. Nessun aiuto dell’art.87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

Le risorse finanziarie complessive della misura per il periodo 2000-2008 ammontano a 190 milioni di euro, di cui circa il 3% destinati all’azione g) e ancora da assegnare ai progetti relativi.

Misura 2.3 “Formazione e sostegno all’imprenditorialità nei settori interessati all’Asse”

La misura 2.3 tende a tutelare ed a valorizzare il patrimonio culturale regionale promovendo sia la capacità della P.A. di intervenire per la conservazione e lo sviluppo dei beni storici, artistici, archeologici e monumentali che sostenendo l’imprenditorialità e l’occupazione verso le attività ed i servizi connessi.

La misura è articolata in tre azioni di cui l’azione 2.3.a destinata ad interventi per la formazione iniziale e continua del personale della P.A. L’azione prevede interventi formativi rivolti alla P.A. ed al personale dipendente degli enti strumentali della P.A., al fine di migliorare e qualificare le risorse umane interne in relazione allo sviluppo di tecnologie informatiche e di rete connesse alla valorizzazione, manutenzione e gestione dei beni e delle attività culturali.

I destinatari sono personale della P.A. regionale, provinciale e locale, dipendenti degli enti strumentali della P.A. I beneficiari sono organismi di formazione, agenzie formative e loro consorzi, università.

Il territorio di riferimento è quello dell'intera Regione Puglia, mentre la tipologia di spesa è rivolta a costi di progettazione, del personale docente, affitto dei locali, materiale didattico, attrezzature, materiale per ufficio, attivazione e gestione di stages e altre spese.

La durata dell'azione è dal 2000 al 2008. L'autorità responsabile dell'attuazione è la Regione Puglia – Assessorato al Lavoro ed alla Formazione Professionale.

L'azione è a regia regionale, i progetti verranno acquisiti tramite un avviso pubblico che evidenzierà i fabbisogni della P.A. Dopo aver effettuato una valutazione dei progetti, la Regione procederà ad affidare la realizzazione delle attività sulla base di una progettazione esecutiva a strutture formative adeguatamente qualificate sotto il profilo delle competenze professionali, tecniche ed organizzative. Almeno il 30% delle ore deve essere destinato ad attività di stage presso altri organismi o enti che operano nei settori d'interesse dell'Asse. Ciascun intervento sarà finanziato per un importo massimo non superiore a 155.000 euro. In caso di stage fuori Regione, tale limite sarà innalzato ad un massimo di 181.000 euro.

Le risorse finanziarie complessive della misura per il periodo 2000-2008 ammontano a 24,4 milioni di euro, di cui già sono stati assegnati circa 3,6 milioni di euro.

Misura 6.2 “Società dell’Informazione”

Nell'ambito dell'Asse VI “Reti e nodi di servizio”, la misura 6.2 prevede in due distinte fasi le seguenti linee di intervento: nel periodo 2000-2001 la definizione del Piano regionale per la Società dell'Informazione (azione 6.2.a); nel periodo 2002-2006 un'azione di marketing territoriale ed attrazione di investimenti (azione 6.2.b) e un'azione di attuazione delle linee d'intervento prioritarie proposte dal Piano regionale dell'Informazione (azione 6.2.c).

In particolare l'azione 6.2.c organizzerà ed attuerà gli interventi definiti nel Piano, in stretto raccordo con l'attuazione delle altre misure previste per lo sviluppo regionale della Società dell'Informazione (6.3 e 6.4) e con le misure sinergiche previste negli altri assi d'intervento. Con riferimento a quanto previsto dal Piano dovranno essere attuati: azioni pilota d'interesse regionale, interventi a favore dello sviluppo dell'offerta di prodotti e servizi nell'area della nuova economia della Società dell'Informazione, interventi a favore della domanda di prodotti e servizi nell'area della nuova economia della Società dell'Informazione, gestione e monitoraggio del Piano.

I destinatari sono la Regione Puglia, imprese pugliesi e/o loro consorzi dei settori ad alta densità di conoscenza e di tecnologia informatica, telecomunicazioni, telematica, elettronica; imprese pugliesi e/o loro consorzi di produzione e servizi anche in forma associata; sistema regionale della ricerca e della innovazione (Università, centri di ricerca pubblici e privati, PST, soggetti privati di consulenza nel settore, ecc.); il beneficiario finale viene stabilito dal Piano regionale per la Società dell'Informazione.

Il territorio di riferimento è quello dell'intera Regione Puglia, mentre la tipologia di spesa è definita all'interno del Piano regionale per la Società dell'Informazione. I regimi d'aiuto saranno concessi secondo il regime contenuto dalla legge di accompagnamento del Piano.

La durata dell'azione è dal 2000 al 2008. L'autorità responsabile dell'attuazione è la Regione Puglia – Assessorato all'Industria, Commercio ed Artigianato. Il beneficiario finale è stabilito dalle indicazioni del Piano.

L'azione è a regia regionale; le procedure di attuazione, le modalità di acquisizione dei progetti ed il cronogramma saranno definiti nell'ambito del Piano.

Le risorse finanziarie complessive della misura per il periodo 2000-2008 ammontano a 323 milioni di euro, di cui 145 milioni destinati all'azione 6.2.c.

Misura 6.4 “Risorse umane e Società dell’Informazione”

La misura 6.4 si pone l'obiettivo di accrescere e diffondere i contenuti formativi ed applicativi derivanti dallo sviluppo della Società dell'informazione, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione Europea e del piano nazionale. La misura si articola in due periodi temporali: nel periodo 2000-2001 sono contenute azioni relative alla formazione specifica per la P.A. ed all'attuazione del Piano regionale per la Società dell'Informazione; nel periodo 2002-2006 le azioni sono quelle definite nel Piano regionale per la Società dell'Informazione.

Il Programma operativo regionale 2000-2006 della Regione Sicilia

Misura 2.04 “Formazione mirata e strumenti per la cooperazione”

Nell'ambito dell'Asse II “Risorse Culturali”, la misura 2.04 si propone di potenziare e qualificare i fattori immateriali (risorse umane, reti di operatori, organizzazioni, istituzioni, imprese, ricerca e innovazione) di supporto alla realizzazione delle linee d'intervento dell'Asse. La misura tende a tutelare ed a valorizzare il patrimonio culturale regionale promovendo la capacità della P.A. di intervenire per la conservazione e lo sviluppo dei beni artistici ed archeologici. Per massimizzare l'efficacia degli interventi previsti si ricercheranno tutte le opportune integrazioni con la misura 1.3 del PON Ricerca, mirato a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno.

La misura è articolata in tre azioni di cui una destinata ad interventi per la formazione iniziale e continua del personale della P.A. L'azione prevede interventi formativi rivolti alla P.A. ed al personale dipendente degli enti strumentali della P.A., al fine di migliorare e qualificare le risorse umane interne in relazione allo sviluppo di tecnologie informatiche e di rete connesse alla valorizzazione, manutenzione e gestione dei beni e delle attività culturali.

I destinatari sono personale della P.A. regionale, provinciale e locale, dipendenti degli enti strumentali della P.A. I beneficiari finali sono la Regione Sicilia, enti pubblici territoriali, enti di formazione accreditati, enti pubblici e privati, imprese e loro consorzi, enti ed organizzazioni no-profit.

Il territorio di riferimento è quello dell'intera Regione Sicilia, mentre la tipologia di spesa ammissibile è contenuta nel regolamento n.1685/2000 del 28 luglio 2000 oltre che nei bandi di gara.

La durata dell'azione è dal 2000 al 2006. L'autorità responsabile dell'attuazione è la Regione Sicilia – Assessorato al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale e Emigrazione/Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione.

L'azione è a titolarità regionale, i progetti saranno individuati sulla base di un programma elaborato dall' Assessorato al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale e Emigrazione di concerto con l'Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione, tenendo conto in primo luogo dei fabbisogni emergenti dall'attuazione delle altre misure dell'Asse Beni Culturali; il programma individuerà il cronogramma delle azioni, al fine di garantire la funzionalità rispetto alla strategia di Asse e la sinergia rispetto agli interventi già individuati dalle rimanenti misure.

Le risorse finanziarie complessive della misura per il periodo 2000-2006 ammontano a 75 milioni di euro circa.

Misura 6.05 “Reti e servizi per la Società dell’Informazione”

Nell’ambito dell’Asse VI “Reti e nodi di servizio”, la misura 6.05 finalizzata alla promozione ed allo sviluppo della Società dell’Informazione da realizzare essenzialmente mediante la diffusione delle reti e dei collegamenti fra le pubbliche amministrazioni e l’erogazione di servizi telematici rivolti a migliorare i rapporti tra le istituzioni.

La misura è articolata in cinque azioni di cui la 6.05.4 “Sviluppo della Infrastruttura” destinata a sostenere progetti riconducibili alle seguenti tipologie: realizzazione di Community Network e dei relativi servizi di trasporto, sicurezza, interoperabilità, di identificazione e di qualificazione della rete, servizi di cooperazione applicativa tra Regioni, enti locali e amministrazioni centrali, servizi sulle reti territoriali quali: servizi di identificazione, servizi di qualificazione della rete (ad esempio multicasting e sicurezza, servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, servizi di call center). Gli interventi previsti all’interno di questa Azione verranno attuati sulla base del documento recante lo “Studio di fattibilità per reti telematiche nella Regione Sicilia e loro integrazione con la rete unitaria della pubblica amministrazione.

I destinatari sono Regione Sicilia, Province, Comuni, enti pubblici, altri enti pubblici connessi tramite RUPAR, associazioni, singoli cittadini, imprese. Il beneficiario finale sarà una società mista a controllo regionale.

Il territorio di riferimento è quello dell’intera Regione Sicilia, mentre le tipologie di spesa ammissibili sono quelle definite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, dal regolamento n.1685/2000 del 28 luglio 2000 e specificate nei bandi di gara. In particolare le seguenti tipologie di spesa sono finanziabili: realizzazione ed acquisizione di formati di base e applicativi, sviluppo ed implementazione di software e/o realizzazione di banche dati acquisizione di apparati informatici e postazioni di lavoro realizzazione e/o adeguamenti dei collegamenti delle reti interne alle strutture operative, consulenze per le specifiche realizzazioni, connettività internet, addestramento e aggiornamento dl personale addetto per le specifiche realizzazioni, spese tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori, effettuazione di studie indagini, collaudo tecnico ed amministrativo.

La durata dell’azione è dal 2000 al 2006. L’autorità responsabile dell’attuazione è la Regione Sicilia – Assessorato al Bilancio e Finanze.

L’azione è sia a titolarità regionale che a regia regionale

Le risorse finanziarie complessive della misura per il periodo 2000-2006 ammontano a 83 milioni di euro.

Programmi Nazionali

Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione” per le Regioni Obiettivo 1 (2000-2006)

Misura 1.3 “Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno (Beni culturali, ambiente agro-industria e trasporti)”

La misura è volta a promuovere lo sviluppo scientifico-tecnologico nell’economia e nella società del Mezzogiorno. Le indicazioni della misura 1.3 prevedono, tra l’altro, un ruolo forte previsto per le Amministrazioni centrali e territoriali, responsabili delle politiche di settore nella definizione dei contenuti programmatici col fine di raccordare da una parte, le politiche settoriali e la politica del RSTI, dall’altra, gli interventi nazionali e quelli regionali.

Tra gli intendimenti del MIUR condivisi dalle Regioni, vi è l'utilizzo della misura per lo sviluppo e l'applicazione dell'Information Technology nei quattro settori prioritari tra cui i Beni Culturali. Le Regioni hanno fatto pervenire al MIUR le priorità tematiche coerenti con il fabbisogno del territorio meridionale al fine di concorrere alla definizione dei contenuti delle azioni da avviare attraverso la Misura.

In particolare la Sicilia ha indicato, tra le altre, le seguenti priorità: applicazione ed ambientali ai fini divulgativi e didattici delle nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; strategie di archiviazione, conservazione e catalogazione degli audiovisivi, delle arti elettroniche, delle videoinstallazioni e delle opere multimediali e intermediali. La Puglia sostiene la necessità di progetti di ricerca e sviluppo nel settore tecnologico volti ad migliorare la fruibilità del patrimonio storico-culturale della Regione.

I destinatari sono imprese industriali, artigiane, e del settore dei servizi, sia singole che associate con l'eventuale collaborazione di enti ed organismi scientifici esterni. I beneficiari finali sono il MIUR ed organismi appositamente delegati alla gestione degli interventi.

Il territorio di riferimento è quello delle Regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna e Basilicata mentre la tipologia di spesa ammissibile è coerente con le disposizioni del regolamento n.1685/2000 del 28 luglio 2000 oltre che nei bandi di gara.

La durata dell'azione è dal 2000 al 2008. L'autorità responsabile dell'attuazione è il MIUR – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici.

La misura verrà attivata attraverso la stipula di protocolli d'intesa e/o accordi di programma tra MIUR, amministrazioni nazionali responsabili di settore (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli altri Ministeri competenti) e le Regioni. A seguito di tali protocolli di intesa e/o accordi il MIUR emetterà bandi tematici sia multiregionali che regionalizzati a cui potranno rispondere i destinatari previsti.

Le risorse finanziarie complessive della misura per il periodo 2000-2008 ammontano a 508 milioni di euro circa, di cui 318 milioni per il periodo 2005-2008.

Misura 2.2 “Società dell'Informazione per il sistema scientifico meridionale”

La Misura, che si iscrive nel Piano di Azione del Governo per la Società dell'Informazione, ed in linea con il Piano di Azione eEurope 2002 ed al progetto GEANT che la Commissione U.E ha cofinanziato, prevede i seguenti interventi:

- reti a banda larga del sistema scientifico ed innovativo del Mezzogiorno nell'ambito dello sviluppo e dell'evoluzione della rete GARR, in collaborazione con la rete europea GEANT. In tale contesto particolare importanza avranno servizi telematici ed internet avanzati e lo sviluppo di base dati, contenuti multimediali e applicazioni interattive.
- Infrastruttura e sistemi innovativi per l'apprendimento e la conoscenza
- Potenziamento e sviluppo di strutture per attività di ricerca ed innovazione operanti nelle tematiche scientifiche e tecnologiche prioritarie nelle ICT (software, simulazione e ottimizzazione, learning, agenti, reti, grid, wireless).

I destinatari sono Università, centri di ricerca pubblici e privati e consorzi partecipati da tali Enti. I beneficiari finali sono il MIUR, Università e centri di ricerca..

Il territorio di riferimento è quello delle Regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna e Basilicata mentre la tipologia di spesa ammissibile si riferisce a infrastrutture di rete ICT, apparecchiature e strumentazione di laboratorio e altre.

La durata dell'azione è dal 2000 al 2008. L'autorità responsabile dell'attuazione è il MIUR – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici.

La misura verrà attivata attraverso: appositi accordi con gli organismi preposti alla gestione delle reti informatiche delle università e della ricerca, contratti ad hoc con atenei centri di ricerca pubblici e privati, enti le cui domande verranno selezionate a seguito di un avviso pubblico, bandi di gara tematici. Le proposte dovranno pervenire al MIUR corredate da un'analisi dei fabbisogni che le azioni previste intendono soddisfare.

Le risorse finanziarie complessive della misura per il periodo 2000-2008 ammontano a oltre 120 milioni di euro, di cui 71 milioni per il periodo 2005-2008.

Il Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (2004-2006)

Il Piano riprende i contenuti della precedente programmazione, caratterizzata da un ambizioso programma di digitalizzazione di beni artistici, archivistici, librari unito ad un complesso di progetti per la fruizione a distanza dei beni digitalizzati tramite percorsi multimediali orientati al Portale della Cultura che rappresenta l'intervento più significativo nell'ambito dei servizi online.

Programmazione negoziata

Accordo di Programma Quadro in materia di beni ed attività culturali tra Governo e Regione Puglia

Il 22 dicembre 2003 è stato stipulato tra Ministero per l'Economia e per le Finanze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Puglia un Accordo di Programma Quadro con l'obiettivo di tutela, valorizzazione e gestione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali ed artistiche della Regione Puglia al fine di inserirle in un circuito economico e produttivo che consenta di attivare positive ricadute sull'economia regionale. Tra le aree tematiche di programmazione ed attuazione, l'area d) – Azioni di sistema, prevede interventi per la catalogazione dei beni culturali e paesaggistici e per la creazione e l'allestimento di un Portale della Cultura. Tale Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere integrato e modificato per concorde volontà dei partecipanti che potranno pertanto concordare l'inserimento di interventi relativi alla informatizzazione dei dati relativi al patrimonio culturale ed alla implementazione di procedure di scambio dei medesimi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Programmi Comunitari

Il Programma Cultura 2000 (2000-2004)

Con la decisione N.508/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 è stato istituito il programma Cultura 2000.

Cultura 2000 riunisce i contenuti dei programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello con uno stanziamento finanziario a medio termine e con la finalità di raggiungere un'efficacia maggiore delle suddette misure.

Complessivamente, il programma in esame contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli europei ed in tale contesto favorisce la cooperazione tra autori e artisti,

operatori culturali, promotori privati e pubblici, le attività delle reti culturali e altri partner, nonché degli enti culturali degli Stati membri e degli altri Stati partecipanti in vista di una serie di obiettivi, tra i quali la condivisione e valorizzazione, a livello europeo, del patrimonio culturale comune di rilevanza europea, nonché la diffusione di know-how e promozione di buone prassi relative alla loro conservazione e salvaguardia.

Gli obiettivi connessi a Cultura 2000 sono realizzati tramite le seguenti azioni:

- azioni specifiche, innovative e/o sperimentali;
- azioni integrate all'interno di accordi di cooperazione culturale, strutturati e pluriennali;
- eventi culturali speciali con una risonanza europea e/o internazionale.

Tutti i progetti approvati nell'ambito di Cultura 2000 devono affrontare almeno una delle seguenti tematiche:

- coinvolgimento dei cittadini;
- creatività nel campo delle nuove tecnologie/media;
- tradizione e innovazione;
- creazione di reti di relazione tra il passato ed il futuro.

L'approccio settoriale è annuale. Ogni anno, quindi, si privilegia un unico settore principale di attività culturale. Nel 2004 si patrocinerà, prioritariamente, il patrimonio culturale comprendente i beni mobili, i beni architettonici, i beni immateriali, gli archivi storici e le biblioteche, i beni archeologici, i beni subacquei, i siti culturali e i paesaggi culturali ad eccezione del patrimonio del periodo moderno.

I beneficiari del finanziamento sono organizzazioni culturali, pubbliche e private, aventi personalità giuridica e la cui attività principale rientri nella sfera culturale; tali organizzazioni devono partecipare sia all'ideazione che all'attuazione del progetto apportando un contributo finanziario reale e significativo al bilancio del progetto.

La dotazione finanziaria ammonta a 167 milioni di euro. I progetti devono coinvolgere i co-organizzatori di almeno tre Paesi partecipanti. Sarà riservata un'attenzione particolare al grado di coinvolgimento dei co-organizzatori nell'ideazione, nell'attuazione e nel finanziamento del progetto.

L'area geografica coperta è quella dei 15 Stati Membri dell'Unione Europea, dei 3 Paesi del SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dei 10 Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale dell'allargamento e di Cipro e Malta.

La durata del Programma è dal 2000 al 2004. L'autorità responsabile dell'attuazione è la Commissione Europea.

Il Programma eTEN (2000-2004)

Il Programma è uno strumento del Piano di azione eEurope 2005 che mira a promuovere servizi, applicazioni e contenuti sicuri basati su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. Il Programma eroga finanziamenti per l'introduzione di servizi elettronici nell'Unione Europea, in particolare sostiene la creazione di servizi operativi di interesse comune basati sulle reti

elettroniche di trasmissione dati, mentre sono escluse dal finanziamento le infrastrutture necessarie alla fornitura di questi servizi.

Nel 2004 il Programma privilegerà i servizi elettronici che coinvolgono soggetti del settore pubblico in grado di apportare vantaggi ad un gran numero di cittadini. Saranno pertanto incoraggiati progetti che vedono la partecipazione di attori nazionali, regionali e locali. Vari programmi nazionali e dell'Unione Europea contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del Piano di azione eEurope 2005. Il Programma eTen opererà pertanto di concerto con gli altri programmi al fine di definire priorità e sinergie e di cooperare per evitare una duplicazione degli sforzi.

Gli obiettivi strategici del Programma sono i seguenti:

- Permettere ai cittadini di trarre il massimo vantaggio dal mercato unico e dalla Società dell'Informazione
- Rafforzare la coesione economica e sociale
- Ridurre la disparità di sviluppo tra le Regioni
- Promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi e dell'accesso a tali servizi
- Introdurre applicazioni e servizi che forniscano i mezzi per accrescere la competitività dell'U.E.

All'interno di eTen sono state definite sei aree tematiche sulle quali dovranno vertere le proposte, tra cui le seguenti:

- area tematica 1 "eGovernment", che sostiene i servizi online forniti da o per le pubbliche amministrazioni di tutti i livelli (locale, regionale e nazionale); servizi finalizzati ad accrescere la partecipazione dei cittadini al processo democratico ed a contribuire alla trasformazione dei processi della pubblica amministrazione.
- Area tematica 4 "eLearning", concernente l'uso di tecnologie multimediali e di internet per migliorare l'apprendimento, la qualità e l'accesso dell'istruzione, fornendo servizi virtuali a studenti e ricercatori.

Nel 2004 è stato pubblicato un bando contenente un invito a presentare proposte per progetti di interesse comune nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee. I beneficiari del finanziamento sono i consorzi composti da almeno due soggetti giuridici di almeno due Stati membri dell'U.E allargata. Tali consorzi devono disporre delle necessarie competenze e risorse per la realizzazione del progetto. Le proposte devono riferirsi ad una delle aree tematiche previste dal Programma e possono beneficiare di un contributo comunitario variabile dal 10 a quasi il 100% degli investimenti complessivi. Lo stanziamento comunitario previsto per questo invito ammonta a circa 42 milioni di euro.

La durata del Programma è dal 2000 al 2004. L'autorità responsabile dell'attuazione è la Commissione Europea.

L'area geografica coperta è quella dei 15 Stati Membri dell'Unione Europea allargata ai nuovi 10 Paesi membri dal 2004.

Il Programma eContent (2001-2005)

Il Programma è uno strumento del Piano di azione eEurope 2005 che mira a promuovere servizi, applicazioni e contenuti sicuri basati su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile .

Il programma eContent finanzia iniziative volte ad accrescere la disponibilità, l'uso e la distribuzione di contenuti digitali europei. Il programma di lavoro del 2004 indica le azioni da realizzare nel 2004. L'invito a scadenza fissa è riservato ai progetti di dimostrazione (DM). Si tratta di azioni di sperimentazione nell'ambito delle quali collaborano partner europei, finalizzate ad un risultato comune destinato ad illustrare gli obiettivi della linea di azione. A seconda della linea d'azione può trattarsi di un prodotto/servizio di informazione concreto o del miglioramento dell'infrastruttura dell'informazione che contribuirà a creare un mercato europeo transfrontaliero dei contenuti digitali.

L'azione 1 del Programma è volta migliorare l'accesso alle informazioni del settore pubblico e svilupparne l'utilizzazione, e a sua volta prevede due linee d'azione: la 1.1 parte dalla considerare la rilevanza del valore delle informazioni del settore pubblico e dalla possibilità di creare valore aggiunto dall'unione delle informazioni del settore pubblico con i contenuti del settore privato o dall'aggregazione di dati disponibili a livello locale, regionale o nazionale in un servizio d'informazione transnazionale. La linea d'azione 1.2 mira invece a stimolare lo sviluppo delle raccolte di dati digitali a livello paneuropeo basate sulle informazioni del settore pubblico. Nel primo caso i partecipanti saranno aziende private che vogliono sfruttare le informazioni del settore pubblico e gli enti pubblici che detengono le risorse informative, nel secondo detentori di dati del settore pubblico e/o società private che aggregano i dati del settore pubblico o forniscano dati del settore privato attinenti a livello europeo.

Il bando di gara del 2004 relativo ai progetti di dimostrazione (progetti in cui i partner collaboreranno verso un risultato comune che mostri gli obiettivi della linea d'azione) prevede l'azione 1. I beneficiari sono consorzi che raggruppino partecipanti provenienti da Paesi diversi (minimo due).

Lo stanziamento previsto per questo invito è pari a circa 26,8 milioni di euro. Il contributo comunitario massimo ammonterà di norma al 50% del costo dei progetti e non potrà superare 2,5 milioni di euro.

La durata del Programma è dal 2001 al 2005. L'autorità responsabile dell'attuazione è la Commissione Europea.

L'area geografica coperta è quella dei 15 Stati Membri dell'Unione Europea allargata ai nuovi 10 Paesi membri dal 2004 ed ai tre Paesi firmatari del memorandum d'intesa con la Comunità (Romania, Bulgaria e Turchia).

Sponsorizzazioni

L'art. 43 della Legge 449 del 1997 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazioni, generalizzando l'utilizzo dell'istituto ed individuandone, nel contempo, le finalità ed i vincoli. In particolare, il primo comma dell'articolo, stabilisce che le attività di sponsorizzazione debbano perseguire i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;
- la realizzazione di maggiori economie;
- il miglioramento della qualità di servizi prestati all'utenza.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio definisce sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi. La promozione avviene attraverso l'associazione di quest'ultimi all'iniziativa oggetto del contributo con un contratto di sponsorizzazione che definisce le modalità di erogazione del contributo e le forme di controllo da parte del soggetto erogante sulla realizzazione dell'iniziativa. Le modalità di erogazione del contributo e le forme di controllo da parte del soggetto erogante sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce sono definite con il contratto di sponsorizzazione.

5.3.3 Analisi economica

La definizione di un modello tecnico-istituzionale di trasmissione e scambio di dati tra ICCD e Regioni del Mezzogiorno potrà consentire il raggiungimento di alcuni benefici di tipo qualitativo.

In particolare, per le Regioni non dotate di un proprio sistema informativo, come la Puglia, un primo risultato deriverà dal passaggio da una realtà organizzativa basata su un sistema di catalogazione solo parzialmente informatizzato ad una gestione totalmente informatizzata con costi d'investimento altamente contenibili rispetto allo sviluppo ex novo di un sistema. Infatti la "Direttiva Stanca" già citata consente il riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni: le Regioni potranno in tal modo implementare una propria struttura informativa per la gestione di catalogo senza sostenere costi di sviluppo software, se non in minima parte, mentre rimangono a loro carico gli altri costi d'investimento del sistema informativo.

L'informatizzazione dei processi di catalogazione consentirà un incremento dell'efficienza nelle fasi di produzione delle schede e nei processi di validazione formale e scientifica. L'obiettivo di migliorare l'efficienza, potrà essere conseguito attraverso:

- l'allineamento delle normative e dei vocabolari utilizzati da catalogatori e responsabili delle fasi di validazione;
- la condivisione di procedure operative relative alle fasi di controllo;
- l'ottimizzazione dei flussi di dati e della loro gestione ed archiviazione, attraverso la riduzione di operazioni manuali;
- L'omogeneità delle banche dati localizzate in sistemi informativi differenti.

Per quanto riguarda le Regioni già dotate di un proprio sistema informativo, come la Sicilia, la soluzione d'integrazione individuata, tra sistema regionale e SIGEC, consentirà alle stesse di evitare elevati costi d'uscita necessari per la migrazione da un sistema informativo ad un altro, ed all'ICCD di garantirsi, attraverso una soluzione operativa di facile realizzazione, un flusso continuo e gratuito di dati da parte delle stesse coerentemente all'Accordo Stato-Regioni.

In generale l'individuazione di un modello comune di procedure per la catalogazione e per l'archiviazione consentirà di porre le basi per un sistema automatico di fruizione dei dati portando considerevoli benefici sia a livello regionale sia a livello nazionale.

A livello regionale, i benefici per le amministrazioni deriveranno dalla possibilità di utilizzare gratuitamente e direttamente il patrimonio informativo dell'ICCD per innumerevoli finalità: divulgative, formative ed educative, di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale (attraverso la realizzazione di cataloghi, mostre, portali, e la definizione di itinerari turistici e

paesaggistici) ed altre, con una evidente ricaduta positiva per la collettività locale che ne potrà fruire (operatori turistici, imprese operanti a vario titolo nel settore dei beni culturali, università, scuole, liberi professionisti del settore, studiosi ecc.). Un altro vantaggio deriverà dall'acquisizione di un patrimonio di conoscenza sulla gestione di sistemi informativi che verrà acquisito nelle Regioni attraverso la formazione del personale.

A livello nazionale l'ICCD potrà arricchire le proprie banche dati con quelle regionali ai fini della realizzazione di progetti di ampia portata (e previsti già da tempo) come la creazione di un Portale della Cultura, oltre che per le finalità di tutela che il Codice dei Beni Culturali assegna al Ministero.

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa dei principali benefici e vincoli connessi all'attuazione degli scenari individuati, con riferimento sia alle Regioni Target sia all'ICCD.

Scenari previsti		Soggetti interessati alla catalogazione	
		Regione non dotata di un proprio sistema informativo	ICCD
Scenario A	Benefici	economicità di implementazione e gestione; digitalizzazione dei contenuti attraverso un livello sufficiente di automazione;	buon livello di digitalizzazione - anche se con capacità produttive non elevate; allineamento seppur limitato alle sue normative ed ai suoi vocabolari;
	Vincoli	livello di automazione inferiore rispetto agli altri scenari; obbligo di diffusione del sistema data entry ai catalogatori e relativi costi di formazione all'uso del data entry oltre a costi legati ad interventi di manutenzione, configurazione e soprattutto aggiornamento;	capacità produttiva di questo strumento inferiore allo Ced avanzato previsto nello scenario B; dimensionamento della struttura in termini di dotazione di infrastruttura informatica e di risorse umane (vedi tabella personale) tale da non consente di fronteggiare un livello produttivo elevato in quantità;

Scenari previsti		Soggetti interessati alla catalogazione	
		Regione non dotata di un proprio sistema informativo	ICCD
Scenario B	<i>Benefici</i>	<p>servizi avanzati di consultazione, archiviazione (consultazione anche per soggetti non legati ai beni culturali in senso stretto);</p> <p>facilità diffusione a catalogatori ed utenti;</p> <p>capacità di sostenere una elevata produzione attraverso una dotazione infrastrutturale ed una adeguata dotazione in termini di personale allocato superiore rispetto allo scenario A (Vedi tabella personale);</p> <p>aggiornamento del sistema più efficiente e veloce dello scenario A rispetto alle normative, grazie al maggior numero di operatori coinvolti;</p> <p>capacità di fornire una elevata qualità e quantità di dati.</p>	<p>struttura più efficiente attraverso il maggiore dimensionamento rispetto allo scenario A in termini di struttura informatica ed in termini di risorse umane allocate;</p>
	<i>Vincoli</i>	potenziale onerosità dello sviluppo in ASP.	
Scenario C	<i>Benefici</i>	costi ridotti attraverso una tipologia di contratto pay per use.	copertura di un area interregionale.
	<i>Vincoli</i>	non consente di realizzare un sistema informativo su scala regionale ma i servizi (ad esempio consultazione) sono centralizzati.	elevati costi di implementazione giustificati solo in caso di un numero alto di utenti (Regioni) dovuti a elevati costi di infrastrutture.

Scenari previsti		Soggetti interessati alla catalogazione	
		Regione dotata un proprio sistema informativo	ICCD
Scenario D	<i>Benefici</i>	<p>possibilità di disporre dei dati raccolti ed elaborati dall'ICCD a fronte di un basso investimento costi di uscita da un sistema;</p> <p>possibilità di gestire l'esportazione/pubblicazione dei dati con livelli di policies differenziati;</p> <p>mantenimento dei dati originari all'interno della loro struttura;</p> <p>capacità di esportare i dati in formati concordati.</p>	Possibilità di acquisizione di dati da uno o più sistemi informativi con conseguente arricchimento del proprio patrimonio informativo
	<i>Vincoli</i>	Necessità di utilizzo di standard tecnologici in grado di garantire l'interoperabilità	Necessità di diffusione di standard tecnologici di interoperabilità

5.3.4 Analisi di sensitività

Nel seguito è sviluppata un'analisi di sensitività, volta ad evidenziare, tramite un adeguato sistema di simulazioni, la variazione della struttura dei costi ed investimenti, per ciascuno degli scenari alternativi identificati, al variare dei principali parametri di riferimento (quali riportati nelle tab.3 relative a ciascuno scenario).

In particolare si riportano di seguito, per ciascuno scenario, le tabelle di sintesi delle macro voci di costo/investimento, indicando i valori massimi e minimi che tali voci si stima possano raggiungere ed infine un' *overview sintetica* che raffigura i quattro scenari in termini di "costi di realizzazione" e "costi di gestione e manutenzione".


SINTESI SCENARIO A		
	Min	Max
SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE HW E SW SOLUZIONE DATA ENTRY	14.083	25.221
SINTESI COSTI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.063	5.500
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)	2.000	2.000
SINTESI COSTI SERVIZI DI TRASPORTO	650	800
SINTESI COSTI DI FORMAZIONE	13.350	13.350
Totale	35.145	46.871
SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN ANNO DI ATTIVITA'	45.114	49.656
SINTESI SCENARIO B		
	Min	Max
SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE HW E SW SOLUZIONE CED REGIONALE ⁽¹⁾	265.283	306.221
SINTESI COSTI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.900	6.900
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)	1.500	1.500
SINTESI COSTI SERVIZI DI TRASPORTO	1.250	1.450
SINTESI COSTI DI FORMAZIONE	15.450	15.450
Totale	289.383	331.521
SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'	52.224	64.500

⁽¹⁾ Questa voce di costi ricomprende anche i costi di progettazione e sviluppo del software per trasferire l'applicativo Sigec su una piattaforma ASP, pari rispettivamente a: valore min Euro 235.000, valore max Euro 270.000.

SINTESI SCENARIO C	Min	Max
SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE HW E SW SOLUZIONE CED NAZIONALE ⁽²⁾	298.135	348.021
SINTESI COSTI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.700	7.700
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)	1.500	1.500
SINTESI COSTI SERVIZI DI TRASPORTO	1.400	1.650
SINTESI COSTI DI FORMAZIONE	15.450	15.450
Totale	323.185	374.321
SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'	68.424	84.300

⁽²⁾ Questa voce di costi ricomprende anche i costi di progettazione e sviluppo del software per trasferire l'applicativo Sigec su una piattaforma ASP, pari rispettivamente a: valore min Euro 235.000, valore max Euro 270.000.

SINTESI SCENARIO D	Min	Max
SINTESI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI	18.825	24.450
SINTESI COSTI TEST E MONITORAGGIO (START UP)	465	1.090
Totale	19.290	25.540
SINTESI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN PRIMO ANNO DI ATTIVITA'	15.984	21.060



5.4.1 Quadro normativo e regolamentare di riferimento

5.4.1.1 La catalogazione dei beni culturali nella normativa nazionale e regionale e negli accordi interni

La normativa nazionale

Elenco delle fonti

- ❑ **D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 (G.U. 27 gennaio 1976, n. 23, Supplemento ordinario)** “*Organizzazione del ministero per i Beni Culturali e Ambientali*”⁹
- ❑ **L. 19 aprile 1990, n. 84 (G.U. 26 aprile 1990, n. 96, Serie Generale)** “*Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi*”
- ❑ **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento ordinario)** “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”¹⁰
- ❑ **D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 (G.U. 9 febbraio 2001, n. 33, Serie Generale)** “*Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali*”¹¹
- ❑ **D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (G.U. 15 gennaio 2004, n. 11, Serie Generale)** “*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137*”
- ❑ **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** (in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, n. 45 - Suppl. Ordinario n. 28) “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”
- ❑ **D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173** (in GU 17 luglio 2004, n. 166, Supplemento ordinario) “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali*”.

I principali soggetti coinvolti nell'attività di catalogazione

L'attività di catalogazione dei beni culturali coinvolge, in via principale, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (“**ICCD**”), istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (“**Ministero**”), con i seguenti compiti:

- elaborazione dei programmi di catalogazione generale dei beni ed individuazione della relativa metodologia;
- promozione e coordinamento dell'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e cura dell'unificazione dei metodi;
- costituzione e gestione del catalogo generale dei beni di cui sopra;
- cura delle pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti;

⁹ Tale decreto è stato parzialmente abrogato dal D.P.R. n. 173/2004.

¹⁰ Tale decreto è stato parzialmente abrogato dal D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente agli artt. 148, 150, 152 e 153.

¹¹ Abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173

- cura dei rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.

L'ICCD sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico (v. Art. 3, L. n. 84/1990).

In particolare, ai sensi dell'art. 17, commi 1, 3 e 4, del nuovo Codice dei Beni Culturali:

“1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. omissis

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali”.

L'art. 3, L. n. 84/1990 prevede poi che *“le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali”.*

L'art. 20, D.P.R. n. 173/2004 dispone, infine, che il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici *“propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia”*¹².

Le procedure di catalogazione

L'art. 149, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 112/1998 demanda allo Stato *“la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale”.*

Analoga disposizione è contenuta nel comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. n. 42/2004, ove è previsto che:

“2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali”.

¹² Si rammenta che recentemente il Ministero è stato riorganizzato. In particolare, con il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, recante la “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è stata, tra l'altro, operata la sostituzione delle Soprintendenze Regionali con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Oltre alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, l'attuale organizzazione periferica del Ministero prevede i seguenti organi territoriali: a) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; b) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; c) le soprintendenze per i beni archeologici; d) le soprintendenze archivistiche; e) gli archivi di Stato; f) le biblioteche statali; g) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia (v. art. 19, D.P.R. n. 173/2004).

Scheda di sintesi: La catalogazione dei beni culturali nella normativa nazionale e regionale

I soggetti	I compiti	Le procedure
Ministero per i beni e le attività culturali – ICCD	<ul style="list-style-type: none"> - Assicura la catalogazione dei beni culturali con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali - Coordina le attività delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali - Cura la catalogazione dei beni culturali di proprietà ministeriale e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali - Concorre con le regioni, anche con la collaborazione delle Università, alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione 	Sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
Regioni	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurano la catalogazione dei beni culturali con il concorso del Ministero e degli altri enti pubblici territoriali - Curano la catalogazione dei beni culturali di proprietà regionale e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali - Concorrono con il Ministero, anche con la collaborazione delle Università, alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione 	v. Sopra
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici	- Propongono al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali	I programmi sono definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia
Altri enti pubblici territoriali	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurano la catalogazione dei beni culturali con il concorso del Ministero e delle regioni - Curano la catalogazione dei beni culturali di loro proprietà e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali 	v. Sopra

La normativa regionale siciliana

Indice delle fonti

- ❑ **L.R. Sicilia 1° agosto 1977, n. 80 (B.U.R. 3 agosto 1977, n. 36)** “*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana*”
- ❑ **L.R. Sicilia 7 novembre 1980, n. 116 (B.U.R. 15 novembre 1980, n. 50)** “*Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia*”
- ❑ **L.R. Sicilia 1° settembre 1993, n. 25 (B.U.R. 6 settembre 1993, n. 42)** “*Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia*”
- ❑ **L.R. Sicilia 27 aprile 1999, n. 9 (G.U.R.S. 30 aprile 1999, n. 20)** “*Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche*”

I principali soggetti coinvolti nell'attività di catalogazione

Nella regione Sicilia le principali funzioni di studio, ricerca ed organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali¹³ spettano al Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva (“il **Centro Regionale**”).

Più precisamente, il Centro Regionale svolge le seguenti attività:

- a) coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;
- b) costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferme restando le competenze in materia di catalogazione riservate alla biblioteca centrale della regione per i beni librari¹⁴;
- c) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche e cura le pubblicazioni;
- d) cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali;
- e) svolge attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non siano in dotazione delle soprintendenze.

¹³ Ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 80/1977 devono ritenersi inclusi nella tipologia di “beni culturali ed ambientali” i seguenti beni:

- 1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
- 2) architettonici;
- 3) archeologici;
- 4) etno-antropologici;
- 5) storici, artistici ed iconografici;
- 6) bibliografici;
- 7) archivistici.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 18, L.R. n. 80/1977 la biblioteca ha, tra l'altro, il compito di costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con l'Istituto centrale del catalogo.

Il Centro Regionale opera sotto la vigilanza dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale.

Il Centro Regionale tiene, inoltre, i collegamenti funzionali con le soprintendenze e con gli istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.

Le indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali sono fornite dal **Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali**, fatte salve le convenzioni internazionali in materia.

In considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali della regione, ed al fine di garantire omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il Consiglio regionale chiede pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno.

Le **Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali** hanno il compito di provvedere, avvalendosi anche della collaborazione delle università e di istituti altamente specializzati, nazionali o esteri al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio regionale.

Il Catalogo Regionale dei beni culturali ed ambientali

Presso il Centro Regionale è istituito il Centro Elaborazione Dati con il compito di gestire il **Catalogo Regionale dei beni culturali ed ambientali** mediante la creazione di una banca dei dati relativi al patrimonio culturale siciliano, onde consentire la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i suoi uffici periferici.

Per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stipula appositi contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile. Il rapporto di lavoro così costituito è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato privato o pubblico e resta soggetto all'applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'industria privata - settore metalmeccanici - anche per quanto attiene ai criteri di inquadramento ed in quanto compatibili.

Scheda di sintesi: La normativa siciliana in materia di catalogazione

I soggetti	I compiti	Le metodologie e le procedure di catalogazione
<p>Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione - Costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferme restando le competenze in materia di catalogazione riservate alla biblioteca centrale della regione per i beni librari - Cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali - Tiene i collegamenti funzionali con le soprintendenze e con gli istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni 	<p>Sono in armonia con le norme statali in materia di catalogazione</p>
<p>Consiglio Regionale per i beni culturali e ambientali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, chiedendo pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno 	<p>v. Sopra</p>
<p>Soprintendenze per i beni culturali e ambientali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Provvedono, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e di istituti altamente specializzati, nazionali o esteri al censimento, all'inventario, alla catalogazione dei beni culturali 	<p>Indirizzi espressi dal consiglio regionale</p>

La normativa regionale pugliese

Indice delle fonti

- **L.R. Puglia 11 dicembre 2000, 24 (B.U.R. 15 dicembre 2000, n. 149, Supplemento ordinario)** *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”*

I principali soggetti coinvolti nell'attività di catalogazione

La regione definisce, in concorso con lo Stato, le metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale, e la realizzazione di sistemi informativi di livello regionale, utili all'esercizio delle funzioni e delle attività esercitate.

Scheda di sintesi: La normativa pugliese in materia di catalogazione

I soggetti	I compiti	Le metodologie e le procedure di catalogazione
Regione	Realizzazione di sistemi informativi di livello regionale	Sono definite in concorso con lo Stato, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale

L'Accordo Stato e Regioni del 1° febbraio 2001

In data 1° febbraio 2001, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le regioni a statuto ordinario e speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto un accordo diretto a regolare i loro rapporti in materia di catalogazione (“**Accordo**”), con l’obiettivo finale di dare avvio ad un sistema informativo completo e omogeneo concernente i beni culturali dell’intero territorio nazionale, secondo criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati riferiti sia alle attività da svolgere che alle risorse necessarie e di implementare la carta del rischio del patrimonio culturale, quale strumento di supporto alle decisioni in materia di conservazione programmata, di restauro e di pianificazione territoriale.

Nell’Accordo il Ministero e le regioni hanno convenuto di operare con le seguenti modalità:

- Il Ministero, tramite l’opera dell’ICCD, provvede all’unificazione ed all’emanazione degli standard e delle metodologie da seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, al fine di renderli validi nell’intero territorio nazionale.
- Le metodologie e gli standard nazionali emanati dall’ICCD devono essere tenuti presenti, nelle operazioni di raccolta e implementazione dei dati, indipendentemente dal soggetto che vi provvede.
- In ogni regione deve essere costituito, a partire da quanto già realizzato nelle diverse realtà territoriali, un sistema informativo relativo ai beni culturali e ambientali.
- Le Regioni e gli enti locali concorrono attivamente alla creazione dei sistemi informativi regionali, ciascuno per la parte propria e in reciproca collaborazione.
- I sistemi regionali devono essere realizzati in modo da potersi porre in comunicazione con il sistema informativo del catalogo generale, di cui costituiscono parte integrante.
- I dati raccolti secondo le metodologie dell’ICCD possono essere organizzati, nell’ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un’utenza differenziata, sia essa di tipo amministrativo, accademico-scolastico o privata.
- L’ingresso dei dati nel sistema informativo del catalogo generale è comunque subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte dell’ICCD.
- Le regioni possono concorrere con lo Stato alle attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la Cei¹⁵.

¹⁵ Alcune regioni - come il Veneto e la Sicilia - hanno raggiunto accordi con le rispettive Diocesi Regionali

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, lo Stato e le regioni hanno costituito una **Commissione tecnica paritetica nazionale**, deputata a svolgere i seguenti compiti di coordinamento sotto il profilo sia metodologico che operativo:

- promozione e verifica delle attività comuni allo Stato ed alle regioni per la definizione degli standard e delle metodologie di catalogazione;
- studio delle forme di integrazione tra il sistema informativo generale ed i sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni;
- formulazione e verifica dello stato di attuazione di programmi e progetti coordinati su scala nazionale che prevedano l'impiego di finanziamenti statali, regionali ed eventualmente europei;
- individuazione di strumenti di coordinamento per il monitoraggio a livello nazionale e regionale delle attività di catalogazione programmate o in corso;
- definizione delle modalità di gestione dei diritti d'autore;
- esame di ogni altra tematica di carattere generale inerente alla catalogazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione.

Scheda di sintesi: L'Accordo Stato Regioni del 1° febbraio 2001

Metodologie e standard di catalogazione	Sistema informativo regionale	Ingresso dei dati nel catalogo generale	Catalogazione dei beni ecclesiastici
<p>Il Ministero, tramite l'opera dell'ICCD, provvede all'unificazione ed all'emanazione degli standard e delle metodologie da seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, al fine di renderli validi nell'intero territorio nazionale, in tutte le operazioni di raccolta e implementazione dei dati, indipendentemente dal soggetto che vi provvede</p>	<p>- Le Regioni e gli enti locali concorrono attivamente alla creazione dei sistemi informativi regionali, ciascuno per la parte propria e in reciproca collaborazione. - I sistemi regionali devono essere realizzati in modo da potersi porre in comunicazione con il sistema informativo del catalogo generale, di cui costituiscono parte integrante. - I dati raccolti secondo le metodologie dell'ICCD possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata, sia essa di tipo amministrativo, accademico-scolastico o privata</p>	<p>L'ingresso dei dati nel sistema informativo del catalogo generale è subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte dell'ICCD</p>	<p>Le Regioni possono concorrere alle attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la Cei</p>

L'Accordo di programma quadro in materia di beni e di attività culturali per il territorio della regione Puglia del 22 dicembre 2003

In data 22 dicembre 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia hanno stipulato un accordo di programma quadro in materia di beni e di attività culturali per il territorio della regione Puglia, nell'ambito del quale sono state pianificate anche azioni di promozione e qualificazione dello stesso patrimonio. In particolare,

sono stati programmati interventi per la catalogazione dei beni culturali e paesaggistici e l'allestimento di un centro regionale di documentazione.

L'Intesa Stato e CEI del 13 settembre 1996

In data 13 settembre 1996, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) hanno raggiunto un'intesa diretta a consentire l'**avvio di una collaborazione relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.**

La collaborazione opera, a livello centrale, tra il Ministero per i beni culturali e ambientali (e i direttori generali degli uffici centrali del Ministero) ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana (e le persone da lui eventualmente delegate) e, a livello locale, tra i Soprintendenti ed i vescovi diocesani (o le persone delegate dai vescovi stessi).

La Convenzione Stato e CEI dell'8 aprile 2002

In data 8 aprile 2002, l'ICCD e la C.E.I. - in attuazione delle disposizioni dell'Intesa del 13 settembre 1996 - hanno stipulato una convenzione diretta a disciplinare le modalità di collaborazione per l'inventario ed il catalogo dei beni culturali mobili di enti e istituzioni ecclesiastiche.

Nell'ambito della suddetta convenzione l'ICCD e la C.E.I. hanno concordato le seguenti disposizioni fondamentali:

- Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. si uniformano alle direttive di merito e di metodo stabilite dall'ICCD in osservanza del proprio mandato istituzionale.
- Le attività di inventariazione promosse dalla C.E.I. rientrano in un piano coordinato di interventi, la cui definizione viene curata in fase di programmazione, in sede centrale e periferica, d'intesa con l'ICCD, le Soprintendenze competenti¹⁶ e le Amministrazioni regionali;
- In sede centrale un delegato della C.E.I., unitamente a rappresentanti dell'I.C.C.D., delle Amministrazioni regionali e delle Soprintendenze competenti, partecipa ai lavori del Comitato Paritetico Nazionale (o Tavolo per le intese a livello nazionale) per la definizione di programmi coordinati su scala nazionale e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi avviati.
- Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. concorrono alla costituzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale, uniformandosi agli standard metodologici emanati dall'ICCD a vari livelli (tracciati di rilevamento dei dati; normative di compilazione; vocabolari, dizionari terminologici e thesauri; procedure di verifica e controllo automatico; normative per il trasferimento dei dati alfanumerici; standard di ripresa fotografica; standard per l'acquisizione ed il trasferimento delle immagini digitali).
- Le schede di inventario prodotte in ambito ecclesiastico sono certificate da un responsabile scientifico incaricato dall'Autorità ecclesiastica competente, il quale utilizza anche gli strumenti e le procedure informatiche predisposte per il controllo e la validazione dei dati al fine della loro acquisizione nel Sistema Informativo Generale del Catalogo.
- L'assegnazione all'Autorità ecclesiastica competente dei numeri di catalogo generale che registra le schede prodotte *ex novo* può essere effettuata per il tramite

¹⁶ V. nota sub 15.

della Soprintendenza competente territorialmente o direttamente dall'ICCD, che provvede contestualmente ad informare la Soprintendenza competente.

- Le Autorità ecclesiastiche competenti pongono a disposizione della Soprintendenza e degli operatori incaricati eventuali materiali documentali anche di tipo informatico già elaborati (elenchi, inventari, tabelle, ricognitive, etc.) e forniscono agli operatori incaricati dalla Soprintendenza tutta la collaborazione e la disponibilità necessaria per l'agevole svolgimento e la sollecita conclusione degli interventi.
- Le Autorità ecclesiastiche e le Soprintendenze provvedono a scambiarsi ogni informazione utile per integrare e aggiornare i rispettivi archivi.
- Le integrazioni dei dati connesse a specifiche esigenze ecclesiastiche sono di pertinenza esclusiva degli archivi ecclesiastici.
- Il livello di integrazione degli archivi ecclesiastici con quelli ministeriali è dalla normativa del formato di trasferimento ai diversi livelli di ricerca (inventario, precatalogo, catalogo), che consente lo scambio dei dati secondo il formato convenzionale definito dall'ICCD (qualunque sia lo strumento di data entry utilizzato).
- I criteri e le modalità per l'integrazione delle banche dati degli organi ecclesiastici e ministeriali dovranno essere definiti congiuntamente dalla C.E.I. e dall'ICCD, sia per i requisiti tecnici relativi alla diffusione in rete sia per le caratteristiche dei contenuti informativi, per gli standard di sicurezza dei sistemi e l'accesso alla gestione dei dati.

Scheda di sintesi: La Convenzione Stato – CEI dell'8 aprile 2002

Attività di inventariazione della C.E.I.	Certificazione delle schede di inventario prodotte in ambito ecclesiastico	L'assegnazione dei numeri del catalogo generale	Scambio di informazioni ed integrazioni delle banche dati
<p>Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. (i) si uniformano alle direttive di merito e di metodo stabilite dall'ICCD in osservanza del proprio mandato istituzionale e (ii) concorrono alla costituzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale</p>	<p>Le schede di inventario prodotte in ambito ecclesiastico sono certificate da un responsabile scientifico incaricato dall'Autorità ecclesiastica competente, il quale utilizza anche gli strumenti e le procedure informatiche predisposte per il controllo e la validazione dei dati al fine della loro acquisizione nel Sistema Informativo Generale del Catalogo</p>	<p>L'assegnazione all'Autorità ecclesiastica competente dei numeri di catalogo generale che registra le schede prodotte ex novo può essere effettuata per il tramite delle Soprintendenze territoriali competenti o direttamente dall'ICCD, che provvede contestualmente ad informare la Soprintendenza competente</p>	<p>- Le Autorità ecclesiastiche competenti pongono a disposizione della Soprintendenza competente e degli operatori incaricati eventuali materiali documentali anche di tipo informatico già elaborati - Le integrazioni dei dati connesse a specifiche esigenze ecclesiastiche sono di pertinenza esclusiva degli archivi ecclesiastici - Il livello di integrazione degli archivi ecclesiastici con quelli ministeriali è definito dalla normativa del formato di trasferimento ai diversi livelli di ricerca, che</p>

			consente lo scambio dei dati secondo il formato convenzionale definito dall'ICCD - I criteri e le modalità per l'integrazione delle banche dati degli organi ecclesiastici e ministeriali dovranno essere definiti congiuntamente dalla C.E.I. e dall'ICCD
--	--	--	---

5.4.1.2 Altre attività di censimento e di catalogazione nella normativa nazionale

Premessa

I dati raccolti nell'ambito dell'attività di catalogazione dei beni culturali possono assumere rilievo ed interesse per tutti quei soggetti pubblici che svolgono attività di inventariazione, censimento e catalogazione di beni per scopi diversi dalla conoscenza del patrimonio culturale.

In particolare, possono essere interessati ad acquisire informazioni dal catalogo dei beni culturali i seguenti soggetti:

- Autorità di Bacino;
- Agenzia del Demanio;
- Dipartimento della Protezione Civile;
- Istituto Centrale per il Restauro.

La normativa nazionale

Indice delle fonti

- ❑ **L. 18 maggio 1989, n. 183 (G.U. 25 maggio 1989, n. 120, Supplemento ordinario)**
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
- ❑ **D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (G.U. 11-06-1998, n. 134, Serie Generale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267** *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”*
- ❑ **L. 19 aprile 1990, n. 84 (G.U. 26 aprile 1990, n. 96)** *“Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali”*
- ❑ **L. 24 febbraio 1992, n. 225 (G.U. 17 marzo 1992, n. 64, Supplemento ordinario)**
“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”
- ❑ **D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (G.U. 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento ordinario)**
“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Le Autorità di Bacino ed i piani per l'assetto idrogeologico (L. n. 183/1989 e D.L. n. 180/1998)

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale hanno il compito di elaborare piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

Tali piani hanno valore di piano territoriale di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Nello svolgimento delle attività loro demandate, le Autorità di Bacino possono richiedere, a titolo gratuito, alle amministrazioni statali, agli enti e loro consorzi, alle unità sanitarie locali, agli istituti scientifici pubblici, alle università, nonché agli enti pubblici economici i dati anche in forma numerica in loro possesso, utili al fine di costituire la base conoscitiva in argomento.

L'Istituto Centrale per il Restauro e la Carta del rischio (L. n. 84/1990)

L'Istituto Centrale per il Restauro sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio culturale e della banca dati nazionale.

Allo scopo di fornire ai responsabili della tutela del territorio e all'Amministrazione Centrale uno strumento tecnologico di supporto per l'attività scientifica ed amministrativa, l'Istituto Centrale ha elaborato la "Carta del Rischio" che raccoglie l'esperienza e l'approccio metodologico del Piano per la Conservazione programmata dei Beni Culturali in Umbria del 1975¹⁷.

L'elaborazione della suddetta Carta ha richiesto due attività parallele di ricognizione ed acquisizione di dati relativi al Patrimonio Culturale:

- censimento su scala nazionale della consistenza e distribuzione dei beni, realizzato sulle Guide d'Italia del Touring Club Italiano e sulle Guide Archeologiche Laterza (TCI/LATERZA);
- schedatura "conservativa" da effettuare su campo per acquisire i dati necessari al calcolo della Vulnerabilità.

Il censimento, effettuato attraverso una ricognizione dei repertori Bibliografici TCI/LATERZA, offre un quadro parziale rispetto alla reale consistenza del Patrimonio Nazionale, ma configura comunque con attendibile determinazione i livelli quantitativi e tipologici della sua distribuzione sul territorio.

La Banca Dati fornisce una prima provvisoria stima della consistenza dei principali beni archeologici ed architettonici nazionali, comprese le strutture edificate dopo il 1950 con funzione di museo, gallerie d'arte, ecc.. Nella fase di censimento del patrimonio è stata operata una raccolta dei dati puntuali, l'omogeneità dei quali è stata garantita dall'uso della scheda specifica e uniformata (Scheda MARIS) che, per ciascun Bene, ha permesso di codificare tutte le informazioni utili.

Alla formazione ed all'aggiornamento della Banca Dati "MARIS" concorrono, da una parte, i dati acquisiti da Enti ed Amministrazioni che operano sul territorio con altri fini e compiti istituzionali e, dall'altra, i dati acquisiti tramite la rete di rilevamento che opera presso i Poli Periferici.

La Protezione civile (L. n. 225/1992)

Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, con il concorso degli enti pubblici, degli istituti e dei gruppi di ricerca scientifica, nonché ogni altra

¹⁷ Il primo esperimento di valutazione globale dei fattori di degrado esteso a un intero territorio, la cui validità si confermò drammaticamente in occasione dei terremoti del Friuli (1976), e dell'Irpinia (1980)

istituzione ed organizzazione anche privata svolgono attività di protezione civile con finalità di previsione¹⁸ e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di soccorso delle popolazioni sinistrate.

Le amministrazioni, gli enti e le istituzioni che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità suindicate sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

L'Agenzia del Demanio e la catalogazione degli immobili pubblici (D.Lgs. n. 300/1999)

L'Agenzia del Demanio svolge funzioni e compiti riguardanti l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego.

L'Agenzia svolge, tra l'altro, un'attività di catalogazione dei beni immobili di proprietà di soggetti pubblici.

Si segnala, a questo ultimo riguardo, che in data 6 febbraio 2004, il Direttore Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Ministero per i Beni Culturali e il Direttore dell'Agenzia del Demanio hanno firmato un decreto che stabilisce le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico. Tale provvedimento obbliga ogni amministrazione pubblica (dallo Stato, agli enti locali, agli enti pubblici non territoriali) interessata alla verifica sui propri beni a compilare una dettagliata modulistica sul sito internet del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, comprensiva di notizie sul bene, documentazione fotografica e planimetrie. Tale documentazione permetterà alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici¹⁹ di identificare più facilmente i beni. Alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici la documentazione arriverà via internet. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi saranno concordati fra le Amministrazioni firmatarie del decreto. Il metodo è estremamente flessibile e si adatta alle caratteristiche degli enti pubblici e delle Direzioni regionali, dando modo ad ognuna di esse di portare a termine una verifica dell'interesse per ogni bene considerato.

Scheda di sintesi: Altri soggetti pubblici che svolgono attività di catalogazione

Le Autorità di bacino	L'Istituto Centrale per il Restauro	Il Dipartimento della Protezione civile	L'Agenzia del Demanio
- Le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale hanno il compito di elaborare piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. - Nello svolgimento delle attività loro demandate, le Autorità di Bacino possono richiedere alle amministrazioni statali, a titolo gratuito, i dati anche in forma numerica	- L'Istituto Centrale per il Restauro sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio culturale e della banca	Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, con il concorso degli enti pubblici, degli istituti e dei gruppi di ricerca scientifica, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata svolgono attività di protezione civile con finalità di previsione e	- L'Agenzia del Demanio svolge funzioni e compiti riguardanti l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato - Nell'espletamento dei propri compiti, l'Agenzia svolge un'attività di catalogazione dei beni immobili di proprietà di soggetti pubblici ed a tal fine può acquisire informazioni gratuite sui beni stessi

¹⁸ La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

¹⁹ V. nota sub 12.

<p>in loro possesso, utili al fine di costituire la base conoscitiva in argomento</p>	<p>dati nazionale.</p> <p>- Alla formazione ed all'aggiornamento della Banca Dati elaborata dall'Istituto Centrale concorrono i dati acquisiti da Enti ed Amministrazioni che operano sul territorio con altri fini e compiti istituzionali</p>	<p>prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di soccorso delle popolazioni sinistrate.</p> <p>- Le amministrazioni, gli enti e le istituzioni che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità suindicate sono tenuti a fornire gratuitamente al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati</p>	
---	---	--	--

5.4.1.3 Il diritto di autore e la catalogazione dei beni culturali nella normativa comunitaria e nazionale e negli accordi interni

La normativa comunitaria e nazionale

Indice delle fonti

- ❑ **Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991** *relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*
- ❑ **Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992** *concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale*
- ❑ **Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993** *per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo*
- ❑ **Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993** *concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi*
- ❑ **Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996** *relativa alla tutela giuridica delle banche di dati*
- ❑ **Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001** *sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*
- ❑ **L. 22 aprile 1941 n. 633 (G.U. 16 luglio 1941, n. 166, Serie Generale)** *“Protezione del diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio”* (con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68)

- **Art. 2575 e seguenti del Codice Civile**
- **D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (G.U. 31 dicembre 1992, n. 306, Supplemento ordinario)** *“Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore”.*
- **D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293, Serie Generale)** *“Attuazione della Direttiva 92/100/CEE relativa il diritto di prestito e noleggio e alcuni diritti connessi”*
- **D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 (G.U. 18 novembre 1996, n. 270, Serie Generale)** *“Attuazione della Direttiva 93/83/CEE relativa al coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e ritrasmissione via cavo”***D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (G.U. 13 giugno 1997, n. 136, Serie Generale)** *“Attuazione della Direttiva 93/98/CEE relativa all’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”*
- **D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 (G.U. 15 giugno 1999, n. 138, Serie Generale)** *“Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati”*
- **L. 18 agosto 2000, n. 248 (G.U. 4 settembre 2000, n. 206, Serie Generale)** *“Nuove norme di tutela del diritto d'autore”*
- **D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 (G.U. 4 aprile 2001, n. 79, Supplemento ordinario)** *“Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli”*
- **D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164 (G.U. 9 maggio 2001, n. 106, Serie Generale)** *“Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli”***D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338 (G.U. 22 agosto 2001, n. 194, Serie Generale)** *“Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore”*
- **D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 (G.U. 14 aprile 2003, n. 87, Supplemento ordinario)** *“Attuazione della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”*

L’Autore dell’opera

Ai sensi della L. n. 633/1941, è autore dell'opera *“chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa”.*

Nelle opere collettive è autore chi dirige ed organizza la creazione dell’opera stessa.

Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.

Le persone giuridiche private (esempio associazioni riconosciute), lo Stato, le Province ed i Comuni possono essere autori quando si verificano determinate condizioni:

- l'opera deve riportare il nome della persona giuridica quale autore;
- l'opera deve essere realizzata a spese della persona giuridica;
- l'opera deve essere pubblicata.

L'oggetto del diritto di Autore e le categorie protette

Oggetto del diritto d'autore è un bene immateriale: l'opera dell'ingegno.

Tra le categorie protette dal diritto di autore rientrano, in via esemplificativa:

- le opere dell'ingegno;
- le opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- le banche di dati, che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

I programmi per elaboratore sono considerati opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.

Sono altresì protette, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

I diritti patrimoniali e morali

L'autore dell'opera gode dei seguenti diritti patrimoniali:

- il diritto di utilizzazione economica;
- il diritto di pubblicazione²⁰;
- il diritto di trascrizione²¹;
- il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico²²;
- il diritto di comunicazione al pubblico²³;

²⁰ Il diritto esclusivo di pubblicare l'opera ha per oggetto la moltiplicazione in tutto o in parte dell'opera, in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Tale diritto comprende anche la possibilità di pubblicare l'opera in raccolta.

²¹ Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nel punto precedente.

²² Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera.

²³ Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la trasmissione via cavo, nonché quella

- il diritto di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione;
- il diritto di noleggio²⁴;
- il diritto di dare l'opera in prestito²⁵.

I diritti patrimoniali hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti e sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera considerata unitariamente è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le regole speciali per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Accanto ai diritti di sfruttamento economico, l'autore dell'opera gode di diritti morali, così definiti poiché non hanno come diretto oggetto gli interessi patrimoniali dell'autore, ma mirano a tutelare in via immediata la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività.

I diritti morali comprendono, in particolare:

- il diritto alla paternità dell'opera²⁶;
- il diritto di inedito²⁷;
- il diritto all'integrità dell'opera²⁸;
- il diritto di ritirare l'opera dal commercio²⁹.

codificata con condizioni di accesso particolari. Esso comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

²⁴ Il diritto esclusivo di noleggiare l'opera ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale, diretto o indiretto.

²⁵ Il diritto esclusivo di dare in prestito l'opera ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli suindicati per il noleggio.

²⁶ Il diritto alla paternità dell'opera legittima l'autore a rivendicare la paternità dell'opera, cioè il diritto di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice o, all'inverso, di non essere considerato autore di un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. Il diritto alla paternità è autonomo rispetto ai diritti di utilizzazione economica e non si perde per effetto della cessione dei diritti a contenuto patrimoniale. Attraverso il diritto alla paternità sono tutelati il diritto all'onore, alla reputazione artistica, al nome e all'identità personale. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale, se del caso, la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni.

²⁷ Il diritto di inedito consiste in un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost.. Tale diritto attribuisce all'autore la facoltà di decidere quando rendere pubblica la sua opera, ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in parte.

²⁸ Il diritto all'integrità dell'opera consente all'autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione da cui possa derivare un pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tale diritto non si estende a qualsiasi modifica dell'opera ma riguarda, in sostanza, solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.

²⁹ Il diritto di ritirare l'opera dal commercio consente all'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali,

I diritti morali d'autore sono inalienabili.

Dopo la morte dell'autore, il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

I diritti di autore dei catalogatori

Il catalogatore è, in linea generale, titolare sia dei diritti morali che dei diritti patrimoniali relativi alla scheda prodotta.

Salvo patto contrario, qualora la scheda di catalogazione sia creata dal catalogatore quale lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica della scheda creata.

Nel caso in cui, invece, la scheda sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera tale circostanza determina il trasferimento al committente dei diritti patrimoniali rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti.

Per quanto riguarda poi i diritti morali, ai catalogatori viene generalmente riconosciuto il diritto alla paternità dell'opera (il nome del catalogatore, infatti, compare nelle schede), mentre il diritto all'integrità dell'opera può essere rivendicato solo nei limiti della soggezione al controllo sulla correttezza del contenuto e sul rispetto delle regole di catalogazione³⁰.

Il diritto di paternità spetta esclusivamente al catalogatore e non è suscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva.

I diritti di autore del fotografo

Per quanto riguarda il *copyright* delle immagini, l'opera fotografica gode della piena protezione accordata dagli artt. 1 e seguenti, L. n. 633/1941, comprensiva della tutela del diritto morale d'autore, qualora non si tratti di un qualcosa meramente riproduttivo della realtà esteriore, ma di un'opera generata dall'apporto creativo e originale dell'artista³¹.

Tale tipo di opera è espressamente contemplata dall'art. 2, punto 7), L. n. 633/1941, come oggetto di protezione da parte della legge.

Un diverso trattamento è riservato alle fotografie prive dei suddetti requisiti, che ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 87-92, L. n. 633/1941.

In particolare, ai sensi dell'art. 87 sono considerate fotografie *“le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”*.

Al fotografo che ha effettuato la foto spettano alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera che l'art. 88 individua come: a) diritto esclusivo di riproduzione; b) diritto esclusivo di diffusione e spaccio.

di ritirare l'opera dal commercio, corrispondendo un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.

³⁰ Fonte: ICCD - Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione.

³¹ Con la sentenza n. 8425/2000 la Cassazione ha affermato che una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le fotografie aventi finalità riproduttiva documentale (godono invece di tutela le fotografie che riproducono un oggetto materiale).

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro³².

La stessa disciplina si applica a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Nella riproduzione di un'immagine fotografica deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione delle fotografie non è considerata abusiva e non sono dovuti compensi (a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore) qualora gli esemplari non portino le seguenti indicazioni:

- il nome del fotografo ovvero della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- la data dell'anno di produzione della fotografia;
- il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Banche dati e diritto di autore

Con il termine "banche di dati" si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, della banca dati con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati³³;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore:

³² Nella sentenza n. 8425/2000 la Cassazione ha affermato che alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo.

³³ La prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia.

- le attività sopra indicate poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;
- l'accesso o la consultazione della banca di dati per finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
- l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati³⁴ ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione³⁵ ovvero reimpiego³⁶ della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

Per le banche dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo suddetto, il diritto si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

Se vengono apportate al contenuto della banca dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti, dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello suindicato.

Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

Il diritto esclusivo del costitutore può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può:

- (i) arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca;
- (ii) eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

³⁴ Per "costitutore di una banca di dati" si intende chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro.

³⁵ Con il termine "estrazione", si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

³⁶ Per "reimpiego" si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

È punito chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero ne esegue l'estrazione o il reimpiego.

Scheda di sintesi 1: Diritto d'autore e banche dati

Autore dell'opera	Oggetto del diritto di autore	Banche dati – Tutela del contenuto	Banche dati – Diritti del costituente
<p>- E' autore dell'opera chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa</p> <p>- Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori</p> <p>- Lo Stato, le Province ed i Comuni possono essere riconosciuti come autori quando (i) l'opera riporta il nome dell'Ente quale autore, (ii) l'opera è stata realizzata a spese dell'Ente, (iii) l'opera è stata pubblicata</p>	<p>Sono protette dal diritto di autore:</p> <p>(i) le opere dell'ingegno;</p> <p>(ii) le opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;</p> <p>(iii) le banche di dati, che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.</p> <p>- I programmi per elaboratore sono considerati opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399</p>	<p>- Con il termine "banche di dati" si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.</p> <p>- La tutela delle banche lascia impregiudicati i diritti esistenti sul contenuto</p>	<p>- L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:</p> <p>(i) la riproduzione della banca dati con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;</p> <p>(ii) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;</p> <p>(iii) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;</p> <p>(iv) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico;</p> <p>(v) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni</p> <p>- Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore:</p> <p>(i) le attività sopra indicate poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;</p> <p>(ii) l'accesso o la consultazione della banca di dati per finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale</p>

		<p>perseguito;</p> <p>(iii) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa - Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso - Per le banche dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo suddetto, il diritto si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico - Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati. - Il diritto esclusivo del costituente può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. - L'Utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può: (i) arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca; (ii) eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
--	--	---

			gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati
--	--	--	---

Scheda di sintesi 2: Diritto d'autore e soggetti coinvolti nella catalogazione

Diritti del catalogatore	Diritti del fotografo	I diritti patrimoniali	I diritti morali
Il catalogatore, in quanto autore della scheda di catalogazione del bene culturale, è titolare sia dei diritti morali che dei diritti patrimoniali relativi alla scheda prodotta	<p>- L'opera fotografica gode della piena protezione accordata dagli artt. 1 e seguenti della legge n. 633/1941, comprensiva della tutela del diritto morale d'autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività</p> <p>- Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia</p> <p>- Se l'opera fotografica è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro</p> <p>- Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta</p>	<p>I diritti patrimoniali comprendono:</p> <p>(i) il diritto di utilizzazione economica;</p> <p>(ii) il diritto di pubblicazione;</p> <p>(iii) il diritto di trascrizione;</p> <p>(iv) il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico;</p> <p>(v) il diritto di comunicazione al pubblico;</p> <p>(vi) il diritto di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione;</p> <p>(vii) il diritto di noleggio;</p> <p>(viii) il diritto di dare l'opera in prestito</p> <p>- I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.</p> <p>- Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno.</p> <p>- La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera considerata unitariamente è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata</p>	<p>I diritti morali comprendono:</p> <p>(i) il diritto alla paternità dell'opera;</p> <p>(ii) il diritto di inedito;</p> <p>(iii) il diritto all'integrità dell'opera;</p> <p>(iv) il diritto di ritirare l'opera dal commercio.</p> <p>- I diritti morali d'autore sono inalienabili</p>

La gestione dei diritti di autore nei rapporti tra Stato e regioni (Accordo 1° febbraio 2001)

Nell'Accordo del 1° febbraio 2001 Stato e regioni hanno dettato alcuni criteri generali per la gestione dei diritti di autore stabilendo quanto segue:

- Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi.

- Dei materiali rispettivamente elaborati Stato e regioni concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali.
- Per i materiali acquisiti con investimenti e interventi comuni è previsto uno specifico diritto a titolarità comune tra Stato e singole regioni.

Scheda di sintesi: Regolamentazione del diritto d'autore nei rapporti tra Stato e regioni

Stato	regioni
- Lo Stato conserva i propri diritti sui materiali prodotti, concedendo alle regioni l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali - I materiali acquisiti con interventi ed investimenti comuni sono considerati di titolarità comune dello Stato e delle regioni	- Le regioni conservano i propri diritti sui materiali prodotti, concedendo allo Stato l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali - I materiali acquisiti con interventi ed investimenti comuni sono considerati di titolarità comune dello Stato e delle regioni

La gestione dei diritti di autore nei rapporti tra Stato e C.E.I. (Convenzione 8 aprile 2002)

In ordine alla necessaria integrazione ed alla comune disponibilità degli archivi alfanumerici ed iconografici costituiti a livello centrale e locale, l'ICCD e le Soprintendenze, da una parte, la C.E.I. e le Diocesi, dall'altra, concedono la reciproca utilizzazione a titolo gratuito dei materiali prodotti, limitatamente agli usi istituzionali delle Amministrazioni statali ed ecclesiastica, e non a fini commerciali o produttivi, salvo esplicita autorizzazione dell'ente competente.

I criteri e le modalità per l'accesso alle banche dati degli Organi ecclesiastici e ministeriali da parte dei medesimi organi o da parte di terzi a scopo di studio o per iniziative di valorizzazione o di altro tipo, saranno determinati da apposite convenzioni che dovranno specificare anche i criteri per la eventuale fruibilità in rete.

Scheda di sintesi. Regolamentazione del diritto d'autore nei rapporti tra Stato e CEI

ICCD e Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici	C.E.I.
- L'ICCD e le Direzioni regionali hanno il diritto di utilizzare a titolo gratuito i materiali prodotti dalla C.E.I. e dalle Diocesi limitatamente ai propri usi istituzionali, e non ai fini commerciali o produttivi, salvo esplicita autorizzazione dell'Ente competente - I criteri e le modalità per l'accesso alle banche dati degli Organi ecclesiastici e ministeriali da parte dei medesimi organi o da parte di terzi a scopo di studio o per iniziative di valorizzazione o di altro tipo, saranno determinati da apposite convenzioni che dovranno specificare anche i criteri per la eventuale fruibilità in rete	- La C.E.I. e le Diocesi hanno il diritto di utilizzare a titolo gratuito i materiali prodotti dall'ICCD limitatamente ai propri usi istituzionali, e non ai fini commerciali o produttivi, salvo esplicita autorizzazione dell'Ente competente - I criteri e le modalità per l'accesso alle banche dati degli Organi ecclesiastici e ministeriali da parte dei medesimi organi o da parte di terzi a scopo di studio o per iniziative di valorizzazione o di altro tipo, saranno determinati da apposite convenzioni che dovranno specificare anche i criteri per la eventuale fruibilità in rete

5.4.1.4 La tutela della sicurezza e la riservatezza nella normativa comunitaria e nazionale

La normativa comunitaria

Indice delle fonti

- ❑ **Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995** “*Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”
- ❑ **Commissione europea** “*Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE)*”

I principi comunitari

La direttiva 95/46/CE è stata emanata allo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali in materia di *privacy* nei seguenti ambiti:

- (i) operazioni eseguite su dati personali;
- (ii) dati trattati mediante mezzi automatizzati;
- (iii) dati che fanno parte o che si prevede faranno parte di “sistemi di archiviazione” non automatizzati accessibili in base a criteri specifici.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva:

- (a) i dati trattati per motivi puramente personali o attività domestiche;
- (b) i settori quali la pubblica sicurezza, la difesa o l'applicazione del diritto penale, che sono estranei alle competenze della Comunità.

In base alla direttiva la tutela dei dati personali deve ispirarsi ai seguenti principi:

- I dati devono essere trattati lealmente e lecitamente.
- I dati devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.
- I dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati.
- I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.
- I dati devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati.

La direttiva stabilisce, inoltre, che ogni Stato membro deve prevedere una o più autorità di controllo per vigilare sull'applicazione della direttiva stessa.

I dati personali possono essere trattati (cioè raccolti e ulteriormente utilizzati) solo se:

- la persona interessata ha fornito, in modo inequivocabile, il proprio consenso, cioè ha deciso liberamente e in maniera specifica dopo essere stato adeguatamente informata;
- il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un contratto o per l’adesione ad un contratto richiesto dalla persona interessata (per esempio il trattamento di dati a scopo di fatturazione o il trattamento di dati relativo ad una domanda di lavoro o a una richiesta di prestito);

- il trattamento è imposto per legge;
- il trattamento dei dati è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita delle persone interessate. (per esempio: nel caso di un incidente automobilistico in cui la persona interessata abbia perso conoscenza, ai paramedici del pronto intervento è consentito fornire gli esami ematochimici se ciò sia ritenuto essenziale per salvare la vita della persona interessata);
- il trattamento è necessario per eseguire attività di interesse pubblico ovvero attività svolte da autorità ufficiali (come il governo, le autorità fiscali, la polizia, ecc.);
- il responsabile del trattamento o un terzo abbia un interesse legittimo in tal senso, senza però che tale interesse possa prevalere sull'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, in particolare il diritto alla riservatezza.

Il trattamento dei dati sensibili (dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute e alla vita sessuale) può avvenire solo in circostanze molto specifiche, tra le quali figurano il consenso esplicito, il trattamento imposto dal diritto del lavoro, i casi in cui sia impossibile ottenere il consenso della persona interessata (per esempio, l'esame ematochimico alla vittima di un incidente stradale).

In caso di trasferimento di dati a paesi che non sono membri dell'Unione europea, può essere necessario adottare speciali precauzioni qualora il livello di protezione dei dati nel paese terzo sia in contrasto con quanto previsto dalla legislazione europea. A tal riguardo, la direttiva prevede che i dati personali possono essere trasferiti solo ai paesi terzi in grado di garantire un livello "adeguato" di protezione. Per le ipotesi in cui un paese terzo non garantisca un livello di protezione adeguato, la direttiva prevede il congelamento di trasferimenti specifici.

La tutela della riservatezza nella normativa nazionale

Indice delle fonti

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie Generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

I sistemi informativi ed i programmi informatici (Art. 3, D.Lgs. n. 196/2003)

I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali³⁷ e di dati identificativi³⁸ in modo da escluderne il trattamento³⁹ quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi⁴⁰ od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato⁴¹ solo in caso di necessità.

I trattamenti effettuati da soggetti pubblici (Art. 18 e 19, D.Lgs. n. 196/2003)

³⁷ Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

³⁸ Per "dati identificativi" si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

³⁹ Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

⁴⁰ Per "dato anonimo" si intende il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

⁴¹ Per "interessato" si intende la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche in relazione alla diversa natura dei dati.

I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili⁴² e giudiziari⁴³ è consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

La comunicazione⁴⁴ da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione⁴⁵ da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Modalità del trattamento e requisiti dei dati (Art. 11, D.Lgs. n. 196/2003)

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti (Art. 7, D.Lgs. n. 196/2003)

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) l'indicazione: (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di

⁴² Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

⁴³ Per "dati giudiziari" si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

⁴⁴ Per "comunicazione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

⁴⁵ Per "diffusione" si intende dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

strumenti elettronici⁴⁶; (iv) degli estremi identificativi del titolare⁴⁷, dei responsabili⁴⁸ e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2⁴⁹; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati⁵⁰;

- c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco⁵¹ dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Informativa (Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003)

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

⁴⁶ Per "strumenti elettronici" si intendono gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

⁴⁷ Per "titolare" si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

⁴⁸ Per "responsabile" si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

⁴⁹ L'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003 prevede che: "*Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali*".

⁵⁰ Per "incaricati" si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

⁵¹ Per "blocco" si intende la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

- e) i diritti di cui all'articolo 7⁵²;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione⁵³ o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

L'informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

⁵² L'Art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 prevede che *“L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;*
- b) delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.*

⁵³ Per **“reti di comunicazione elettronica”**, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

- c) l' informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile.

Danni cagionati per effetto del trattamento (Art. 15, D.Lgs. n. 196/2003)

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Cessazione del trattamento (Art. 16, D.Lgs. n. 196/2003)

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta.

Notificazione del trattamento (Artt. 37 e 38, D.Lgs. n. 196/2003)

Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento. Con analogo provvedimento il Garante può anche individuare, eventuali

trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.

Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante fornisce le notizie contenute nel modello predisposto dal Garante a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Trasferimenti all'interno dell'Unione Europea (Art. 42, D.Lgs. n. 196/2003)

Le disposizioni sulla *privacy* non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Trasferimenti consentiti in Paesi terzi (Art. 43, D.Lgs. n. 196/2003)

Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito, tra l'altro, quando è necessario per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490⁵⁴, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai codici di deontologia e buona condotta, presso altri archivi privati.

⁵⁴ Abrogato dal D.Lgs. n. 42/2004.

Scheda di sintesi: La tutela della riservatezza nella normativa nazionale

I sistemi informativi ed i programmi informatici	Trattamento da parte di soggetti pubblici	Notifica del trattamento	Trasferimenti dei dati all'interno dell'UE ed in Paesi terzi
<p>I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità</p>	<p>- Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali</p> <p>- I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato</p> <p>- Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente</p> <p>- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento</p> <p>In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali</p> <p>- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento</p>	<p>- Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda, determinate tipologie di dati, tra cui, i dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica</p> <p>- Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento.</p> <p>Con analogo provvedimento il Garante può anche individuare, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.</p> <p>- La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate</p> <p>- La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione</p> <p>Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima</p>	<p>- Le disposizioni sulla <i>privacy</i> non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni</p> <p>- Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito, tra l'altro, quando è necessario per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico</p>

La tutela della riservatezza, i beni culturali e gli scopi storici

Indice delle fonti

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie Generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)** “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (G.U. 24 febbraio 2004 n. 45 - Suppl. Ordinario n. 28)** “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

Trattamento nella catalogazione dei beni culturali (Art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 42/2004)

La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni dell'interesse culturale dei beni è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Consultazione degli Archivi e trattamento per scopi storici⁵⁵ (Artt. 122 e ss., D.Lgs. n. 42/2004; Artt. 97, 98 e 101 D.Lgs. n. 196/2003)

Il nuovo Codice dei beni culturali ha dedicato l'intero Capo III alla “Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza”, dettando i seguenti articoli.

Art. 122. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

“1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

- a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;*
- b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.*

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto”

Art. 123. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

⁵⁵ Per “scopi storici” le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato.

“1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico”

Art. 124. Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

“1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero”.

Art. 125. Declaratoria di riservatezza

“1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero”.

Art. 126. Protezione di dati personali

“1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali”.

Art. 127. Consultabilità degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 122. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

Specifiche disposizioni sul trattamento dei dati per scopi storici sono contenute anche nei seguenti articoli del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 98 - (Finalità di rilevante interesse pubblico)

“1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20⁵⁶ e 21⁵⁷, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali⁵⁸, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici”.

Art. 99 - (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)

“1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento”.

Art. 101 - (Modalità di trattamento)

⁵⁶ L'art. 2° prevede *“1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.*

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente”.

⁵⁷ L'art. 21 prevede *“1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari”.

⁵⁸ Abrogato dal D.Lgs. n. 42/2004.

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11⁵⁹.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

⁵⁹ 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Scheda di sintesi. La tutela della riservatezza, i beni culturali, gli scopi storici

<p>Trattamento nella catalogazione dei beni culturali</p>	<p>Trattamento per scopi storici</p>	<p>Obblighi dell'Archivista</p>	<p>Consultazione degli Archivi</p>
<p>La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni dell'interesse culturale dei beni è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza</p>	<p>- Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati</p> <p>- Il trattamento di dati personali per scopi storici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati</p> <p>- Per scopi storici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento</p> <p>- I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi</p>	<p>Gli archivisti si impegnano a:</p> <p>(i) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti</p> <p>(ii) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente;</p> <p>(iii) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;</p> <p>(iv) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza;</p> <p>(v) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;</p> <p>(vi) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.</p>	<p>La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal D.Lgs. n. 196/2003</p>

Le misure di sicurezza per il trattamento di dati mediante strumenti elettronici

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (Art. 31, D.Lgs. n. 196/2003).

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica⁶⁰;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione⁶¹;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

⁶⁰ Per "autenticazione informatica" si intende l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.

⁶¹ Per "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

Scheda di sintesi: Le misure di sicurezza per il trattamento di dati mediante strumenti elettronici

Le misure minime di sicurezza	Soggetti ai quali è consentito il trattamento	Le credenziali di autenticazione	La parola chiave
<p>Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) autenticazione informatica (ii) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; (iii) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; (iv) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; (v) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; (vi) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; (vii) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza 	<p>- Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione</p> <p>- Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.</p>	<p>- Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave</p> <p>- Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali</p>	<p>- La parola chiave è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito</p> <p>- La parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi.</p> <p>- In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi</p>

5.4.2 Meccanismi, modelli organizzativi e gestionali e criteri per la scelta di eventuali partner istituzionali e finanziari

5.4.2.1 La creazione di modelli organizzativi nell'attuale ordinamento costituzionale ed amministrativo dei beni culturali

L'assetto delineato dalla costituzione

Come ben noto, la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della Costituzione, ha introdotto modifiche rilevanti in tema di riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di beni culturali.

In particolare, la suddetta legge ha inserito la tutela dei beni culturali tra le competenze legislative statali di carattere esclusivo (art. 117, comma 2, Cost.), mentre ha assegnato la valorizzazione dei beni culturali, insieme alla promozione ed all'organizzazione di attività culturali, alla legislazione concorrente delle regioni (art. 117, comma 3, Cost.). Le regioni hanno, quindi, la potestà di legiferare nelle materie sopra indicate, mentre allo Stato resta riservata *ex lege* la determinazione dei principi fondamentali anche per garantire una certa uniformità all'attività ed alle potestà riconosciute alle regioni.

Per quanto riguarda poi il riparto di competenze relative alle funzioni amministrative, la riforma del titolo V si è ispirata al superamento del c.d. parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, come si evince (i) dall'art. 118, commi 1, Cost., che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e solo, per assicurarne l'esercizio unitario, a province, Città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, (ii) dall'art. 117, comma 6, Cost., che prevede la possibilità di delega alle regioni della potestà regolamentare sulle materie di competenza esclusiva (iii) e dall'art. 118, comma 3, Cost., che affida ad una legge dello Stato il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali".

L'assetto delineato dal D.Lgs. n. 42/2004

Il Nuovo codice dei beni culturali ha dettato i seguenti principi in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali:

Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

"1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero".

Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.

7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7. Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Art. 111 - Attività di valorizzazione

“1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed

al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”.

Art. 111 - Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

“1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.

5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al medesimo comma 4.

7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.

8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”.

Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

“1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3".

Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione

"1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico.

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati".

Scheda di sintesi: Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Tutela	Valorizzazione
<ul style="list-style-type: none"> - La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione - Le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento - Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero - Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela - Le funzioni di tutela che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni - Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni 	<ul style="list-style-type: none"> - La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze - La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. - Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici - La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata - Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione - Agli accordi possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata - In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. - I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. - Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. - Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico

Le possibili scelte di fondo

Alla luce del quadro normativo sopra sinteticamente descritto ed in una prospettiva di valorizzazione e promozione dei beni culturali catalogati, si pone l'esigenza di individuare possibili modelli organizzativi intesi a favorire la collaborazione tra Stato e regioni nell'espletamento delle attività connesse al Progetto.

Al riguardo possono ipotizzarsi due possibili scelte di fondo da parte delle Amministrazioni coinvolte nella catalogazione:

- 1) organizzare le competenze in materia di catalogazione dei beni culturali e relativa promozione e sfruttamento attraverso la costituzione di un organismo tecnico comune al Ministero ed alle regioni;
- 2) affiancare alle strutture tecniche di ciascuna amministrazione, strutture dotate di un certo livello di autonomia, attraverso la creazione di enti strumentali.

All'interno del primo modello organizzativo si colloca, per esempio, il Comitato Paritetico di cui all'Accordo del 1° febbraio 2001, i cui compiti potrebbero essere ulteriormente definiti ed ampliati in modo da ricomprendere, tra l'altro, la promozione ed il coordinamento della programmazione degli interventi culturali sul territorio; il sostegno agli interventi di conservazione, valorizzazione e documentazione dei beni culturali e l'indirizzo della loro gestione; la tutela del patrimonio catalogato.

Nel secondo modello rientrano, invece, le formule organizzative di diritto privato sempre più frequentemente utilizzate per la realizzazione degli interventi di promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di notevole rilevanza economica, quali strumenti aggiuntivi alle tradizionali modalità di svolgimento dei compiti nel settore.

Scheda di sintesi: Forme organizzative interne e di diritto privato

Formule organizzative interne	Formule organizzative di diritto privato
Creazione di strutture organizzative interne di cooperazione tra Ministero e regioni dedicate alla promozione ed al coordinamento della programmazione degli interventi culturali sul territorio, nonché al sostegno degli interventi di conservazione, valorizzazione e documentazione dei beni culturali ed alla tutela del patrimonio catalogato (per esempio, Comitato paritetico)	Creazione di strutture organizzative autonome per la realizzazione degli interventi di promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di notevole rilevanza economica (per esempio, società; fondazioni)

5.4.2.2 I Modelli organizzativi e gestionali di diritto privato

I principali riferimenti normativi

L'art. 10, D.L.gs. 20 ottobre 1998, n. 368, sotto la rubrica "Accordi e forme associative", statuisce:

"1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale⁶², secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".

L'art. 115, D.Lgs. n. 42/2004, a sua volta, stabilisce che:

⁶² Tale modalità di gestione è stata inserita dall'art. 33, L. n. 448/2001.

1. *Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.*

2. *La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.*

3. *La gestione in forma indiretta è attuata tramite:*

a) *affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;*

b) *concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.*

4. *Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.*

5. *Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.*

6. *Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.*

7. *Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.*

8. *Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.*

9. *Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.*

10. *All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.*

Analogia disposizione è dettata dall'art. 113-bis, D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 ove è previsto che:

“1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) *istituzioni;*

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. abrogato

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio”.

Dal raffronto tra le norme sopra richiamate, emerge una sostanziale corrispondenza tra le forme di gestione dei servizi culturali a livello locale e nazionale (v. scheda di sintesi riportata di seguito).

Scheda di sintesi: Forme di gestione dei beni culturali

Forme di gestione dei beni culturali		
<i>di interesse nazionale ex art. 10, D.Lgs. n. 368 del 1998:</i> <ul style="list-style-type: none">■ Accordi;■ Associazioni;■ Fondazioni;■ Società;■ Concessioni a terzi.	<i>di interesse nazionale ex art. 115, D.Lgs. n. 42 del 2004:</i> <ul style="list-style-type: none">■ Istituzioni;■ Fondazioni;■ Associazioni;■ Consorzi;■ Società di capitali;■ Altri soggetti partecipati in misura prevalente dall'amministrazione pubblica cui i beni appartengono■ Concessioni a terzi.	<i>di interesse locale ex art. 113 bis, D.Lgs. n. 267 del 2000:</i> <ul style="list-style-type: none">■ Istituzioni;■ Aziende speciali anche consortili;■ Associazioni e Fondazioni;■ S.p.a.;■ Affidamento a terzi.

Nel caso di specie, in una fase avanzata del Progetto successiva alla messa a punto del modello di accesso e di scambio dei dati relativi ai beni culturali tra Stato e regioni potrebbe rivelarsi utile il ricorso da parte dello Stato e delle regioni al modello della fondazione o a quello della società.

Dato il preminente interesse pubblico connesso al Progetto, la fondazione o la società dovrebbero essere partecipate, almeno inizialmente, quasi esclusivamente da soggetti pubblici (Stato, regioni, enti locali ed eventualmente Università).

L'ingresso di soggetti privati potrebbe rivelarsi utile in una successiva fase di sviluppo del Progetto ai fini del reperimento di mezzi finanziari.

Il modello societario

Le società possono essere costituite sotto forma di S.p.A. o S.r.l..

Circa il contenuto delle attività da includere nell'oggetto sociale, con riferimento al testo precedente alle modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 6, L. 6 gennaio 2003, n. 3 (che consentiva il ricorso da parte del Ministero allo schema societario al fine del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione di beni culturali ed ambientali), la dottrina si era espressa in termini più o meno estensivi, riconoscendo alle società in esame, la possibilità di svolgere attività di mera gestione dei beni culturali o di esercitare in genere le funzioni del Ministero⁶³.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 10, D.Lgs. 368/1998 si pongono dubbi interpretativi sull'effettivo ambito applicativo della norma e sul significato da attribuire al termine "gestione" (in luogo di quello di "valorizzazione").

L'espressione "*gestione dei servizi*" riferita "*ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283*"⁶⁴ sembrerebbe, infatti, circoscrivere la sfera di azione delle società in esame alla sola gestione dei beni di interesse nazionale. Tuttavia, ad ampliare l'ambito applicativo della norma, soccorre la prima parte dell'art. 10 ove si fa riferimento allo schema societario come modello implementabile dal Ministero "*ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni*", previsione quest'ultima di carattere generale invocabile per ricomprendere nell'oggetto sociale anche fattispecie diverse da quelle specificamente individuate come "*gestione di beni culturali*" subito dopo l'inciso "*in particolare*".

Ciò premesso, restano da individuare gli esatti limiti che incontra l'attività di gestione del Ministero nei rapporti con gli altri enti chiamati ad esercitare funzioni di gestione nell'ambito dei beni culturali. Al riguardo si rinvia alle considerazioni già svolte nel precedente paragrafo.

Da un punto vista più strettamente operativo, non poche perplessità suscita la possibilità concreta di utilizzare forme societarie in materia di beni culturali non essendo stata a tutt'oggi emanata la disciplina di dettaglio.

Il dettato dell'art. 10, D.Lgs. n. 368/1998 si limita, infatti, solo a prevedere la possibilità di adottare schemi societari privatistici e consensuali senza fissarne i principi generali, ma anzi lasciando ad un regolamento la fissazione di tali principi, in netto contrasto con quanto richiesto dalla modifica costituzionale.

Al di fuori di tale rinvio, la norma sopra citata non dispone nulla sulle caratteristiche che deve presentare il modello societario, salvo a stabilire che il Ministero può conferire l'uso di beni culturali acquisendo in cambio le partecipazioni sociali⁶⁵; una volta sciolta la società, il bene conferito ritorna "nella disponibilità" del Ministero e ciò deve risultare da un'espressa clausola

⁶³ V. S. FOÀ, *La gestione dei beni culturali*, Torino, 2001, 33, secondo il quale la società *ex art. 10, D.Lgs. 368/1998* può svolgere un'attività di mera gestione dei suddetti beni. Per un'interpretazione più estensiva v. E. BRUTI LIBERATI, *Intervento in AA.VV., L'autonomia delle Fondazioni culturali non pubbliche*, a cura di G. IUDICA, Milano, 2001, 170.

⁶⁴ L'intero decreto è stato abrogato dal D.Lgs. n. 42/2004. Il testo precedente dell'art. 2, D.P.R. n. 283/2000 ricomprendeva sotto la dizione di bene nazionale le seguenti tipologie di beni: beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, **monumenti nazionali**;

a) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del testo unico delle disposizioni sui beni culturali approvato con D.Lgs. n. 490/1999.

⁶⁵ Il diritto d'uso ai sensi dell'art. 1021 del Codice Civile è strettamente legato al soggetto che ne è titolare, il quale può servirsi del bene ed utilizzarlo nelle forme più idonee, raccogliendone anche i frutti per un periodo di tempo limitato, che nel caso di una società non può essere superiore a trent'anni.

contenuta nell'atto costitutivo della società e nel relativo statuto.

Anche sotto il profilo soggettivo, la norma in esame non specifica chi può partecipare alla società e con quali modalità, ponendo gli stessi problemi a suo tempo sorti per le società miste a capitale pubblico-privato aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali o attività di interesse pubblico.

Come ben noto, relativamente a queste ultime, ed in particolare alle società partecipate in misura minoritaria dall'Ente Locale, è stato chiarito che la scelta del socio debba avvenire mediante l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica. Tale principio, in particolare, oltre ad essere espresso dall'art. 116, D.Lgs. n. 267/2000, è stato esteso dalla giurisprudenza ad ogni ipotesi di costituzione di società mista anche quando la partecipazione dell'Ente locale sia prevalente⁶⁶. La necessità di esperimento di una gara è stata, inoltre, affermata con la circolare del 19 ottobre 2001, n. 2727 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, "*Affidamento a società miste della gestione dei servizi pubblici locali*"⁶⁷.

L'eventuale ricorso al modello in esame pone, infine, l'esigenza di individuare formule di organizzazione interna atte ad assicurare, in ogni caso, alla parte pubblica una posizione di controllo nella società (per esempio inserendo nello Statuto e/o negli accordi parasociali la prelazione o il gradimento da parte del socio pubblico in ordine al trasferimento delle partecipazioni sociali; l'esclusione o la limitazione il diritto di opzione, in ipotesi di aumento di capitale, allo scopo di permettere al socio pubblico di non vedere ridotta la propria partecipazione; il diritto del socio pubblico di designare direttamente la maggioranza dei componenti degli organi societari, senza passare attraverso l'Assemblea).

Il modello della fondazione

La Fondazione di partecipazione presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

- Non ha finalità di lucro poiché si prefigge esclusivamente il perseguimento degli scopi per i quali è istituita.
- E' in grado di coinvolgere più risorse, pubbliche e private.
- E' compartecipata di più soggetti fondatori che provvedono alla sopravvivenza dell'ente ed alla realizzazione degli scopi prefissati.
- E' dotata di un patrimonio di destinazione a struttura aperta al quale possono partecipare una pluralità di soggetti, sia al momento dell'istituzione, sia successivamente nel corso della vita della fondazione.
- Può promuovere la costituzione di una o più società operative, partecipate dalla stessa fondazione e da soggetti privati (per esempio costruttori, banche, gestori di servizi, società di formazione), incaricate di realizzare specifici interventi connessi al Progetto (quali la manutenzione straordinaria, etc.) e di svolgere determinati servizi.
- Garantisce il mantenimento in capo alla Pubblica Amministrazione del potere di controllo e vigilanza sull'attività scientifica in materia di gestione dei beni culturali.
- Consente di coniugare le regole che governano l'azione dell'ente pubblico con i principi

⁶⁶ Cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2002, n. 2297; Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4856.

⁶⁷ Si ricorda che circa un anno prima la Commissione Europea - con Atto dell'8 novembre 2000, SG (2000) D/1082243 (citato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2001, n. 12727) - aveva dato avvio nei confronti dello Stato italiano ad una procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, con riferimento all'art. 22 della legge 142/1990, nella parte in cui tale disposizione consentiva affidamenti di servizi pubblici senza il rispetto dei principi comunitari.

di efficienza, di equilibrio e di economicità che caratterizzano l'attività imprenditoriale.

La struttura tipo di una fondazione prevede, oltre ai soggetti fondatori, la presenza di partecipanti aderenti, partecipanti donatori e partecipanti istituzionali che, mediante apporti di vario tipo (somme di denaro, prestazioni di lavoro volontario donazione di beni), contribuiscono alla sussistenza della Fondazione.

L'atto costitutivo e lo Statuto della fondazione devono prevedere: organi con funzioni di indirizzo; organi con funzioni di amministrazione; organi con funzioni di consulenza scientifica; organi con funzioni di controllo. Può, inoltre, essere prevista la costituzione di un organo collegiale composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della fondazione. La durata degli organi non può essere superiore a quattro anni; ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta.

5.4.3 Procedure di controllo e rendicontazione

Premessa

Ai fini di un corretto inquadramento delle procedure di controllo e rendicontazione di seguito descritte, è necessario chiarire, in via preliminare, che esse sono applicabili solo nei casi in cui siano utilizzati per la realizzazione dei Progetti i contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali della Comunità Europea individuati nel capitolo 5.2 del presente studio.

La gestione dei progetti comunitari prevede, infatti, una serie di adempimenti amministrativi e la conoscenza di norme e vincoli dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria.

I principi base

Indice delle fonti

I principali regolamenti comunitari che riguardano, in generale, la gestione dei fondi strutturali sono:

- ❑ **Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio** recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
- ❑ **Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio** che modifica il regolamento CE n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali
- ❑ **Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione** recante modalità d'applicazione del regolamento CE 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali
- ❑ **Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione** che modifica il regolamento 438/2001
- ❑ **Regolamento (CE) n. 448/2001** recante disposizioni sulle rettifiche finanziarie nell'ambito dei Fondi Strutturali
- ❑ **Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione** recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate con Fondi Strutturali

Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali

Ammissibilità delle spese (Regolamento n. 1865/2000 come modificato dal Regolamento n. 1155/2003)

In generale, l'ammissibilità di una spesa ai fini dei finanziamenti comunitari è giudicata tenendo conto di tre criteri base:

- a) il contesto generale;
- b) la natura della spesa;
- c) l'ammontare.

Per essere ammissibile una spesa deve⁶⁸:

- a) non essere finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o comunque con risorse pubbliche;
- b) essere strettamente connessa a quanto previsto dal progetto approvato;
- c) essere necessaria all'operazione oggetto del contratto;
- d) essere ragionevole (importo non superiore a quello medio di mercato) e soddisfare il principio di buona gestione finanziaria, di economicità ed il rapporto costi benefici;
- e) essere effettuata nel periodo di eleggibilità del progetto;
- f) rientrare in una delle categorie di spesa che compongono il piano finanziario del progetto;
- g) corrispondere a dei pagamenti effettivamente (uscita finanziaria) e definitivamente (iscritta in bilancio, senza possibilità di recupero) sostenuti dal Beneficiario Finale (B.F.);
- h) essere registrata nella contabilità del B.F. ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto);
- i) essere giustificata da documenti di spesa originali riportanti il timbro di "spesa sostenuta con i fondi";
- j) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- k) essere supportata da una Relazione Tecnico Amministrativa – da produrre al momento della rendicontazione - (a firma del rappresentante legale o del responsabile amministrativo), che specifichi dettagliatamente la connessione tra la spesa sostenuta e le attività del progetto cui quella spesa si riferisce (pertinenza e conformità della spesa al progetto);
- l) essere presentata utilizzando gli appositi supporti cartacei ed informatici;
- m) essere sostenuta e presentata nel rispetto di una chiara suddivisione delle responsabilità all'interno degli Enti/società beneficiari supportata da un organigramma che definisca chiaramente per ogni attività svolta all'interno del progetto (tecnico-scientifica, di gestione, di controllo interno, di pagamento) chi fa cosa e da documenti che giustificano

⁶⁸ Regolamento 1685/ 2000 così come modificato dal Regolamento 1145/2003. Norma n. 1 Spese effettivamente sostenute.

in maniera certa eventuali deleghe di responsabilità.

Sistemi di gestione e controllo (Artt. 2, 3, 4 e 8 Regolamento n. 438/2001)

I sistemi di gestione e di controllo, affidati alle autorità di gestione e di pagamento⁶⁹ ed agli organismi intermedi⁷⁰ in proporzione al volume dei contributi amministrati, devono garantire:

- una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un'adeguata separazione delle stesse, necessaria per garantire sane procedure finanziarie, all'interno dell'organizzazione interessata;
- sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;
- l'informazione dell'autorità responsabile, in merito all'esecuzione dei compiti e ai mezzi impiegati dagli organismi intermedi.

Tali sistemi devono, inoltre, prevedere procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata, al fine di garantire il rispetto della relativa decisione della Commissione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell'ambito dell'intervento interessato, nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione dell'ambiente e di pari opportunità.

E' prevista la registrazione delle verifiche in loco effettuate per le singole operazioni. Le registrazioni indicano le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine a discrepanze rilevate. Nel caso in cui le verifiche fisiche o amministrative non riguardino tutte le operazioni ma soltanto un campione di operazioni selezionate, le registrazioni forniscono l'identificazione di tali operazioni e la descrizione del metodo di campionamento.

L'autorità di gestione o di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare, relativi a pagamenti già effettuati nell'ambito dell'intervento comunitario e garantisce il tempestivo recupero di tali importi. Dopo il recupero, l'autorità di pagamento restituisce gli importi relativi ai pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l'importo in questione dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento presentate alla Commissione ovvero, se l'importo dedotto è insufficiente, rimborsa la differenza alla Comunità. L'autorità di pagamento trasmette alla Commissione, una volta all'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento (CE) n. 1681/94, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

Certificazione delle spese (Art. 9, Regolamento n. 438/2001)

⁶⁹ Con il termine autorità di gestione si intendono "le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione", mentre per autorità di pagamento dovrà essere intesa "una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione".

⁷⁰ Per organismo intermedio si intende "qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o di pagamento o che espleta funzioni per conto di tali autorità, nei confronti dei beneficiari finali, degli enti o delle imprese che eseguono le operazioni".

Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono redatte da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.

Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento deve verificare che:

- l'autorità di gestione e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli 38, paragrafo 1, lettere c) ed e), e 32, paragrafi 3 e 4, nonché della decisione della Commissione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento;
- la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese:
- siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, ai sensi dei paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito di un intervento specifico, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute;
- siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla Commissione.

Affinché sia sempre possibile valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, l'autorità di gestione deve assicurarsi che l'autorità di pagamento sia informata in merito alle procedure applicate dall'autorità di gestione stessa e dagli organismi intermedi.

Nei casi in cui l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento costituiscano un medesimo organismo o parti di uno stesso organismo, quest'ultimo garantisce che siano applicate procedure che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di cui sopra.

Registrazione delle informazioni contabili su supporto informatico (Art. 18, Regolamento n. 438/2001)

Le informazioni contabili relative alle operazioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 438/2001 sono, per quanto possibile, registrate su supporto informatico. Su specifica richiesta della Commissione i registri le sono messi a disposizione, unicamente ai fini degli accertamenti documentali e dei controlli in loco, fatto salvo l'obbligo di comunicazione degli aggiornamenti dei piani finanziari di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché dei dati finanziari di cui all'articolo 32 dello stesso regolamento.

5.4.4 Soluzioni e strumenti operativi: i principali elementi costitutivi di una convenzione tra ICCD e Regioni

La tutela del diritto d'autore

In linea generale, in una banca dati (costituita, nel caso in esame, da schede di catalogazione) entrano in gioco due tipi di diritti d'autore⁷¹:

- 1) i diritti relativi al contenuto della banca dati (costituito dal materiale raccolto ed elaborato);

⁷¹ V. M. V. MARINI CLARELLI, Catalogazione e diritti d'autore, Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione, Roma 24-25-26 novembre 1999.

2) i diritti relativi alla banca dati in quanto tale.

Nella prima categoria rientrano i diritti che il gestore della banca dati possiede o deve acquisire prima di costituirli.

Nella seconda categoria rientra, invece, il diritto che la direttiva 96/9/CEE attribuisce alle banche dati quando, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione dell'ingegno propria dell'autore. Si parla, in tal caso, di un diritto *sui generis* riconosciuto al costituente della banca dati in considerazione del tempo impiegato e delle attività poste in essere per la creazione della stessa banca dati. L'art. 3, comma 1, direttiva 96/9/CEE statuisce, in particolare, che *“le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore, sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore”*. Conclude, poi, il secondo comma: *“la tutela della banca dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”*.

Con riferimento alla banca dati in quanto tale l'autore può esercitare il diritto di riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, traduzione, adattamento e modifica, e di distribuzione al pubblico in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma. Vi è poi un ulteriore diritto, che spetta al gestore della banca dati, di vietare operazioni complessive di prelievo e riutilizzo del contenuto della stessa banca di dati.

Nel caso di specie, come si è già visto nel paragrafo 5.3.1.1, l'ICCD e le regioni hanno già delineato nell'Accordo del 1° febbraio 2001 i criteri per la gestione dei diritti di autore sui dati condivisi stabilendo quanto segue:

- Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi;
- di tali materiali Stato e regioni concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali;
- uno specifico diritto a titolarità comune tra Stato e singole regioni sarà previsto per i materiali acquisiti con investimenti e interventi comuni;

Le suddette previsioni si pongono in linea con la stessa finalità del catalogo, che, come noto, non è esclusivamente culturale ma è anche e soprattutto diretta a soddisfare un interesse pubblico.

Per quanto riguarda la tutela del contenuto della scheda di catalogazione, i relativi diritti morali e patrimoniali andranno, di volta in volta, disciplinati nei contratti conclusi con i catalogatori, nell'ambito dei quali, potrà essere, per esempio, pattuita la cessione di tutti i diritti patrimoniali relativi alla scheda prodotta a favore dell'Amministrazione committente⁷²(ove il catalogatore non agisca in forza di un rapporto di lavoro subordinato). I diritti morali d'autore, invece, non potranno essere oggetto di atti di disposizione. Al catalogatore dovrà essere, conseguentemente, riconosciuto il diritto alla paternità dell'opera, che sarà tutelato rendendo visibile nelle schede il suo nome. Il catalogatore potrà poi rivendicare anche il diritto all'integrità dell'opera, ma solo nei limiti della soggezione al controllo sulla correttezza del contenuto e sul rispetto delle regole di catalogazione.

⁷² Tale linea è seguita anche dallo stesso ICCD. La cessione di tutti i diritti patrimoniali in capo all'Amministrazione è, infatti, prevista nella lettera circolare n. 4439/VI del 08.05.1980 “Disposizioni Generali in materia di: incarichi di ricerca per l'attività di catalogo – rapporti con i catalogatori – ordinamento e funzionamento degli archivi di documentazione”.

Nella convenzione tra Stato e regioni potranno essere regolati seguenti profili:

a) *Royalties* dovute in caso di sfruttamento economico del materiale catalogato.

Potrà essere stabilito un sistema tariffario in relazione ad ipotesi di sfruttamento commerciale dei dati catalogati.

Dovrà, in ogni caso, essere assicurato l'accesso gratuito al catalogo da parte degli utenti che contribuiscono ad alimentare il sistema dei dati, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche che hanno esigenza di conoscere i dati per finalità istituzionali (per esempio, Autorità di Bacino, Agenzia del demanio, Istituto centrale per il restauro, etc.).

b) Tipologie dei fruitori del catalogo.

Il SIGEC consente di gestire tre tipologie di fruitori:

- utenza operativa, che comprende l'insieme degli utenti che contribuiscono direttamente ad alimentare il sistema di dati. Inizialmente questa utenza comprendeva le Soprintendenze, poi la classe è stata estesa fino a coinvolgere anche Enti esterni, quali le Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti Ecclesiastici.
- utenza registrata (per esempio, Pubblica Amministrazione, Carabinieri, Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, Uffici per l'Esportazione);
- utenza generica.

c) Livelli di accesso

Potranno essere previsti diversi livelli di accesso in relazione alle tre tipologie di utenti sopra indicate.

d) Modalità di accesso.

Le modalità di accesso dovranno essere disciplinate in modo differenziato secondo le diverse tipologie di utenti, tenendo presente che:

- E' ritenuto utente legittimo chiunque sia stato autorizzato ad accedere ad una banca dati.
- L'utente legittimo ha la possibilità di accedere, o consultare liberamente le banche dati per attività didattiche o di ricerca scientifica, non svolte in un'impresa, o comunque senza scopo commerciale, purché indichi la fonte.
- Le attività di estrazione o reimpiego per uso personale ed a fini non commerciali dell'utente, di parti non sostanziali, in termini quantitativi o qualitativi, realizzate per qualsiasi fine, non sono soggette ad autorizzazione, e, quindi, sono libere, salva la citazione della fonte.
- L'attività dell'utente non deve in alcun modo arrecare pregiudizio al diritto d'autore o ad altro diritto connesso, né può avere ad oggetto operazioni che siano in contrasto con la gestione della banca dati o che comunque arrechino danno al suo costituente.

La riservatezza

Le schede di catalogo possono contenere dati personali (in particolare, nel caso dei beni di proprietà privata).

Si sottolinea la necessità che la gestione di tali schede e delle problematiche connesse alla tutela della riservatezza sia affidata a soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.⁷³

Nel trattamento dei dati andranno tenuti presenti i seguenti principi richiamati nel paragrafo 5.3.1.4:

- Il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è, di regola, consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. Agli interessati dovrà, in ogni caso, essere data informativa del trattamento effettuato.
- La comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
- I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

La sicurezza dei dati e dei beni

E' necessario che nella costituzione del sistema di accesso e di scambio dati tra l'ICCD e le regioni siano adottate tutte le misure minime per la sicurezza dei dati trattati.

A tali fini, i dati personali oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, tra le quali:

- a) Individuazione di modalità di accesso ai dati per i soli soggetti incaricati di farlo, mediante sistemi di autorizzazione (c.d. "credenziali di autenticazione") che consentano l'accesso previa identificazione informatica, e ciò attribuendo agli incaricati sia un codice identificativo personale che una parola chiave (*password*). La parola chiave (*password*) deve essere composta da almeno n. 8 caratteri o pari al numero massimo consentito dal sistema; non deve essere di facile individuazione e, quindi, non deve contenere riferimenti alla persona ma, al contrario, caratteri alfanumerici e simboli; deve essere costantemente modificata ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi o a tre mesi in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari.
- b) Adozione di programmi in grado di proteggere tutte le infrastrutture della rete interna da possibili intrusioni e di aggiornarli almeno una volta l'anno o una volta ogni sei mesi in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari.
- c) Adozione di procedure per la generazione e la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; nel caso di trattamento di dati

⁷³ La necessità di affidare la gestione delle problematiche connesse alla tutela della riservatezza a soggetti qualificati si pone con riferimento al trattamento delle schede effettuato sia dalle regioni sia da parte dell'ICCD.

sensibili e giudiziari con strumenti elettronici; tale ripristino deve avvenire entro 7 giorni.

- d) Nel solo caso di trattamento di dati sensibili/giudiziari occorre provvedere alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati, da aggiornare ogni anno entro il 31 marzo e da menzionare nella relazione del bilancio di esercizio, se dovuta.
- e) Il documento programmatico sub d) deve essere elaborato individuando: (i) l'elenco dei trattamenti di dati personali; la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; (ii) l'analisi dei rischi che incombono sui dati; (iii) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati; (iv) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; (v) la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi; (vi) per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Sarà, inoltre, opportuno limitare l'accesso alle informazioni (per esempio, localizzazione e condizione giuridica) da parte di specifiche categorie di utenti (in particolare, da parte dell'utente generico) relativamente ai beni catalogati non sottoposti a specifica sorveglianza.

Scheda di sintesi 1: I principali elementi costitutivi di una convenzione tra ICCD e Regioni

Diritto di Autore	Privacy
<ul style="list-style-type: none"> - L'ICCD e le regioni convengono di mantenere il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati catalogati, nei limiti previsti dalla legge e dalla convenzione, ed in particolare per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali - L'ICCD rende, conseguentemente, disponibili gratuitamente alla regione i dati e le notizie contenuti nel catalogo nazionale - Le regioni, a loro volta, rendono disponibili gratuitamente all'ICCD i dati e le notizie contenuti nei propri archivi - L'ICCD e la regione conservano ciascuno la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e delle relative informazioni gestite, così come realizzati per i propri fini istituzionali e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare le schede di catalogazione ed organizzazione dei relativi dati, nonché la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema - Lo scambio per via telematica delle informazioni contenute nei due archivi di catalogazione sarà realizzato in conformità alle specifiche tecniche messe a punto dalle due amministrazioni - I diritti di sfruttamento economico sono riservati al solo autore 	<ul style="list-style-type: none"> - ICCD e regioni (in quanto soggetti pubblici) potranno trattare dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. Agli interessati dovrà, in ogni caso, essere data informativa del trattamento effettuato - L'ICCD e le regioni nell'ambito della convenzione dovranno: <ul style="list-style-type: none"> (i) impegnarsi ad utilizzare il materiale per i fini istituzionali propri (ii) impegnarsi a rispettare nello svolgimento delle attività contemplate nella convenzione la protezione dei dati personali e sensibili e ad osservare le modalità di trattamento degli stessi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. n. 42/2004 e dalle altre disposizioni in materia (iii) assumersi la responsabilità del trattamento una volta in possesso dei dati personali e sensibili acquisiti per effetto delle attività previste in convenzione, come titolari del trattamento (iv) impegnarsi a non consentire ad altri soggetti l'accesso alle banche dati oggetto della convenzione se non nei limiti della convenzione medesima e a non divulgare a terzi le informazioni trasmesse

Scheda di sintesi 2: I principali elementi costitutivi di una convenzione tra ICCD e Regioni

Livelli di utenza e modalità di accesso	Sicurezza dei dati e dei beni
<ul style="list-style-type: none"> - Potranno essere individuati diversi livelli di utenza in relazione ai quali potranno essere dettate diverse modalità di accesso con previsione di specifici limiti 	<ul style="list-style-type: none"> - L'ICCD e le regioni dovranno impegnarsi a far svolgere i trattamenti dei dati al proprio personale incaricato, adottando tutte quelle misure organizzative e di sicurezza

<p>- Sarà ritenuto utente legittimo chiunque sia stato autorizzato ad accedere al catalogo</p> <p>- Le attività di estrazione o reimpiego per uso personale ed a fini non commerciali dell'utente, di parti non sostanziali, in termini quantitativi o qualitativi, realizzate per qualsiasi fine, non sono soggette ad autorizzazione, e, quindi, sono libere, salva la citazione della fonte</p> <p>- L'utente legittimo ha la possibilità di accedere, o consultare liberamente le banche dati per attività didattiche o di ricerca scientifica, non svolte in un'impresa, o comunque senza scopo commerciale, purché indichi la fonte.</p> <p>- L'attività dell'utente non deve in alcun modo arrecare pregiudizio al diritto d'autore o ad altro diritto connesso, né può avere ad oggetto operazioni che siano in contrasto con la gestione della banca dati o che comunque arrechino danno al suo costituente</p> <p>- Per gli utenti operativi sarà individuato il personale autorizzato all'accesso e comunicati i relativi nominativi (aggiornandoli quando necessario). A ciascuno dei nominativi indicati dall'Ente sarà comunicata una <i>password</i> riservata per l'accesso alle informazioni corrispondenti al livello di abilitazione</p>	<p>imposte dalle vigenti disposizioni relativamente agli standards di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante</p> <p>- Le condizioni di riservatezza e di sicurezza saranno garantite, tra l'altro, attraverso la distribuzione di chiavi personalizzate di accesso agli operatori individuati dai responsabili</p> <p>- Dovrà essere limitato l'accesso alle informazioni relative a beni tutelati (per esempio, localizzazione e condizione giuridica) non sottoposti a specifica sorveglianza da parte di specifiche tipologie di utenti (in particolare da parte dell'utente generico)</p>
---	---

6 Conclusioni

In linea con l'oggetto dell'incarico conferitoci, nonché con le esigenze manifestate dal Committente nel corso del progetto, lo studio elaborato dal RTI ha verificato la fattibilità della realizzazione di un modello di scambio dati relativi al patrimonio culturale tra ICCD e Regioni Target (Puglia e Sicilia).

In particolare, con specifico riferimento alle tre sostenibilità, oggetto di analisi, sono state svolte le seguenti attività:

- Individuazione dei possibili scenari di accesso e scambio dati tra ICCD e Regioni Target sotto il profilo tecnico organizzativo;
- Analisi dei costi di investimento, manutenzione e gestione e avvio in relazione agli scenari individuati;
- Individuazione del quadro delle risorse complessivamente disponibili a sostenere la realizzazione del sistema;
- Definizione di un quadro generale delle norme che regolano l'attività di catalogazione, sotto il profilo amministrativo e per gli aspetti connessi alla tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza e della sicurezza;
- Predisposizione di uno schema di convenzione tra ICCD e regioni, che dovrà disciplinare i predetti aspetti non regolamentati.

Sulla base dei risultati delle attività svolte sono stati individuati, tra gli scenari tecnologici analizzati, lo Scenario B e lo Scenario D come i più aderenti alle due realtà organizzative, presenti rispettivamente in Puglia e in Sicilia.

Una Regione come la Puglia, ancora priva di un proprio sistema informativo, potrebbe infatti ragionevolmente orientarsi verso la soluzione prospettata nello Scenario B, che presenta i seguenti vantaggi:

- Adeguato supporto al processo produttivo di catalogazione con riferimento alle attività di produzione e validazione scientifica; la soluzione infatti prevede un dimensionamento della struttura e della dotazione informatica tale da garantire una maggiore efficienza e sicurezza nella gestione dei dati;
- Possibilità da parte della Regione di mantenere una propria banca dati per scopi di programmazione territoriale, conservazione, valorizzazione, formazione;
- Capacità di integrare ed arricchire le normative ed i vocabolari previsti dall'ICCD nel rispetto della legislazione vigente su base nazionale; infatti la regione avrebbe la possibilità di elaborare nuovi tracciati anche a livello sperimentale;
- Adeguato dimensionamento dei costi in considerazione di un contesto che implichi l'integrazione del Sigec con le due sole Regioni Target;
- Rispetto della normativa sulla tutela della privacy e sulla sicurezza dei dati dei beni catalogati mediante meccanismi di protezione informatici (firewall);
- Rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro Stato-Regioni che sancisce l'obbligo in capo alle Regioni di realizzare un proprio sistema informativo per la catalogazione dei beni culturali;

Con riferimento alle Regioni già dotate di un proprio sistema informativo di catalogazione dei beni culturali (come nel caso della Sicilia), è stato individuato lo Scenario D, che presenta le seguenti caratteristiche:

- Costi contenuti in assoluto, per i quali sono ipotizzabili economie di scopo grazie alla possibilità di avvalersi di strutture tecnologiche e personale già presente nell'organizzazione regionale;
- Possibilità di sfruttare stanziamenti già previsti nell'ambito di programmi di spesa regionali, finalizzati all'integrazione dei sistemi informativi regionali con il Sigec;
- Rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro Stato-Regioni che sancisce l'obbligo in capo alle Regioni di integrare le proprie banche dati con quelle dell'ICCD;
- Ampie possibilità di applicazione attraverso l'utilizzo di standard tecnologici implementati in pacchetti software di larga diffusione;
- Utilizzo di protocolli tecnologici recenti che consentono un netto miglioramento nelle procedure di integrazione dei dati rispetto a soluzioni obsolete.

Entrambi gli scenari considerati prevedono un forte contenimento dei costi anche grazie all'applicazione della recente direttiva Stanca che stabilisce la possibilità per una pubblica amministrazione di riutilizzare programmi informatici già realizzati per altre amministrazioni. Tale contenimento sulle strutture informatiche potrebbe consentire di destinare maggiori risorse alla formazione degli operatori addetti alla catalogazione.

L'ipotesi di riuso del Sigec permetterebbe all'ICCD di diffondere l'utilizzo del Sigec presso le Amministrazioni che intendono dotarsi di un sistema informativo per la catalogazione secondo la normativa ICCD, permettendo la condivisione di tecnologie, know how specifico e l'addestramento del personale addetto allo scambio dati ed all'alimentazione dell'archivio in sede locale.

Ipotesi di progetto pilota

La realizzazione del modello di scambio dati può rendere possibile ed opportuna l'attuazione di un progetto pilota con riferimento ad esempio allo scenario B suggerito all'interno dello studio, da realizzare con una delle regioni del Mezzogiorno; tale iniziativa permetterebbe di verificare tutti gli ostacoli di un progetto di integrazione e condivisione di tecnologie, diritti, processi organizzativi e investimenti, che appare oggi la fase più complessa da gestire una volta individuata la soluzione tecnologica più efficace.

Si riporta, a questo proposito, una tabella raffigurante un'ipotesi di applicazione della soluzione di scenario B realizzata tramite cofinanziamento tra il Ministero ed una Regione non dotata di proprio sistema informativo.

L'ipotesi di sviluppo della soluzione prevede una ripartizione dei costi in modo del tutto esemplificativo, che conduce ad una copertura paritetica del fabbisogno finanziario ed un rientro degli investimenti in progettazione, sviluppo e formazione allocati all'interno del bilancio dell'ICCD a seguito delle prime tre/quattro realizzazioni.

Tipologia costi	Competenza Ministero	Competenza Regione	Ministero	Regione	Totale
Costi progettazione e sviluppo	75,0%	25,0%	202.500,00	67.500,00	270.000,00
Costi di infrastruttura	0,0%	100,0%	0,00	36.221,00	36.221,00
Costi di installazione e trasporto	0,0%	100,0%	0,00	8.350,00	8.350,00
Costi di monitoraggio	0,0%	100,0%	0,00	1.500,00	1.500,00
Costi di formazione	50,0%	50,0%	7.725,00	7.725,00	15.450,00
Totale			210.225,00 63,4%	121.296,00 36,6%	331.521,00 100,0%
Costi di gestione - annui	0,0%	100,0%	0,00	64.500,00	64.500,00
Totale generale			210.225,00 53,1%	185.796,00 46,9%	396.021,00 100,0%

Si suggerisce pertanto l'avvio di una fase pilota che consenta di testare e validare le soluzioni tecnologiche ed organizzative in riferimento agli scenari più probabili (scenario B e D), che conduca ad una rapida e completa divulgazione del Sigec come strumento di scambio ed archiviazione dei dati con conseguente riduzione dei rischi connessi alla definizione di un protocollo unico.